



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

638^a seduta pubblica (antimeridiana)

mercoledì 8 giugno 2016

Presidenza della vice presidente Lanzillotta,
indi della vice presidente Fedeli
e del presidente Grasso

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	53
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	61

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	5
STEFANI (LN-Aut)	5

Verifiche del numero legale

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1932) *Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali (Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti:

PRESIDENTE..	6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 47
CUCCA, <i>relatore</i>	6, 12, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 27
GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, Apl, E-E, MPL))	8, 12, 14, 19, 31
CAPPELLETTI (M5S)	11, 22
CHIAVAROLI, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	12, 14, 17, 26
BUCCARELLA (M5S)	13, 15, 24, 25, 26, 39
DE PETRIS (Misto-SI-SEL)	15
SCIBONA (M5S)	16
PALMA (FI-PdL XVII)	17, 23
LO MORO (PD)	18, 44
MORONESE (M5S)	19
FINOCCHIARO (PD)	21
ASTORRE (PD)	27
SANTANGELO (M5S)	27
ZIZZA (CoR)	28
STEFANO (Misto-MovPugliaPiù)	29
FALANGA (AL-A (Mpa))	33
STEFANI (LN-Aut)	35
PAGANO (AP (NCD-UDC))	37
ZUFFADA (FI-PdL XVII)	41

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BENCINI (Misto-Idv)	48
ROMANI MAURIZIO (Misto-Idv)	49
LUCIDI (M5S)	50

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 1932

Articolo 1	53
Emendamenti.....	53
Articolo 2	54
Emendamenti.....	54
Articolo 3	54
Emendamenti.....	54
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3.....	58
Articolo 4	58
Emendamento.....	58
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.....	59
Emendamento al titolo del disegno di legge.....	60

ALLEGATO B

INTERVENTI

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1932 e sui relativi emendamenti..... 61

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 62

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 69

CONGEDI E MISSIONI..... 69

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici..... 69

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze
 70 |

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità..... 70

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Mozioni, apposizione di nuove firme..... 71

Mozioni..... 71

Interrogazioni..... 77

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta..... 84

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (Mpa); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, Apl, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea 103

Da svolgere in Commissione..... 103

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie (Movimento per le Autonomie): AL-A (Mpa); Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 26 maggio.*

Sul processo verbale

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1932) LO MORO ed altri – Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali (Relazione orale) (ore 9,38)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1932.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, la discussione generale di ieri ha fatto emergere in maniera inequivocabile ciò che già avevo esposto nel corso della relazione introduttiva; esistono una generale condivisione ed una sensibilità particolare nei confronti di questo provvedimento da parte di tutte le forze politiche che hanno contribuito in maniera attiva, grazie anche alla sapiente direzione della Presidente della Commissione d'inchiesta, prima firmataria del disegno di legge, ad elaborare il testo oggi all'attenzione del Senato.

Sono emerse soltanto delle perplessità su alcuni aspetti. L'unico collega che ha manifestato un'apparente contrarietà al testo in generale è stato il senatore Giovanardi, al quale però non credo sia neanche necessario rispondere perché, a mio parere, una lettura attenta del provvedimento stesso consente di fugare tutti i suoi dubbi, a partire dal fatto che quel sì è detto circa l'aggravante, del quale tornerò a parlare in seguito, deve avere una natura ritorsiva e non intende in alcun modo tutelare nessuno. Credo infatti di aver spiegato ieri in maniera esaustiva il motivo per il quale non c'è alcun pericolo che le pene nei confronti dell'autore delle diffamazioni a mezzo stampa vengano aumentate, così come si è paventato da più parti nei giorni scorsi.

L'ulteriore perplessità che è stata manifestata è quella del senatore Caliendo, al quale credo sia utile rispondere semplicemente riportando l'esito della relazione svolta dalla Presidente della Commissione d'inchiesta, che è stata approvata all'unanimità. In quella relazione si legge testualmente: «In

questa direzione sembrerebbe si siano mossi gli inquirenti nelle rare occasioni, a cui si è fatto cenno, in cui taluni atti intimidatori sono stati qualificati come violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 336 c.p.. Tale reato, tuttavia, come osservato nelle audizioni effettuate dalla Commissione, non consente di distinguere tra amministratore locale e altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e di cogliere la particolarità della figura dell'amministratore locale il quale, pur svolgendo delle funzioni amministrative al pari di altri pubblici ufficiali, assume il proprio ruolo in virtù dell'esplicazione del principio democratico».

In buona sostanza, si dice che l'applicazione dell'articolo 336 del codice penale non sarebbe adeguata, in quanto si rivelerebbe inidonea a cogliere quel *quid pluris* che distingue l'offesa all'amministratore locale da quella diretta ad un altro pubblico ufficiale. È per questo motivo che nel testo è stata introdotta la modifica dell'articolo 338, specificando - così come suggerito nel corso delle stesse audizioni - che deve essere contemplato anche il singolo componente, seguendo, peraltro, anche quella giurisprudenza (che è la più recente e che il senatore Caliendo ha detto di non condividere, ma che - purtroppo o per fortuna - è stata applicata negli ultimi tempi) che ritiene che, nella minaccia al singolo componente, non sia applicabile neanche l'articolo 338. È, quindi, corretta la specificazione che è stata operata in questo provvedimento con riferimento all'articolo 338 del codice penale e non all'articolo 336, come auspicato dal senatore Caliendo.

Come dicevo, vi è stata una generale condivisione del provvedimento, a prescindere dalle osservazioni di cui ho parlato in precedenza, peraltro non di grande rilevanza; da più parti sono state rappresentate, invece, perplessità sull'inclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 595 del codice penale nel testo dell'articolo 3, sia pure come riformulato con l'emendamento che ho depositato nei giorni scorsi.

Credo sia necessario, anzi indispensabile, ribadire che il testo dell'articolo 3, fin dall'originaria formulazione, non lasciava adito ad alcun dubbio interpretativo, per i motivi che ho esposto già ieri. Lo ribadisco ancora una volta: non era possibile e non era previsto dall'applicazione della nuova normativa alcun aumento di pena nei confronti della diffamazione a mezzo stampa, in quanto, per l'applicabilità del contenuto di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, è necessario quel *quid pluris* che è costituito dall'intento ritorsivo dell'agente. La diffamazione a mezzo stampa resterebbe, quindi, regolata dalla normativa vigente e su questo - lo ribadisco - non vi sono dubbi di natura interpretativa.

Nondimeno, come è stato esposto ieri in discussione generale, è anche da considerare che in Commissione giustizia è in corso la discussione sul provvedimento, già approvato alla Camera, riguardante il reato di diffamazione nella sua interezza. Ripeto, vi è un testo già approvato. Di tale provvedimento auspico - anzi chiedo - l'approvazione nei tempi più brevi possibili, per mettere fine anche a tutte le discussioni che vi sono state negli ultimi periodi, in quanto esso elimina completamente le pene detentive per i reati di diffamazione, ivi compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa, lasciando in vita soltanto le pene pecuniarie. Considerato che è in corso l'esame di tale modifica, è corretto e opportuno, accogliendo i suggerimenti

emersi ieri nel corso della discussione generale e nel corso delle innumerevoli interlocuzioni avvenute in questi giorni tra le varie forze politiche, rinviare a quel provvedimento anche la fattispecie della diffamazione prevista dall'articolo 3 del provvedimento oggi al nostro esame.

D'altro canto, l'espunzione dell'articolo 595 del codice penale dal testo dell'articolo 3 non incide affatto sul contenuto dell'intero disegno di legge, anche in considerazione della marginalità della casistica esaminata, come emerso nel corso delle audizioni: la casistica sulla diffamazione, come atto intimidatorio e di violenza nei confronti degli amministratori locali, è emerso essere un'ipotesi abbastanza marginale e residuale. Quindi si condivide a questo punto la necessità di espungere il riferimento all'articolo 595 del codice penale dal testo dell'articolo 3, così come riformulato con l'emendamento 3.300. Voglio sottolineare che questa decisione è stata assunta anche per fugare qualsiasi perplessità e per evitare che si continuino ad alimentare polemiche, a mio parere - lo ribadisco - totalmente infondate, ma che sicuramente nuocerebbero all'intero impianto, perché in qualche maniera svilirebbero il contenuto dell'intero provvedimento. Evitando queste polemiche, si cerca anche di favorire una generale condivisione da parte di tutte le forze politiche, così com'è stato fino ad oggi.

Si auspica quindi che il provvedimento, anche alla luce degli esiti della discussione, venga approvato, come in precedenza, con una condivisione unanime in tempi brevi. Questo è ciò che ci chiedono gli innumerevoli amministratori locali, le loro famiglie, la gente e i cittadini di tutti quei Comuni colpiti da questo fenomeno. È stato ben evidenziato da molti colleghi che quegli atti di violenza e di intimidazione non sono diretti soltanto verso la singola persona, ma colpiscono intere comunità, nelle quali, nella maggior parte dei casi, si ha di fronte una buona amministrazione, che evidentemente dà fastidio a qualcuno.

Per questo motivo, annuncio che l'emendamento 3.300 verrà riformulato con l'eliminazione del riferimento all'articolo 595 del codice penale dal testo dell'articolo 3 del provvedimento. Concludo chiedendo nuovamente che si giunga all'approvazione del provvedimento nei tempi più brevi possibili. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, per la verità, vedo che continua un dibattito abbastanza surreale. Da un lato il relatore Cucca e coloro che sono intervenuti ieri continuano ad insistere su una cosa assolutamente giusta: la tutela degli amministratori lo-

cali, dei sindaci e degli assessori da minacce, da diffamazioni, da campagne tese a condizionarli ed intimidirli, soprattutto quando ci sono interessi in gioco o provvedimenti amministrativi precisi. Addirittura ieri abbiamo ricordato quanti amministratori hanno perso la vita per svolgere la loro funzione. Dopodiché si continua a sottacere che invece questo provvedimento riguarda i parlamentari e i magistrati. Nessuno ancora in quest'Aula mi ha spiegato perché si continua a parlare di amministratori locali, quando invece tutte le norme che introduciamo nel codice, riferite agli amministratori locali, vengono automaticamente estese ai parlamentari e ai magistrati. Ricordo ancora una volta che per i parlamentari la Costituzione prevede l'insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni (quindi sono su un gradino di tutela costituzionale superiore rispetto ai cittadini), mentre per i magistrati com'è noto, quando c'è da difendersi, c'è tutta una casistica che sta a testimoniare che, essendo gli stessi magistrati a giudicare, un occhio di riguardo per i loro colleghi, quando si tratta di un conflitto con un giornalista o con un cittadino, ce l'hanno sempre.

Ma il collega Cucca dice che è emerso dal dibattito di ieri un problema che riguarda la diffamazione. Ora io non vorrei, come è accaduto per la questione del negazionismo, ottenere gli applausi degli intellettuali di sinistra, ma leggo oggi su un noto quotidiano che questo disegno di legge fa riferimento ad una curiosa iniziativa al Senato secondo cui all'articolo 3 si introduce la diffamazione ai danni di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, attraverso l'aggravante. Dice l'articolo: «Forse gli estensori di simile (surreale) casistica che rimanda a un clima di regime (il codice Rocco a una dittatura rispondeva, del resto) (...)». Questo è un giudizio che viene dal «Manifesto», viene da Vincenzo Vita, che non mi sembra sia un reazionario.

Vincenzo Vita ha colto ciò che ha colto anche la Federazione della stampa, ovvero che, così come è stato presentato alla discussione dell'Assemblea, si trattava di un provvedimento liberticida e che il discorso della ritorsione non sta né in cielo né in terra. Infatti Vita dice che si è inventata questa dizione della natura ritorsiva e definisce tutto ciò un pasticcio rischioso, che pasticcio rimane. Mi spiegate che cosa è una ritorsione? Rispetto ad un amministratore locale capisco benissimo cos'è un atto ritorsivo. Vi chiedo però che cosa sia un atto ritorsivo, tipo una minaccia o una campagna ritorsiva, nei confronti di un parlamentare. Ho ricordato situazioni in cui si è trovato ciascuno di noi, quando si è esposto su posizioni diverse in battaglie che, ad esempio, riguardano la droga o le unioni civili. È chiaro che, in casi come questi, abbiamo subito anche delle campagne diffamatorie o ritorsive, nel senso che ci è stato detto che ci avrebbero fatto pagare la nostra posizione parlamentare. Ho ricordato ieri Gandolfini, che a piazza San Giovanni disse che avrebbero fatto pagare al Governo l'atteggiamento tenuto sulla questione di fiducia in materia di unioni civili. Si tratta di un atto ritorsivo? Dal punto di vista politico, lo è. È una minaccia? Certamente: è una minaccia politica. Come deve essere interpretata? Torno al ragionamento fatto in precedenza: saranno i magistrati a interpretare tale minaccia. Intanto ci sarà la denuncia, anche se ammetto che avere tolto la diffamazione è un passo in avanti.

Colleghi senatori, abbiamo portato in Assemblea un provvedimento che aggrava da un terzo alla metà la pena per la diffamazione, quando in Commissione giustizia si sta discutendo, con il consenso generale, di eliminare le pene detentive per il reato di diffamazione. Quindi si proponeva un'aggravante per una fattispecie, estendendola ai parlamentari e ai magistrati, nel caso in cui fossero colpiti da questa campagna ritorsiva e diffamatoria quando, nel contempo, in Commissione si sta andando su posizioni diametralmente opposte. Insisto a chiedere una qualche risposta dai colleghi, sui motivi della loro posizione sugli emendamenti che ho presentato, che puliscono il testo, definendo che le norme - che sono molto chiare una volta espunto il riferimento all'articolo 595 del codice penale - a proposito della minaccia di un ingiusto danno, della violenza o minaccia che costringa altri a fare o a omettere qualcosa e a proposito dei discorsi relativi al danneggiamento e all'aggressione, vengano applicate agli amministratori locali, in modo tale che tutti gli amministratori locali che sono vittime di questi comportamenti abbiano una tutela particolare.

Spiegatevi perché non volete approvare gli emendamenti che mantengono fermo il fatto che, secondo il codice penale, venga colpito chi aggredisce un corpo politico e giudiziario, con la giurisprudenza - come il collega Caliendo ieri ha spiegato bene - che interpreta già nel senso che quando si parla di corpo politico e giudiziario si intende anche un'aggressione che colpisce il singolo componente di quell'organo: quindi la tutela penale c'è già. Spiegatevi perché volete fare un pasticcio, estendendo ai parlamentari e ai magistrati una norma che già nel titolo e in tutti gli interventi dei colleghi è stata motivata dal fatto che una Commissione d'inchiesta ha giustamente rilevato con preoccupazione l'accentuarsi di attentati e intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Non ho sentito nessuno dire che c'è un'emergenza perché ci sono atti intimidatori o diffamatori nei confronti di parlamentari o magistrati, tale per cui bisogna modificare una norma e applicarla a nostra autotutela. In questo caso vedo solo un'ennesima legge liberticida e una limitazione della libertà del cittadino o del giornalista di svolgere un'attività di critica, anche pesante, nei confronti del Parlamento o della magistratura; e invece di avere noi la tutela che hanno tutti i cittadini e giornalisti - godendo già della tutela derivante dalla nostra insindacabilità - ci auto-parifichiamo agli amministratori locali. Il relatore su questo non ha risposto e i colleghi intervenuti hanno detto che c'è unanimità. Scusate un attimo: c'è unanimità sulle norme relative agli amministratori locali. Vorrei conoscere in proposito l'opinione anche dei colleghi di altri Gruppi. Ho letto ieri un interessante contributo pervenuto dalla Camera dei deputati, da un autorevole esponente di Forza Italia, che dice che questa è l'ennesima legge liberticida e l'ennesimo tentativo di limitare la libertà. Se lo leggo nei confronti degli amministratori locali, non sono d'accordo con questa affermazione. Se invece leggo quello che sta accadendo, cioè che si vogliono estendere ai parlamentari e ai magistrati un'ulteriore limitazione e un aggravamento di pena per chi si mette nella condizione ritorsiva, vorrei capire come si interpreta l'articolo 610 del codice penale in riferimento a noi. Lo leggiamo forse come segue: chiunque con violenza o minaccia costringe un parlamentare a fare, tollerare o omettere qualcosa? Significa che qualcuno mi-

naccia di omettere qualcosa? Non è mica un atto amministrativo. Di minacce ne ho ricevute tante, come ne avrà ricevute tante ognuno di voi quando si è impegnato su determinate materie, ma c'è bisogno di una tutela particolare?

Mi chiedo altresì cosa si intenda quando ci si riferisce a chiunque minacci un ingiusto danno a un parlamentare, oppure quando si scrive nel testo che alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un provvedimento legislativo. Mi chiedo quindi quale sia la minaccia per impedire l'*iter* di un provvedimento legislativo. Quando si sostanzia questa minaccia? Uno sciopero, una manifestazione, il blocco del Paese che può mettere in atto un sindacato sono una minaccia? Probabilmente sì, perché si vuole creare un impedimento al Parlamento o ai parlamentari, ma è una minaccia politica o diventa qualcosa che giuridicamente può portare a un processo?

Secondo noi, aver esteso ai parlamentari e ai magistrati questa tutela, giusta per un atto amministrativo, per qualcosa di concreto che riguarda gli amministratori locali, è un gravissimo errore. È quindi un bene che venga eliminata la diffamazione, ma secondo noi bisogna togliere anche ogni riferimento ai parlamentari e ai magistrati che non c'entrano assolutamente nulla con la tutela agli amministratori locali.

CAPPELLETTI (M5S). Signora Presidente, sarò molto sintetico. Noi abbiamo presentato emendamenti che andavano in due direzioni principali: la prima è quella di eliminare il riferimento alla diffamazione, che comprendiamo fosse limitata alla condotta di natura ritorsiva, ma che comunque riteniamo inopportuna per il pericolo di abuso, per le difficoltà interpretative e, sostanzialmente, per un'applicazione che poteva effettivamente prestarsi a una pluralità di interpretazioni non sempre nella direzione che si poteva invece auspicare nell'indicazione di questo reato. Noi siamo quindi lieti della dichiarazione del relatore di voler eliminare - se abbiamo ben capito - il riferimento all'articolo 595 del codice penale.

Invece, l'emendamento 1.202 si riferisce all'opportunità di escludere qualsiasi riferimento al Parlamento nazionale, e quindi ai parlamentari, degli effetti giuridici del provvedimento in esame. Parliamoci chiaramente: se fosse stato quello l'obiettivo non avremmo dovuto istituire la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, ma una Commissione sulle intimidazioni ai danni dei politici nazionali o locali. Non voglio dire che non si possa discutere dell'argomento, ma mi sembra assolutamente fuori luogo comprendere un'estensione della portata della norma anche al Parlamento nazionale e quindi ai parlamentari. Per questo abbiamo presentato emendamenti, tra cui la proposta 1.202, che andrebbe proprio nella direzione di limitare l'estensione della portata normativa, cioè di escludere le Assemblee nazionali.

Abbiamo inoltre presentato il subemendamento 3.300/7, il quale esplicitamente prevede che la disposizione di cui al presente articolo non si applica in relazione ai componenti delle Assemblee legislative nazionali. Ciò risolverebbe questa evidente criticità del provvedimento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dai senatori Caliendo e Palma.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, vorrei ricordare brevemente che con il voto contrario alla proposta emendativa mirante a sopprimere la parola «politico», noi compiamo un'operazione coprendoci con gli amministratori locali. Con l'alibi e con la scusa di difendere gli amministratori locali, tuteliamo i parlamentari dando loro una tutela eccessiva e contraddittoria rispetto al fatto che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse. Quindi aumentiamo la distanza tra parlamentari e cittadini e, soprattutto, apriamo la strada alla possibilità di denunce penali sulla base di questa norma, e non di quelle già esistenti da cinquant'anni che tutelano i parlamentari, rispetto a chi - come vedremo dopo - potrà essere oggetto di atteggiamenti ritorsivi o di chi semplicemente, come abbiamo visto nell'articolo 1, potrà essere colpito se minacciato per ottenere, ostacolare o impedire l'adozione di qualsiasi provvedimento anche legislativo.

Io mi domando come si possa inserire nel codice penale un comma che colpisce penalmente un cittadino, un giornalista, un'associazione che minaccia per ottenere, ostacolare o impedire l'adozione di un qualsiasi prov-

vedimento, anche legislativo, riferito a singoli parlamentari. Mi sembra un altro passo verso la limitazione della libertà. Questo Parlamento ha la mania di dire che vuole depenalizzare, ma poi continua a rendere penalmente colpibili con nuove fattispecie di reato anche condotte che penalmente colpibili non sono mai state o con aggravii di pena o con l'introduzione di nuove figure su cui poi la giurisprudenza dovrà faticare per scoprire quali sono i limiti di applicazione di questa norma.

Insisto nel dire che non dobbiamo fare una norma per la casta, una norma di autotutela: noi dobbiamo tutelare gli amministratori locali e non i politici e la politica.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, condividendo sul punto le osservazioni del senatore Giovanardi, mi corre l'obbligo di fare presente a lui e anche agli altri colleghi dell'Assemblea che se condividiamo l'idea che i parlamentari non abbiano bisogno di questo tipo di tutela particolare, allora soccorre il successivo emendamento 1.202, a prima firma del senatore Cappelletti, che limita agli organismi legislativi regionali la tutela di cui all'articolo 338. Se tutta l'Assemblea del Senato voterà a favore di questo emendamento, se concordiamo sull'idea che i politici nazionali intesi come membri delle due Camere non necessitano di questa tutela particolare, si potrà risolvere il problema ed andare avanti.

PRESIDENTE. Solo per chiarezza ricordo che ci apprestiamo a votare l'emendamento 1.201.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, faccio presente - il dibattito è attuale nel Paese - che anche i Gruppi politici che ogni giorno polemizzano sulla casta e sui privilegi dei parlamentari hanno votato a favore del mantenimento di privilegi per gli stessi. Non hanno voluto escludere i rappresentanti delle Assemblee nazionali.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, siamo all'illustrazione dell'emendamento e non al commento all'articolo precedente.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, nell'illustrare l'emendamento posso motivarlo come ritengo più opportuno. Si tratta di questioni di notevole importanza. Nella dialettica parlamentare c'è anche la buona fede, ma non ho ancora sentito nessuno difendere e spiegare perché i politici e i parlamentari devono avere questa tutela ulteriore. Invece ha sentito il collega del Movimento 5 Stelle dire che era perfettamente d'accordo con me nell'escludere i «politici», ma poi l'ho visto votare contro l'emendamento. Continuo, quindi, nella mia battaglia - che può essere isolata qui ma non lo è nel Paese - per tutelare gli amministratori locali e oppormi a queste norme di autotutela della casta dei parlamentari.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUCCA, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, intervengo solo per un chiarimento: l'emendamento del relatore prevede la soppressione dell'articolo 595 (del codice penale) dal testo. Si propone una nuova riformulazione dell'emendamento con l'espunzione del suddetto articolo dal corpo del testo, con la sostituzione delle parole che seguono «giudiziario a causa» con le parole «del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.». Si tratta solo di una ulteriore specificazione di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Senatore Cucca, la invito a trasmettere alla Presidenza il testo dell'emendamento 3.300, così come riformulato.

Mi sembra che la modifica sostanziale sia l'eliminazione dell'articolo 595 del codice penale. In tal modo, decadono i subemendamenti identici 3.300/1, 3.300/2 e 3.300/3, in quanto viene meno l'oggetto.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, in realtà ciò significa che la proposta in essi contenuta di sopprimere l'articolo "595" viene accolta.

Lo chiedo ai fini di un chiarimento. Siamo infatti contenti che esso venga meno, perché ciò comporta che vengano accolti i subemendamenti che proponevano l'eliminazione del riferimento all'articolo 595, nell'emendamento 3.300 del relatore.

PRESIDENTE. È così, senatrice De Petris. Viene recepita la sostanza dei subemendamenti, tra i quali ve n'è uno a sua firma.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 3.300/7, a firma del senatore Cappelletti, che chiedo di sottoscrivere.

Torno sul punto che avevo brevemente illustrato prima. L'emendamento in parola specifica che la disciplina di tutela, di cui all'articolo 339-

bis, non si applica in relazione ai componenti delle Assemblee legislative nazionali.

Torno sul punto anche in replica al senatore Giovanardi, che evidentemente questa mattina non ha la solita lucidità, nel rappresentare anche a lui che, con questo emendamento, vogliamo esplicitamente escludere i membri delle Assemblee legislative nazionali da questa tutela perché, francamente, sembra una misura ultronea, non necessaria, che potrebbe dare adito a polemiche su una tutela della casta parlamentare che vuole difendersi da possibili atteggiamenti di questo tipo.

L'occasione è quindi giusta per replicare anche al senatore Giovanardi. Mi spiace doverlo citare, ma egli continua a sostenere tesi non fondate e smentite anche dallo stesso voto in Assemblea: il nostro e il suo.

Probabilmente poi torneremo anche sul punto della diffamazione. Il problema ormai non esiste più, evidentemente. Salutiamo con favore l'iniziativa del relatore di espungere l'articolo 595 dal testo dell'articolo 339-*bis*. Bisogna, però, fare riferimento a delle polemiche, che hanno trovato spazio anche sulla stampa, in cui il senatore Giovanardi addebitava al Movimento 5 Stelle la volontà di mettere un bavaglio alla stampa e di intimidire i giornalisti, sostenendo la necessità di mantenere il reato di diffamazione come aggravante nei casi previsti dall'articolo 339-*bis*.

Anche questa è l'unica occasione che abbiamo, come Gruppo politico, per smentire clamorosamente quanto il collega ha sostenuto in maniera un po' proditoria due settimane fa, facendo dei comunicati mirati e infondati.

Lo facciamo semplicemente analizzando il testo degli emendamenti depositati. Da essi risulta, in maniera paradossale rispetto alle asserzioni del senatore Giovanardi, che lo stesso collega nei suoi emendamenti ha voluto mantenere in diversi casi il reato di diffamazione come aggravante nel caso in cui il reato sia commesso nei confronti delle categorie protette. Mi riferisco agli emendamenti 3.200 e 3.203, sempre a prima firma Giovanardi, dove addirittura si vogliono escludere le lesioni, le minacce e la violenza privata come forma aggravata, ma si mantiene la diffamazione.

Questo, signora Presidente, al fine del ristabilimento della verità e al fine di tacitare le polemiche politiche e mediatiche che hanno avuto corso, fortunatamente non in maniera particolarmente rilevante, nei giorni scorsi.

SCIBONA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (*M5S*). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la firma a questo e a tutti gli altri emendamenti presentati dal nostro Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, è stato interpellato per l'illustrazione e ha rinunciato. Ora parlerà in dichiarazione di voto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUCCA, *relatore*. Esprimo parere contrario sui subemendamenti 3.300/4, 3.300/5, 3.300/6 e 3.300/7. Esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 3.300, nel testo riformulato. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.200, 3.201, 3.202, 3.203, 3.1, 3.204, 3.205, 3.206 e 3.207. Sull'emendamento 3.0.200 esprimo parere favorevole.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'eventuale approvazione dell'emendamento 3.300 (testo 2), precluderà tutti gli altri emendamenti e subemendamenti, naturalmente ad eccezione del 3.0.200 che è aggiuntivo. Ricordo altresì che gli emendamenti 3.300/1, 3.300/2 e 3.300/3 sono stati recepiti dall'emendamento del relatore 3.300 (testo 2) e quindi sono decaduti.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.300/4.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, utilizzo la dichiarazione di voto su questo subemendamento per esprimere il pensiero del mio Gruppo in ordine all'articolo 3 del disegno di legge e al relativo emendamento del relatore.

Noi riteniamo che sia l'articolo 3 che l'emendamento del relatore costituiscano un errore tecnico e possano dare luogo ad anomalie interpretative con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 338 del codice penale, così come modificato dall'articolo 1 testé approvato.

Perché si dice questo? Nell'articolo 1 che abbiamo approvato puniamo, ai sensi dell'articolo 338, gli atteggiamenti di violenza e di minaccia compiuti anche a causa dell'avvenuto rilascio o adozione di un provvedimento. Siamo in presenza di un reato complesso, cioè sostanzialmente di un reato la cui fattispecie prevede al suo interno un altro reato, sia esso il reato di minaccia, sia esso il reato di violenza. Un comportamento, questo, che assume apprezzabilità penale... (*Brusio*).

Senatore Cucca, le chiedo cortesemente di ascoltarmi, perché all'Assemblea parlo volentieri, ma il relatore è lei; quindi, vorrei porre con molto garbo a lei e al Governo una questione. Siamo in presenza di un reato complesso, che prevede al suo interno altri reati, di violenza e di minaccia, che assumono apprezzabilità penale quando vengano commessi anche a seguito del rilascio o del diniego di un provvedimento. Se tanto mi dà tanto - e vado all'emendamento del relatore o al testo dell'articolo 3 - mi trovo di fronte ad

una serie di reati di violenza e di minaccia (penso all'articolo 582 e al 612 del codice penale) che, ove fossero commessi all'interno della fattispecie prevista dall'articolo 338, avrebbero una punibilità autonoma e non sarebbe davvero possibile punire due volte lo stesso identico fatto. *(Brusio)*.

Scusate, io non sto facendo ostruzionismo. Dopo questo intervento mi taccio.

PRESIDENTE. Non disturbate il senatore Palma.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Gli articoli 582 e 612, specialmente il 612 in maniera eclatante, fanno parte di quel reato complesso di cui all'articolo 338. Orbene, posso comprendere che si possa affermare che questi reati possano essere scissi dall'articolo 338 e quindi sostanzialmente, non essendo ad esso collegati, si prevede una possibilità aggravante. Tutto questo sarebbe possibile se nell'articolo 338 non vi fosse scritto: «a causa dell'adozione o del rilascio di un provvedimento» e quindi, sostanzialmente, si tratta di una violenza o una minaccia successiva all'adozione di un provvedimento ed evidentemente ad essa strettamente collegata. Caro senatore Cucca, prendo atto della sua riformulazione che indebolisce, a mio avviso, il testo del suo emendamento quando dice: «a causa del compimento di un atto».

Mi dovete spiegare la ragione per la quale se io compio una minaccia nei confronti di un amministratore locale dopo il rilascio di un provvedimento vengo sanzionato secondo la pena prevista dall'articolo 338 mentre se la compio nei confronti di un amministratore locale a seguito del compimento di un atto che, per ipotesi, è esattamente il rilascio di un provvedimento, vengo sottoposto ad una pena diversa. Il fatto è oggettivamente lo stesso. Quali sono i confini dell'articolo 338 rispetto ai confini del 339-bis? Credo che questi confini non siano chiari e che ciò possa dare corso a notevoli e non indifferenti difficoltà interpretative.

E allora, se proprio si vuole immaginare una aggravante diversa per un determinato tipo di reati, dovrete essere molto più chiari nella formulazione, perché quando dite che chiunque commetta reato di minaccia nei confronti di un componente di un consiglio comunale, regionale o quello che è, a seguito del compimento di un atto, dovete anche spiegare la differenza che c'è tra questa formulazione dell'articolo 339 e la formulazione dell'articolo 338.

Noi riteniamo che questo sia un errore tecnico e che se proprio si voleva inserire un'aggravante, tale aggravante doveva essere scritta in maniera più chiara. Il testo al nostro esame, secondo noi, comporta forti difficoltà interpretative e può dar luogo alla possibilità di punire due volte lo stesso identico comportamento. Conseguentemente, in ragione delle poche parole che mi sono permesso di esporre all'Assemblea, noi ci asterremo su tutti i voti concernenti l'articolo 3. *(Applausi del senatore Malan)*.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*PD*). Signora Presidente, volevo cogliere questo momento per esplicitare meglio il mio pensiero sull'articolo 3, anche con l'obiettivo di dare risposte alle osservazioni svolte dal collega Palma oltre che a quelle che abbiamo sentito riecheggiare in Assemblea in questi giorni.

La *ratio* del provvedimento al nostro esame, secondo me, è facilmente comprensibile. Il cuore del provvedimento è l'articolo 1, cioè la nuova formulazione dell'articolo 338 del codice penale che prevede come reato la violenza o minaccia diretta ad un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, oltre che all'intero corpo, così com'era disciplinato prima. Questo significa che tale fattispecie di reato comprende tutte le azioni violente e le intimidazioni che hanno una finalità chiara: piegare la volontà dell'amministratore. Quindi, l'intimidazione ha l'obiettivo di ottenere qualcosa. Ad esempio, quando è stata già rilasciata una concessione edilizia, l'intimidazione potrebbe avere l'obiettivo di ottenerne la revoca o, se c'è stato un diniego, di ottenere la concessione. Ma l'obiettivo è sempre piegare la volontà dell'amministratore.

Quando, invece, si parla di aggravante, si parla di natura ritorsiva perché in tal caso non c'è più questo obiettivo. L'atto si è esaurito. Vi è stata, ad esempio, la demolizione di un immobile abusivo. In questo caso, il titolare o proprietario che si risente di quest'azione, assolutamente legittima dell'amministratore, compie una ritorsione. Egli non ha l'obiettivo di piegare l'amministratore, ma di punirlo a modo suo e reagisce in maniera delinquenziale, arrivando ad esempio a bruciargli la macchina.

La differenza c'è, perché nel primo caso - mi riferisco all'articolo 338 - siamo in presenza oggi di un reato plurioffensivo, punito gravemente fino a sette anni di reclusione. Con il provvedimento in esame sosteniamo che il danneggiato non è più soltanto l'amministratore inteso come persona e i suoi beni, ma l'amministrazione e la cosa pubblica. Noi provvediamo quindi a punire gravemente questa fattispecie. Nel caso di atto ritorsivo, invece, non si può pensare che si tratti della stessa fattispecie, perché in questo caso la reazione è nei confronti dell'amministratore, ma senza l'obiettivo di piegare la volontà in quanto l'atto si è esaurito. È stata quindi prevista una semplice aggravante per non lasciare fuori dalla previsione normativa l'atto ritorsivo, che non ha l'obiettivo di piegare la volontà dell'amministrazione pubblica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MORONESE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signora Presidente, chiedo di apporre la mia firma a tutti gli emendamenti presentati dai colleghi del mio Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, condivido l'intervento della collega Lo Moro se riferito a un amministratore locale che subisce atti ritorsivi per aver assunto un provvedimento. Tuttavia, noi stiamo parlando anche dei legislatori. Poniamo che la minaccia venga rivolta al parlamentare dopo che il Parlamento ha approvato una legge, che è già pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*. Da cosa proteggiamo il parlamentare o, ad esempio, il magistrato quando ha già adottato una sentenza?

Approfitto per dire che il discorso ha una validità se applicato agli amministratori, mentre non è così per parlamentari e magistrati. Il successivo emendamento - guadagno tempo e non chiederò nuovamente la parola - riguarda i parlamentari e i magistrati. I due articoli richiamati nell'emendamento riguardano la lesione personale (mi riferisco alla fattispecie che vede qualcuno cagionare ad altro una lesione personale da cui deriva una malattia, oppure distruggere, disperdere o deteriorare dei beni). Quando un parlamentare o un magistrato, per una legge che ha approvato o una sentenza che ha adottato, viene aggredito personalmente o gli viene bruciata la macchina, posso capire che in questi due casi la fattispecie della ritorsione possa avere un senso. Non è invece così negli altri casi, perché qualcuno mi deve spiegare cosa è la natura ritorsiva della minaccia nei confronti di un parlamentare o di un magistrato per un qualcosa che è stato già approvato o adottato. Si tratta di una cosa senza senso.

Quindi, soprattutto per quanto riguarda i parlamentari, credo che, ancora una volta, sia saggio limitare la fattispecie della novità soltanto all'aggressione e al danneggiamento e non a fattispecie che sconfinano nel diritto di opinione.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.300/4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300/4, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.300/5, presentato dal senatore Giovanardi, fino alle parole: "la parola: «politico»".

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.300/6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.300/7.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, intervengo perché francamente non capisco quale sia lo spirito dell'emendamento 3.300/7.

Nel nostro sistema il Parlamento e l'esercizio della funzione parlamentare sono particolarmente tutelati, anzi alla libertà di esercizio della funzione parlamentare la Costituzione e i Costituenti dedicarono addirittura la formulazione dell'articolo 68, come peraltro ha ricordato oggi il senatore Giovanardi; quindi, libertà di esercizio della funzione parlamentare come bene e valore dell'ordinamento, tutelato costituzionalmente, che riceve peraltro nel codice penale, come sappiamo di impronta anteriore all'approvazione della Costituzione e alla Repubblica, una tutela specifica che è quella consacrata nell'articolo del quale ci stiamo occupando.

Oggi ci troviamo a discutere di un'ipotesi di aggravante per una serie di reati che sono anche particolarmente gravi, perché sono reati di violenza e di danneggiamento. Non c'è più la previsione del reato di diffamazione; è stato un modo con il quale il relatore ha raccolto una serie di obiezioni, a mio avviso, infondate e direi anche piuttosto fragili. Comunque, ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di aggravamento quando questi reati, particolarmente gravi, con contenuto e finalità ritorsiva vengono adottati nei confronti dei rappresentanti di un corpo politico o di un corpo amministrativo. Tutela che l'ordinamento ovviamente prevede in ragione della necessità di assicurare quella libertà di esercizio di funzioni delicatissime del nostro sistema, che sono quelle politiche e giudiziarie, e che, a seguito del lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione, risulta necessario introdurre nell'ordinamento. La ragione per la quale bisogna escludere la possibilità di contestazione di questo aggravante, qualora il fatto sia commesso nei confronti dei rappresentanti delle Assemblee legislative nazionali, a parte il fatto che è palesemente incostituzionale, è del tutto oscura.

Capisco che c'è una delegittimazione della politica, che certamente nel nostro Paese va recuperata, ma pensare che questa delegittimazione investa esclusivamente i rappresentanti delle Assemblee nazionali, al punto che fatti gravi, di natura ritorsiva, commessi nei loro confronti, in loro danno, non debbano vedere la contestazione e l'applicazione dell'aggravante, è un mistero eleusino. Soltanto un modo - lasciatamelo dire - piuttosto pedestre di concepire l'ordinamento e le sue istituzioni, nonché l'equilibrio del sistema e la tutela dei valori costituzionali, può portare ad un emendamento di questa natura. Francamente, è incomprensibile. Poi mi diranno i colleghi che non è possibile ipotizzare episodi di natura ritorsiva nei confronti di un

parlamentare. Probabilmente, se scorressimo le cronache degli anni, non solo della Repubblica, ma anche del periodo precedente, scopriremmo come invece la tutela rafforzata, proposta dall'articolo 338 del codice penale, un senso l'aveva, l'ha avuto e l'avrebbe avuto qualora fosse stata tenuta nella debita considerazione. Questa esclusione che senso ha, se non quello di una punizione «simbolica»? Probabilmente il reato non verrà contestato, verrà contestato raramente, ma dire che bisogna scrivere che si deve escludere l'applicazione dell'aggravante nei confronti dei rappresentanti parlamentari perché così saranno puniti per il fatto di essere tali, è francamente incredibile.

Non è neanche inscrivibile nella cultura politica del Movimento 5 Stelle, che da una parte inneggia al Parlamento e alla libertà di esercizio della funzione parlamentare e contesta giustamente anche le leggi elettorali, che hanno evitato che si saldasse nel momento dell'elezione il rapporto di rappresentanza tra i cittadini e il Parlamento, e dall'altra oggi prevede di escludere la contestabilità dell'aggravante per l'intimidazione nei confronti degli appartenenti al Parlamento.

È francamente incomprensibile e, al di là di ogni cosa, è totalmente incostituzionale, non solo perché in violazione del principio di uguaglianza di cui dall'articolo 3, non solo perché in violazione del principio di ragionevolezza, ma anche perché assolutamente in contrasto con il nostro sistema costituzionale, che considera ancora il Parlamento il cuore del sistema e gli appartenenti al Parlamento dotati addirittura di un privilegio - quello della insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni - che costituisce una tutela rafforzata dell'agire libero del parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni.

Questa norma, quindi, ha un carattere simbolico o prettamente simbolico? Ma simbolico di cosa? Dello stravolgimento dei principi del nostro sistema costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signora Presidente, mi scuso, ma non accetto lezioni sulla dignità del Parlamento da un componente della maggioranza che sostiene un Governo che non riconosce alcuna dignità a questo Parlamento, con l'abuso della decretazione d'urgenza *(Applausi dal Gruppo M5S)* e con abusi di tutti i tipi, non ultimo quello della riforma costituzionale più inutile e dannosa della storia della Repubblica italiana; e questo è tutto dire. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni)*.

Ma ho chiesto di intervenire proprio per una battuta, essendo il primo firmatario di questo emendamento. Il motivo è sostanziale e l'ha detto la senatrice Finocchiaro: la libertà di esercizio della funzione parlamentare è già tutelata. Non sono parole mie, ma della senatrice. *(Commenti della senatrice Finocchiaro)*.

Vi è inoltre un problema di metodo. Come siamo arrivati a definire questo disegno di legge, Presidente? Ci siamo arrivati dopo un anno di lavoro di una Commissione d'inchiesta, costituita dal Senato proprio per indagare sulle intimidazioni ai danni degli amministratori locali; una Commissione d'inchiesta che ha lavorato per un anno e che ha fatto giustamente una serie lunghissima di audizioni. Senatrice Lo Moro, quanti rappresentanti delle Assemblee legislative nazionali sono stati auditi? Quante giornate, nell'arco di un anno di lavoro della Commissione, sono state dedicate alle intimidazioni ai danni dei politici nazionali? Si è formata la convinzione, all'interno della Commissione, che si stesse andando a operare con un intervento legislativo che avesse una portata di copertura anche dei rappresentanti politici nazionali? Glielo dico io, e mi corregga se sbaglio: zero.

È per tale ragione che questo emendamento ripristina, credo, anche l'unanimità di convinzione e di determinazione nell'approvare questo provvedimento. All'interno della Commissione c'è stata unanimità e ci può essere unanimità anche in Senato. Sicuramente ci può essere il sostegno anche del Movimento 5 Stelle, espungendo, però, l'applicazione di questo provvedimento anche alla funzione dei parlamentari che, come ha ricordato la senatrice Finocchiaro, è già tutelata. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, la senatrice Finocchiaro, più che una lezione sulla dignità del Parlamento, credo abbia impartito - mi si passi il termine - una lezione di diritto. Piaccia o non piaccia, lo si comprenda o non lo si comprenda, il diritto si ispira a determinate regole, alcune delle quali hanno valenza costituzionale e, come tale, non possono essere bypassate anche per spicciola demagogia.

È singolare il ragionamento svolto dal senatore Cappelletti. Poiché la Commissione non si è interessata delle eventuali minacce o violenze nei confronti di parlamentari, ma solo degli amministratori locali, non è necessario inserire nella norma anche i parlamentari. Le norme nascono certo dai fenomeni, ma hanno un loro contenuto generale. E pertanto vorrei chiedere al senatore Cappelletti: perché, ad esempio, questa aggravante potrebbe essere rubricata nei confronti del componente di un'assemblea legislativa regionale e non potrebbe, secondo il suo emendamento, essere rubricata nei confronti del componente di un'Assemblea legislativa nazionale?

E nella tutela della libertà di mandato, cui faceva riferimento la senatrice Finocchiaro, non vale forse la pena ricordare che una cosa è la tutela generica, che viene assicurata sotto il profilo costituzionale e ordinamentale, e altra cosa è invece la tutela rafforzata, che spesso deriva dalle norme penali?

Vede, senatore Cappelletti, se non fosse stata la tragedia che è stata, una tragedia enorme per questo Paese, e se il reato evidentemente non fosse molto diverso dai reati citati nell'emendamento del senatore Cucca (lei forse

era troppo giovane), sarebbe opportuno ricordare la vicenda di un *leader* di partito, in quel caso assassinato, certo non minacciato e non leso, che trovò la sua morte dopo giorni e giorni di sequestro, proprio per aver esercitato il suo mandato e le sue funzioni di parlamentare in un determinato modo. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), Misto, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, AL-A (MpA), LN-Aut, CoR e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

E non crede, senatore Cappelletti... Scusi, signora Presidente, mi chiedo se il senatore Cappelletti non crede che, probabilmente la demagogia che in parte ispira questo suo emendamento (*Commenti della senatrice Bulgarelli*), non sia una demagogia di poco conto, che evidentemente si scontra con quei principi giuridici che sono stati più volte richiamati?

Infine le chiedo, poiché le norme vanno avanti e spesso non muoiono in ragione di modifiche legislative: quando, se mai accadrà, dovesse entrare in vigore la riforma costituzionale e vi dovesse essere il Senato così come li disegnato, non troverebbe lei strano che il futuro senatore possa godere, in ragione di un'altra qualifica, di questa tutela rafforzata, mentre invece il parlamentare della Camera no?

Secondo me - e concludo, signora Presidente - quando si legifera la demagogia va messa da parte e bisognerebbe semplicemente fare ragionamenti che abbiano un senso compiuto all'interno di un sistema giuridico, sempre ove il sistema giuridico sia conosciuto. È per questa ragione che, con riferimento solo a questo voto, il Gruppo di Forza Italia voterà contro l'emendamento 3.300/7. (*Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII e del senatore Buemi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300/7, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.300 (testo 2).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, possiamo cortesemente avere il testo definitivo dell'emendamento 3.300 (testo 2)?

PRESIDENTE. Invito il relatore a rileggere l'emendamento, ricordando che verrà distribuito il testo scritto, in modo che l'Assemblea possa avere piena contezza del testo riformulato.

CUCCA, *relatore*. Do lettura della riformulazione proposta: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635» - ovviamente del codice penale - «sono

aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300 (testo 2), presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano preclusi gli emendamenti da 3.200 a 3.207.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCARELLA *(M5S)*. L'emendamento 4.0.200 è volto ad istituire l'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali e invito i colleghi a valutarne la portata e la condivisibilità. Lo stesso faccio per l'emendamento 4.0.201, anch'esso a mia prima firma, che estende alle vittime dei reati di cui stiamo parlando la possibilità di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Penso che anche questa sia una misura condivisibile, che si può collegare molto bene alla normativa di tutela degli amministratori locali, che stiamo per votare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUCCA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.200.

Avrei la necessità di un chiarimento in ordine all'emendamento 4.0.200, su cui intendo proporre una riformulazione. Vorrei infatti far presente che l'Osservatorio è stato già istituito con decreto ministeriale del 2 luglio 2015. Nondimeno, siccome esso è stato istituito con norma secondaria, possiamo - volendo - anche istituirlo con una norma primaria, ma sarebbe necessaria una riformulazione: in sostanza consacriamo in questa norma il lavoro che è già stato fatto con il decreto ministeriale che ho appena richiamato. Sarebbe quindi necessaria la seguente riformulazione, di cui do lettura: «Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno le modalità» - non di istituzione, perché esiste già - «di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministra-

tori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015». La parte restante dell'emendamento dovrebbe restare invariata, faccio però presente che al comma 2 di fatto si ripete tale formulazione; esso sarà eventualmente oggetto di *drafting* all'esito dell'approvazione.

PRESIDENTE. Segnalo che c'è una condizione di procedibilità posta dalla Commissione bilancio, riferita al comma 3, che invita a sostituire la parola «esistenti» con le seguenti «e finanziarie già previste a legislazione vigente».

CUCCA, *relatore*. Faccio mia la proposta di riformulazione della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accetta la riformulazione proposta?

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, sì, ho ascoltato e non ho alcuna obiezione sulla riformulazione. Con l'occasione vorrei conoscere il parere anche sull'emendamento 4.0.201.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, sull'emendamento 4.0.201 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Colleghi, sull'emendamento 4.0.200 c'è comunque un'esigenza di coordinamento del testo tra i commi 1 e 2. Propongo quindi di accantonarlo.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il parere sugli emendamenti all'articolo 4 è conforme a quello del relatore.

Approfitto dell'occasione per esprimere l'apprezzamento del Governo per il lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta; apprezzamento arrivato al punto che il Governo ha deciso di dare attuazione ai lavori di quella Commissione, istituendo prontamente l'Osservatorio. Ci tenevo a dirlo ed è per questo motivo che esprimiamo parere favorevole all'emendamento 4.0.200 (testo 2), che dà una copertura normativa primaria a quanto l'Esecutivo ha già fatto, anche a seguito della sua partecipazione attiva ai lavori della Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

ASTORRE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE *(PD)*. Signora Presidente, nell'ultima votazione ho espresso per errore un voto contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, si propone l'espunzione del comma 2 all'emendamento 4.0.200 (testo 2).

PRESIDENTE. Propongo di anticipare la votazione dell'emendamento successivo, di procedere alle dichiarazioni di voto finali e poi, prima del voto finale, di affrontare questo emendamento aggiuntivo, in modo da essere certi del testo.

Indico quindi la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.201, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Giovanardi, cosa intende fare con l'emendamento Tit.1 che propone una modifica del titolo?

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, lo ritiro.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, forse non ho capito bene, ma c'è un emendamento accantonato...

PRESIDENTE. Un emendamento che prevede l'inserimento di un articolo aggiuntivo.

SANTANGELO (M5S). E lei vuole procedere con le dichiarazioni di voto? Non mi sembra il caso.

PRESIDENTE. Va bene, colleghi, sospendiamo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,57, è ripresa alle ore 11,11).

Riprendiamo i lavori.

Do lettura della riformulazione dell'emendamento aggiuntivo 4.0.200, che è in distribuzione:

«1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:». Le lettere *a)*, *b)* e *c)* rimangono invariate. Viene poi espunto il comma 2, mentre il comma 3 viene così riformulato: «Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Senatore Buccarella, accetta questa riformulazione?

BUCCARELLA (M5S). Sì, signora Presidente, accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale riformulazione.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.200 (testo 2), presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

ZIZZA (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA (*CoR*). Signora Presidente, colleghi, siamo a un appuntamento importante e finalmente diamo una svolta in questa rilevante materia. Io, come altri colleghi, ho fatto parte della Commissione sul fenomeno delle intimidazioni e abbiamo svolto un ottimo lavoro. Ringrazio tutti coloro che insieme a me hanno partecipato a tale lavoro, che ci ha permesso di capire bene le problematiche connesse a questa realtà.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 11,14)

(*Segue ZIZZA*). Del resto, molti di noi hanno avuto esperienza anche come amministratori locali e chi, come me, è stato direttamente colpito da queste intimidazioni può capire bene il sentimento che prova un amministratore locale quando viene intimidito e soprattutto quando viene portata all'attenzione generale la serie di motivazioni per cui questi fenomeni accadono.

Diventa sempre più difficile per un amministratore locale oggi amministrare sapendo di non essere tutelato. Ormai i sindaci, gli assessori e i consiglieri sono dei veri e propri *front office* e rappresentano lo Stato sul territorio. Costoro pongono mano a tutti i problemi più importanti, dalle questioni occupazionali al rilascio delle autorizzazioni: parliamo di autorizzazioni importanti, in molti casi quelle sulle aree demaniali, che di fatto sono oggetto di interessi non sempre molto chiari.

Quindi, chiunque abbia vissuto questa esperienza sa come questo disegno di legge possa essere un primo importante obiettivo da raggiungere. Fondamentalmente, come in tutte le cose, si poteva fare di meglio e di più, ma noi, come Gruppo dei Conservatori e Riformisti, prendiamo atto che c'è una volontà politica forte da parte di tutto il Parlamento per dare finalmente una possibilità a questi amministratori che tutti i giorni sono in prima linea e chiedono di essere tutelati.

Quindi le motivazioni ci sono tutte e riteniamo che ci siano anche tutte le condizioni perché questo provvedimento venga approvato immediatamente. Quindi noi, come Gruppo dei Conservatori e Riformisti, esprimeremo un voto favorevole.

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*). Signora Presidente, colleghi senatori, a una manciata di giorni dallo svolgimento di un rilevante turno di elezioni amministrative oggi siamo chiamati qui in Aula ad approvare un disegno di legge che rappresenta il precipitato di un lavoro importante e necessario compiuto dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.

Il 5 giugno appena trascorso si è votato non solo in città importanti come Milano, Napoli e Roma ma si è tornato a votare, ad esempio, in Comuni dove i tentacoli della malavita e delle organizzazioni criminali avevano, per così dire, sospeso il tempo e il luogo in cui la democrazia consuma i

propri riti delle operazioni elettorali, privando di fatto intere comunità della loro ordinaria rappresentanza elettiva.

Il lavoro e lo sforzo compiuto dalla Commissione giunge infatti e fonda le sue stesse ragioni costitutive in un momento nel quale si è andata registrando una vera e propria *escalation* di fenomeni intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Si tratta di fenomeni che, come evidenziato nelle audizioni e nelle diverse missioni compiute dalla Commissione stessa, si esplicano in modi eterogenei, si sviluppano con pratiche differenti, vengono attuati e perseguiti tendendo a limitare l'esercizio delle funzioni degli amministratori, a condizionarne le scelte politiche, calpestando e violando quella libertà che è alla base della scelta democratica del nostro Paese.

Proprio questa mattina, nella sede della Federazione nazionale della stampa italiana qui a Roma, si è aperta da poco una conferenza stampa di presentazione della Prima marcia nazionale degli amministratori sotto tiro. La marcia è organizzata da Avviso pubblico e si svolgerà in provincia di Reggio Calabria il prossimo 24 giugno. Si tratta di un evento organizzato per la prima volta in Italia ed è la risposta di un sano e vigoroso attivismo che reagisce: si oppone a questo *trend* crescente di minacce, intimidazioni e violenze attuate nei confronti di donne e uomini che, da Nord a Sud, governano le amministrazioni locali, opponendosi agli interessi della criminalità. È questo un fenomeno, infatti, che non segue la classica e atavica dicotomia che vede il nostro Paese spezzato in due, sebbene la maglia nera di questo primato, sia certamente da attribuire, se così possiamo dire, alla Sicilia, alla Puglia e alla Calabria. Il legislatore, occorre darne atto, ha quindi fatto più che bene a fotografare, isolare e bloccare tutte quelle casistiche che rischiavano di non rimanere sanzionabili dal nostro ordinamento.

Ma oltre a questo importante sforzo, resta quello ancora fondamentale e non derogabile dell'importante presenza dello Stato nei territori perché gli amministratori locali sono al contempo prima espressione e poi anche terminale diretto della presenza dello Stato nei territori e non possiamo continuare ad assistere a fenomeni, giustificati dal cosiddetto riordino secondo mere logiche di *spending review*, di vera e propria ritirata dello Stato dalle località e dai territori che invece necessitano dell'azione preventiva e di deterrenza che appartiene allo Stato.

La recrudescenza, infatti, di tali fenomeni intimidatori cova sotto la cenere di una crisi economica e sociale che la criminalità tende a voler cavalcare o volgere ai propri interessi. Occorre, quindi, continuare a combinare politiche diverse che coinvolgano diversi livelli per arrivare finalmente a debellare questa piaga che avvelena un terminale diretto del nostro ordinamento.

Tutto il lavoro svolto dalla Commissione merita dunque un plauso per aver contribuito non solo ad affermare l'autorità dello Stato ma anche a ricercare gli strumenti per attuare la tutela e la difesa di chi è chiamato ad esercitare le funzioni dello Stato, di chi è chiamato a rappresentarlo. Siamo di fronte ad uno sforzo di sintesi e di saggio bilanciamento che fornisce nuovi strumenti di tutela per quanti rappresentano con notevole coraggio la pubblica amministrazione, l'autorità giudiziaria e gli enti locali, al di là dun-

que dell'ancora perfetibile, a mio avviso, articolo 3, nonostante gli smussamenti cercati con la proposta del relatore.

Per tali motivi dichiaro convinto il voto favorevole mio personale e del mio Gruppo. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e PD*).

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, da un lato devo esprimere soddisfazione per la questione della diffamazione, sulla quale abbiamo presentato emendamenti e avevamo fatto una battaglia anche in Commissione. Lo dico agli amici del Movimento 5 Stelle: quando in Commissione avevo proposto di espungere il reato di diffamazione dal provvedimento, purtroppo tutti hanno votato contro, compreso il Movimento 5 Stelle. Ricordo che la dialettica parlamentare serve anche ad affinare le posizioni e, progressivamente, il voto negativo della Commissione si è trasformato in Assemblea nella convinzione di tutti che la fattispecie della diffamazione dovesse essere espunta. Questo mi sembra un risultato positivo, che ha tenuto conto non solo delle nostre posizioni, ma anche delle reazioni che ci sono state a livello di opinione pubblica e di stampa.

Quindi, da parte mia vi è soddisfazione perché siamo arrivati a un risultato positivo, ma anche insoddisfazione per come il provvedimento esce dal Senato. È stato ricordato - a questo punto devo dare ragione ai colleghi del Movimento 5 Stelle - che la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali si è interessata per mesi a questo tragico fenomeno ed è convenuta all'unanimità sull'esigenza di rafforzare le tutele degli amministratori locali sottoposti direttamente a minacce e intimidazioni e che qualche volta hanno anche perso la vita; ma quante volte la Commissione si è interessata dei parlamentari o dei magistrati? E perché, improvvisamente, le norme a tutela degli amministratori locali esposti vengono estese ai parlamentari e ai magistrati? E come vengono estese?

La nostra preoccupazione riguarda l'introduzione di sanzioni penali che possono diventare liberticide, andando a colpire la libertà di opinione dei cittadini e dei movimenti.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 11,25)

(*Segue GIOVANARDI*). Qui c'è un passaggio molto delicato rispetto al passato. Ricordo che l'articolo 338 del codice penale stabilisce una cosa molto precisa (parliamo della minaccia e lasciamo stare la violenza, su cui siamo tutti d'accordo): «Chiunque usa (...) minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (...) per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività (...)». La disposizione è quindi molto precisa. Noi utilizziamo invece le parole: «alla stessa pena»,

con la conseguenza che è penalmente responsabile anche chi commette la minaccia.

Che cos'è la minaccia? Sono andato a controllare, perché occorre che i colleghi abbiano la consapevolezza di cosa parliamo. Per la Corte di cassazione la minaccia è puntare il dito contro una persona e dirgli: «Te la faccio pagare!» È reato di minaccia dire: «Lei non sa chi sono io». Questa è la minaccia di cui parla il codice penale. Abbiamo previsto che alla stessa pena soggiace chi vuole ostacolare o impedire un atto legislativo e commette il reato anche dopo che l'atto è stato adottato. Ho fatto riferimento ad alcuni comitati organizzati sul territorio che minacciano, a mio parere, dal punto di vista politico dicendo che contestano un certo provvedimento legislativo e dicendo al Governo o a un partito che lo manderanno a casa, gliela faranno pagare e se ne ricorderanno. Secondo la Corte di cassazione tutte queste frasi sono minaccia. Vi è quindi il combinato disposto tra la minaccia, così come interpretata dalla Corte di cassazione, e la disposizione in esame, che stabilisce - questa è la novità - che è penalmente perseguibile chi critica un provvedimento legislativo anche dopo che è stato adottato. In più, abbiamo aggiunto anche la natura ritorsiva nel famoso articolo 3 da cui, per fortuna, abbiamo espunto la fattispecie della diffamazione. Minaccia ritorsiva significa: «Te la faremo pagare, hai assunto un provvedimento che per noi non va bene e quindi te la faremo pagare».

I colleghi dicono che sarà poi la Corte di cassazione a decidere e i magistrati a stabilire se, una volta che sei stato denunciato, la minaccia c'era oppure no (successivamente, sarai poi ad esempio condannato in primo grado e assolto in appello, per poi arrivare alla Corte di cassazione). Noi stiamo però limitando la libertà.

Perché non sono contento? Sono contento per quanto riguarda la diffamazione, ma non era sufficiente l'aggravante per i parlamentari e per i magistrati quando c'è un'aggressione o un danneggiamento (ossia quando c'è veramente un qualcosa di apprezzabile per tutelare la loro libertà o i loro beni)? È stato ricordato l'esempio dell'automobile bruciata; certo che il parlamentare, il magistrato o l'amministratore cui viene bruciata l'auto deve avere una tutela. Ricordo però che anche l'imprenditore a cui bruciano la macchina dovrebbe avere una tutela. Non è chiaro perché il parlamentare debba avere una tutela maggiore in queste situazioni rispetto al cittadino, al commerciante, all'imprenditore ai quali bruciano la macchina o siano vittime di un atto intimidatorio. La tutela si poteva limitare soltanto ad atti quali il danneggiamento o l'aggressione, che sono apprezzabili.

Noi abbiamo fatto un'operazione sull'articolo 3, insieme all'articolo 1, liberticida. Continuiamo a fare dei provvedimenti di legge che estendono una tutela penale e prevedono aggravanti che confinano con il diritto di opinione, con la critica, che può essere sindacale, di un movimento, di un singolo e anche pesante o, può essere una «minaccia politica» che devono essere apprezzate in quanto tali e non con una connotazione penalmente responsabile. Quello che abbiamo scritto nell'articolo 1 riferito alla legislazione, e cioè colpire chi minaccia persino quando il provvedimento è stato già assunto, vuol dire mettersi su un piano pericoloso che già in passato ha visto nor-

me che sono state poi stravolte nella pratica e hanno causato una restrizione della libertà nel nostro Paese.

Queste cose le abbiamo dette e sostenute. Siamo soddisfatti perché almeno sulla diffamazione si è capito che parlare di ritorsione diffamatoria, nel senso che un giornale o un movimento di idee, una forma organizzata possa contestare la bontà o il disvalore di un provvedimento, era un terreno scivolosissimo che avrebbe portato ad un'ulteriore limitazione della libertà. Non siamo soddisfatti per come è stato scritto il provvedimento in esame. Siamo d'accordo con il collega Sisto che dalla Camera ha segnalato dei punti sulla libertà di espressione, un ambito che è sempre stato sacro nel nostro Paese. Mi dovete spiegare perché nel 2016, dopo settant'anni di democrazia e di Costituzione, davanti a un fenomeno di recrudescenza di attentati e di intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, invece di aver dato una risposta in difesa di questi amministratori, ci inventiamo norme penali, aggravanti in difesa dei parlamentari, persino nei confronti di chi minaccia il Parlamento. Ripeto che, se le minacce sono quelle che leggo nei testi della Corte di cassazione - «te la farò pagare» o «lei non sa chi sono io» - e sono reati di minaccia che applichiamo alla critica fatta al Parlamento e ai suoi provvedimenti, stiamo freschi. Ne vedremo delle belle a livello giudiziario e per l'ennesima volta porteremo una dialettica che deve essere parlamentare, tra i cittadini, il Parlamento e i suoi rappresentanti, nelle aule di giustizia.

Non mi sembra questo un grande passo avanti e quindi, per questi motivi, il mio Gruppo si asterrà dal voto su questo provvedimento. (*Applausi del senatore Quagliariello*).

FALANGA (*AL-A (MpA)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A (MpA)*). Signor Presidente, il tema principale che stamattina è emerso in quest'Aula ha sostanzialmente una natura tecnica, ovvero il confronto è stato di natura tecnica, perché sul merito del provvedimento mi pare non vi fossero seri contrasti. Si trattava di stabilire se il disegno di legge fosse stato correttamente immaginato e ideato attraverso un'operazione chirurgica sull'articolo 338, ovvero se invece andava modificato l'articolo 336 del codice penale. Per la verità, il confronto che si è sviluppato, in particolare con le osservazioni proposte dai senatori Palma e Caliando, a me pare un falso problema, perché l'obiettivo e la finalità erano le stesse sia che si fosse intervenuti sull'articolo 338 o sul 336.

Peraltro, la diagnosi differenziale tra questi due articoli è stata già oggetto di esame da parte della Corte di cassazione che sul punto, con una sentenza del 2012, ha ritenuto applicabile la norma di cui all'articolo 338 anche al singolo componente di un corpo politico. Si è voluta fare un'operazione di chiarificazione per evitare ulteriori differenziazioni o diversi orientamenti sul punto.

Io, per la verità, non ho mai amato la pietrificazione del diritto. Sono sempre stato molto distante da ciò che è stato definito l'originalismo, e cioè

la rigorosa e limitata possibilità per l'interprete di interpretare la norma. Un'eventuale cultura di tal genere mi fa venire alla mente addirittura il 533 dopo Cristo, quando Giustiniano promulgò il suo *Digesta*, che, appunto, prevedeva una rigorosa interpretazione. Ma - visto che sorridete, colleghi della Lega - vi ricordo anche il *Code Napoléon*. Napoleone ebbe a dire, leggendo un commento di un giurista: «Il mio codice è perduto». Per finire, addirittura Hitler immaginava un futuro che emarginasse nella maniera più totale i giuristi, cioè coloro che interpretavano la norma. Lo spazio di interpretazione da parte del giudice deve essere il più ampio possibile in una democrazia compiuta.

Nel caso in esame già c'era un orientamento giurisprudenziale che andava nella direzione di ritenere applicabile la sanzione di cui all'articolo 338 del codice penale non già soltanto al corpo politico, ma anche ad ogni suo singolo componente. La senatrice Lo Moro, con la Commissione d'inchiesta, ha ritenuto di consacrare questa condotta nell'ambito dell'articolo 338 e l'operazione chirurgica fatta mi pare non sconcia ma coerente con quanto si sta verificando negli ultimi tempi.

Vedete, il diritto deve essere adeguato. Vi ricordo che nel 1930 venne introdotto nel nostro codice il delitto di atti osceni in luogo pubblico, e quella norma è ancora vigente nel nostro ordinamento. Qualcuno, però, mi deve dire se quello che allora veniva definito e sanzionato come atto osceno è ancora oggi soggetto alla medesima sanzione. Quindi l'interpretazione è necessaria, perché si adegua ai tempi.

Ora, nell'ultimo periodo sono stati posti in essere - e lo abbiamo accertato attraverso la Commissione d'inchiesta - degli atti di intimidazione nei confronti di amministratori locali. Qualcuno dice: che c'entra il politico? Ma se Realacci si reca a Napoli, per effetto della sua tesi di opposizione energica al disegno di legge n. 580 presentato nel 2013, che prevedeva una graduazione nell'abbattimento dei manufatti abusivi, penso che più che di una minaccia egli potrebbe essere addirittura oggetto di atti di violenza, proprio per la sua attività politica. Allora cosa c'entra quanto dice Giovanardi, ossia che il corpo dei parlamentari già gode di tutele? Non c'entra nulla. Se l'attività di un soggetto che fa parte di un corpo politico va a contrastare gli interessi di chicchessia, quel chicchessia ben può compiere atti di intimidazione o di ritorsione nei suoi confronti, e il disegno di legge al nostro esame ha previsto l'uno e l'altro, anche attraverso le aggravanti diseguate.

Il presidente Palma si lascia andare in argomentazioni squisitamente tecnico-giuridico, che sono apprezzabili, per carità. Chi non riconosce al presidente Palma la capacità di parlare di diritto? Egli, però, poi si avvicina alla cultura dell'originalismo, che è stata abbandonata e non ha mai attecchito nel campo del diritto. Ha attecchito di più forse nel campo musicale, dove praticamente l'interpretazione talvolta diventa un qualcosa di filologico. Mi stupisce pertanto che il presidente Palma si abbandoni a delle considerazioni che, per la verità, sono più da aula di giustizia che da Aula del Parlamento.

La nostra volontà di legislatore è stata quella di sanzionare le condotte volte a intimidire e a minacciare e gli atteggiamenti di ritorsione nei confronti di tutti.

A proposito poi dell'emendamento Buccarella, la senatrice Finocchiaro è stata veramente maestosa nell'illustrare le tesi che contrastavano quanto asserito dal senatore. Io mi limito a fare una considerazione molto più semplice: che differenza esiste tra il legislatore nazionale e il legislatore regionale? Se si prevede, cioè, che la norma sia applicabile anche per atti nei confronti del legislatore regionale, non si comprende poi perché si dovrebbe escludere quello nazionale.

Esprimo il mio apprezzamento per la senatrice Lo Moro che, sin dall'inizio di questa legislatura, ha lavorato su detto tema, anche attraverso un'indagine compiuta sul territorio. Il provvedimento in esame non è una leggina che viene fuori per caso, come talvolta accade, ma è frutto di un'attenzione su quanto accade sul territorio; è un'attualizzazione dell'articolo 338 del codice penale; è una puntualizzazione sotto il profilo squisitamente tecnico, per vederlo applicato al di là dell'orientamento giurisprudenziale già apparso all'orizzonte. È stata fatta pertanto un'operazione di tal genere, apprezzabile.

È stato detto - ad esempio dai senatori Caliendo e Palma - che si poteva intervenire sull'articolo 336. Signori, quale sarebbe stata la differenza? Perché intervenire sull'articolo 336 e non sull'articolo 338? Noi dobbiamo mirare allo scopo. Il legislatore deve mirare all'obiettivo e non può lasciarsi andare e astenersi dal voto, perché si voleva che questa previsione fosse inserita nell'articolo 336 piuttosto che nell'articolo 338. Non mi pare autorevole questa posizione, non l'apprezzo e non ritengo di adeguarmi a un siffatto tipo di orientamento.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del mio Gruppo al disegno di legge al nostro esame.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, con un po' di ritardo sui tempi, arriviamo ad approvare un disegno di legge molto atteso. La Commissione parlamentare di inchiesta è stata utilissima al fine di rilevare le carenze di tipo normativo. E grazie proprio all'attività da essa svolta - in tal senso, vorrei ringraziare la Presidente per il lavoro e gli approfondimenti fatti - si è arrivati a esaminare un fenomeno che, per certi versi, sembrava limitato a una parte d'Italia e che invece ormai, quasi proprio come un virus appestante, si sta sviluppando anche su quei terreni dove non si pensava potesse arrivare.

Purtroppo l'intimidazione nei confronti dell'amministratore o dell'organo politico è un fenomeno tristemente diffuso, com'è stato rilevato da dati cui ho fatto riferimento nel corso della discussione generale, che riportano numeri effettivamente preoccupanti e inquietanti.

Anche se, per certi versi, i dati statistici fanno riferimento ad alcune condotte che possono sembrare tipiche - come il proiettile recapitato in busta, ordigni di tipo esplosivo, lettere minatorie, incendi di autovetture - purtroppo esse possono avere dei profili molto ampi, che la Commissione par-

lamentare d'inchiesta ha avuto lo scrupolo di esaminare, per elaborare un disegno di legge che possa comprendere fattispecie che altrimenti non sarebbero punibili. Dobbiamo ricordare in particolare che siffatte intimidazioni vengono rivolte nei confronti dei sindaci, i quali costituiscono la più alta rappresentazione dell'attività politica, se per politica si intende la rappresentanza di un territorio. Il sindaco, oggi, è il vero eroe delle istituzioni, perché si trova a capo di una collettività che da lui esige e pretende la soluzione di problemi per i quali spesso non ha mezzi idonei. Pensiamo dunque al compito elevatissimo di essere il primo sportello di incontro tra il cittadino e l'apparato istituzionale, che parte proprio dal Comune e arriva alle Regioni, fino allo Stato. A questo primo sportello il cittadino si rivolge per chiedere un aiuto e un sostegno; ad esso le imprese chiedono delle soluzioni, che a volte non è in grado di dare, a causa anche dei ripetuti tagli ai trasferimenti in favore dei Comuni e dei legacci del patto di stabilità, che hanno fatto sì che i sindaci si sentano quasi dei commissari del proprio Comune.

Tuttavia, questi uomini che si trovano in prima linea sono fatti oggetto di tutte le forme variegata di minacce e intimidazioni che la mente criminale sa formulare, a volte con grande fantasia. In questo caso parliamo di azioni volte a intimidire al fine di ottenere provvedimenti favorevoli o evitare quelli sfavorevoli. Come ha detto il Presidente Callipo, coordinatore nazionale dell'ANCI giovani, le istituzioni devono essere al fianco dei sindaci, i quali non devono trovarsi soli nell'attività che svolgono, affinché lo stesso apparato statale non venga percepito quasi come un nemico, laddove le istituzioni dovrebbero essere sentite come un punto d'appoggio che agisce in loro favore. In questo senso va la previsione normativa: l'attività dell'amministratore deve essere libera, ma nel senso di perseguire non gli interessi del singolo, bensì l'interesse pubblico. E ciò significa che essa non deve essere sottoposta ad alcuna forma di sollecitazione delittuosa, come la macchina intimidazione.

Ci troviamo dunque di fronte alla formulazione di un disegno di legge che - come abbiamo detto anche in sede di discussione generale - in parte condividiamo. Condividiamo pienamente le previsioni dell'articolo 1, che migliora la portata normativa dell'articolo 338 del codice penale, che già "copre", considerandole fattispecie criminose, le condotte costituenti minacce e violenze nei confronti degli amministratori o degli appartenenti al corpo politico e giudiziario per impedire o turbarne l'attività. Condividiamo altresì il fatto che alla stessa pena, da uno a sette anni, soggiace anche chi commette questi fatti per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, o a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Stiamo dunque parlando di comportamenti che precedono e di comportamenti che seguono i provvedimenti emessi dall'organo amministrativo.

Nutriamo, invece, delle perplessità sul contenuto dell'articolo 3. Non si comprende nemmeno per quale ragione si sia voluto inserire questa norma, che peraltro nel testo originario era del tutto inaccettabile, in quanto faceva riferimento a delle condotte di minaccia, di diffamazione, di lesioni e di danneggiamento nei confronti di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario in conseguenza del proprio mandato. È ovvio che, nonostante l'esito della votazione, dalla lettura di questa norma appari-

va e appare al cittadino esistere quasi una forma di beneficio per chi riveste una carica come quella politica, giudiziaria o di un amministratore, quasi che chi va a violare questi corpi politici o amministrativi debba essere punito ancora più severamente. Il reato va sempre punito e non deve avere rilievo se viene commesso nei confronti di un politico o meno: siamo tutti uguali.

Purtroppo si corre il pericolo che vi possa essere una cattiva interpretazione della norma o, peggio, una sua strumentalizzazione. Nel momento in cui andiamo a votare, infatti, dobbiamo sapere che siamo di fronte a uno Stato, a un apparato anche di tipo giudiziario che, con l'interpretazione - come è stato rilevato anche dal senatore Palma - potrebbe creare delle problematiche in sede applicativa. In realtà già l'articolo 339-*bis* del codice penale prevede delle condotte che possono rientrare nella disciplina di cui all'articolo 338 e in questa forma quasi di duplicazione possono sorgere fortissimi dubbi. E lo stesso ragionamento vale anche quando si deve qualificare una condotta come ritorsiva o no, se rientra o no nell'esercizio del mandato.

Per fugare ogni dubbio a nostro avviso doveva essere integralmente eliminato questo disposto e non solo limitatamente al reato di diffamazione verso il corpo politico. Dobbiamo sicuramente rendere onore al relatore per aver colto l'esistenza di un problema sulla diffamazione nei confronti di un organo politico. Tuttavia, anche tutto il resto mal si sorregge e si inquadra nel sistema. Bastava mantenere la prima parte.

Pur condividendo l'assetto, l'impianto e la volontà sottesa al provvedimento, essendo fermamente convinti che la norma che prevede l'intimidazione nei confronti degli organi amministrativi e dei nostri sindaci debba essere approvata, purtroppo riteniamo il testo ancora inquinato da disposizioni che possono essere male interpretate e strumentalizzate.

Per questa ragione il Gruppo della Lega Nord esprimerà un voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PAGANO (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il provvedimento all'esame dell'Assemblea non può che essere valutato con favore da parte di chi si pone al fianco di quegli esponenti politici, di quei pubblici ufficiali e di quei magistrati che ogni giorno, nelle periferie più o meno estreme di questo Paese, danno forza provvidenziale alla nostra democrazia, respingendo le pressioni di nuovi e vecchi potentati criminali. Sempre più spesso, infatti, i singoli componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario sono fatti oggetto di intollerabili atti intimidatori, semplicemente per aver compiuto il proprio dovere al servizio delle istituzioni, per aver preteso il rispetto della legge, per non aver accettato logiche clientelari o scambio di favori.

Sono circa 1.265 i sindaci che in Italia subiscono minacce durante lo svolgimento del proprio mandato. Sono presi di mira soprattutto i Comuni con piccola e media densità popolare. Sono dati estrapolati da Avviso pubblico e riportati nella relazione conclusiva approvata nel 2015 dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, della quale ho fatto parte. Le Regioni più colpite sono Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna e Liguria. I numeri potrebbero essere ancora superiori se si considerano gli amministratori che non denunciano per timore di ulteriori ritorsioni.

L'Osservatorio nazionale sugli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali, costituito presso il Ministero dell'interno per portare avanti e mettere a frutto il lavoro svolto dalla Commissione di inchiesta, ha completato il monitoraggio delle denunce per tutto il 2014 e ha messo a regime il sistema delle rilevazioni eseguite annualmente ogni 30 giugno e il 31 dicembre tramite le prefetture.

L'analisi dei dati sugli atti intimidatori denunciati dal 2013 al 2015 conferma che il fenomeno riguarda tutta l'Italia. Il 2014 segna il 19,4 per cento di denunce in più rispetto al 2013 (da 674 a 805), mentre nel 2015 si registra una flessione del 23,1 per cento rispetto al 2014 (619 denunce). La cronaca quotidiana registra il vasto repertorio delle minacce agli amministratori locali, che vanno dalle aggressioni fisiche o verbali alle lettere minatorie, dagli avvertimenti via telefono o attraverso i *social media* agli incendi di autovetture, dai danneggiamenti di beni personali sino all'uccisione di animali domestici.

L'ultimo grave episodio in ordine di tempo è stata l'aggressione armata a Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi, che da anni combatte il malaffare e gli interessi malavitosi relativi all'ottenimento e allo sfruttamento illegale di quei territori e delle risorse pubbliche che a essi sono collegate. L'attacco mafioso a colpi d'arma da fuoco è stato respinto grazie alla professionalità e al coraggio degli uomini della scorta del presidente Antoci, a cui va il nostro sentito ringraziamento.

A fronte di questi episodi, le istituzioni non devono far mancare il proprio sostegno concreto e fattivo a chi, per contribuire alla difesa dell'ordine e alla promozione della legalità, subisce minacce o azioni ritorsive. A questo proposito, ancora una volta ricordiamo con soddisfazione la proposta di istituzione di una apposita Commissione d'inchiesta su tale fenomeno, di cui abbiamo apprezzato il lavoro svolto e i risultati prodotti, tra cui il disegno di legge al nostro esame. Un ringraziamento particolare vorrei rivolgere alla senatrice Lo Moro, per il suo impegno e la sua competenza, ma soprattutto per come ha condotto i lavori in Commissione.

Allo stesso modo deve essere accolta con grande favore l'iniziativa del Ministero dell'interno che ha portato - come accennato in precedenza - all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sugli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali. Questo organismo, nato nel 2015, si è riunito per la prima volta nello scorso mese di febbraio e ha visto la partecipazione del ministro Alfano, dei vertici del Dicastero e dei rappresentanti degli enti locali, tra cui i presidenti dell'ANCI e dell'Unione delle Province italiane.

Oltre al ricordato monitoraggio, le attività dell'Osservatorio, finalizzate a proporre azioni mirate ai territori, riguardano gli approfondimenti sulle cause dei fenomeni intimidatori nelle diverse realtà locali. Tali indagini vengono condotte somministrando un questionario impersonale e indiretto agli amministratori locali per «intercettare» la situazione ambientale e il livello di percezione. La vicinanza dello Stato ai rappresentanti delle istituzioni si concretizza anche con l'attivazione, presso le prefetture, di sezioni provinciali dell'Osservatorio, integrate dai vertici territoriali delle Forze dell'ordine, dagli amministratori locali ed eventualmente, a seconda delle situazioni, da rappresentanti di altre istituzioni e associazioni.

Tali iniziative delle istituzioni sono accompagnate da una decisa azione sul campo da parte delle Forze dell'ordine e dei magistrati, come testimoniato dall'operazione coordinata pochi giorni fa dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, che ha colpito con ventidue ordinanze di misure cautelari proprio una cosca mafiosa operante nella zona dei Nebrodi, dedita alle estorsioni, al traffico e allo spaccio di stupefacenti.

A tutto ciò deve corrispondere, tuttavia, un adeguamento della normativa penale, affinché chi combatte ogni giorno la mafia abbia a disposizione strumenti adeguati per reprimere e sanzionare tali condotte. E il disegno di legge in esso è stato disegnato proprio per questo motivo: revisionare il codice penale in modo da innovare le modalità di lotta alla criminalità organizzata e creare nuovi e più efficaci deterrenti contro le violenze ai servitori dello Stato e ai rappresentanti delle istituzioni. Infatti, il disegno di legge fornisce nuovi strumenti di tutela per quanti rappresentano con lodevole coraggio la pubblica amministrazione, l'autorità giudiziaria e gli enti locali, introducendo una opportuna modifica dell'articolo 338 del codice penale, che configura il reato di «violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario», per sanzionare chi si rende autore di tali condotte anche a danno di un singolo rappresentante di queste categorie. Si introduce la possibilità di arresto in flagranza per chi commette tale delitto; si configura quale circostanza aggravante a effetto speciale dei delitti di lesione personale, di violenza privata, di minaccia, di danneggiamento qualora siano commessi come ritorsione contro un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario che adempie al suo mandato, alle sue funzioni o al suo servizio. Infine, si prevede una più efficace salvaguardia dei candidati alle competizioni elettorali locali.

Questo provvedimento rappresenta il necessario complemento normativo delle politiche e degli interventi a sostegno delle istituzioni finora descritti. È un disegno di legge ben strutturato, lineare ed efficace, che fornisce agli operatori dello Stato, che si battono sui territori per il contrasto al malaffare di ogni tipo, gli strumenti e le tutele più utili e adeguate.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Area Popolare. (*Applausi del senatore Torrisi*).

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle avrebbe mille motivi per votare favorevolmente a questo disegno di legge.

Già nella Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali i nostri colleghi hanno condiviso, insieme a tutti gli altri membri, la volontà di licenziare un testo che fornisca finalmente delle misure legislative a tutela dei numerosi episodi intimidatori o ritorsivi in danno degli amministratori locali. Infatti, il titolo stesso del disegno di legge pervenuto all'Aula - occorre ricordarlo - parla di disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali. Avremmo motivo di votare favorevolmente anche perché in Commissione giustizia abbiamo dato, come sempre, il nostro contributo migliorativo. Ancor più in via significativa, anche oggi in Assemblea abbiamo discusso e votato alcuni emendamenti del nostro Gruppo politico. Abbiamo accolto favorevolmente la decisione del relatore e del Governo di espungere il reato di diffamazione tra le ipotesi aggravanti previste dal neo articolo 339-*bis* perché, pur con tutte le considerazioni condivisibili dell'intenzione iniziale, avremmo rischiato comunque di limitare il diritto di critica del cittadino, della stampa, dei giornalisti. Anche questo è stato un gesto migliorativo che abbiamo accolto favorevolmente.

Dal nostro punto di vista, è necessario che la normativa sia approvata al più presto e soprattutto la modifica dell'articolo 338, cioè la tutela anche dei singoli componenti degli organi collegiali politici e amministrativi in modo che essa sia effettiva per un fenomeno che si va diffondendo sempre più. Peraltro, a fronte dell'aumento - volendo parlare anche da un punto di vista meramente di Gruppo politico - del numero di amministratori locali del Movimento 5 Stelle in tutta Italia - non siamo più bravi degli altri - che si trovano spesso a contrastare iniziative dietro le quali spesso si muovono interessi poco trasparenti, abbiamo la voglia di tutelare tutti i rappresentanti del popolo a livello locale. Nel nostro piccolo, considerato il numero di amministratori del Movimento 5 Stelle oggi presenti, già sono accaduti atti intimidatori e ritorsivi. *Nulla quaestio* sul punto.

L'unico argomento che ci mette in difficoltà, che non ha visto la nostra adesione ed è diventato oggetto di attacchi secondo il vecchio mantra della posizione demagogica, riguarda l'estensione dell'aggravante per i reati di violenza privata, minacce, lesioni personali e danneggiamenti anche alla categoria dei parlamentari. La nostra posizione non è dettata da un senso autoflagellante o autopunitivo, cui la presidente Finocchiaro ha fatto riferimento quando ci ha addebitato una posizione demagogica, per colpire preventivamente i parlamentari identificando in loro una casta privilegiata. Oggettivamente - l'ha già detto il collega Cappelletti - non ci risulta che, nell'anno di lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta, sia emerso un fenomeno intimidatorio o ritorsivo nei confronti di parlamentari. Nessun audito ha mai rappresentato questa necessità. E l'esempio fatto dal senatore Palma - ha voluto dare insegnamenti al collega Cappelletti dall'alto della sua esperienza politica e umana - del caso di un esponente politico di primissimo piano sequestrato e poi ucciso, francamente appare assolutamente fuori luogo. Quello è stato un omicidio compiuto da organizzazioni terroristiche,

mentre nel caso in esame stiamo parlando di atti intimidatori o ritorsivi commessi nei confronti di consiglieri comunali e sindaci che hanno il coraggio di prendere decisioni difficili e assumere posizioni magari in contrasto con poteri mafiosi, paramafiosi o collegati con il malaffare. Quindi, l'esempio fatto dal senatore Palma non ha francamente alcuna attinenza con ciò di cui stiamo parlando.

E allo stesso modo non è attinente la sua domanda - posta quando si è rivolto al senatore Cappelletti, in merito al nostro emendamento non accolto - su cosa avremmo nel caso dell'approvazione definitiva delle riforme costituzionali. Avremmo dei parasenatori, in realtà consiglieri regionali, coperti da quella che non è né una immunità, né un privilegio, bensì una aggravante disposta per alcuni reati che questi componenti politici dovessero subire. E il senatore Palma ha detto invece che i parlamentari della Camera rimarrebbero sforniti di questo tipo di tutela.

Anche in questo caso, se dovessimo fare questo ragionamento *a contrario*, dovremmo obiettare che, quand'anche la riforma passasse, quei consiglieri regionali che assumerebbero il ruolo di senatori si troverebbero in una posizione differente rispetto ai loro colleghi che rimarrebbero al Consiglio regionale. Insomma, sono tutte osservazioni che ci hanno convinto a ritenere che l'estensione anche ai parlamentari della tutela dell'aggravante per i reati che dovessero subire è priva di necessità concreta. Fossimo davanti a casi simili, infatti, non ci asterremmo dal considerare la necessità di questo tipo di tutela. Così non è.

Pertanto, pur condividendo l'impianto complessivo, con la modifica dell'articolo 338, e confidando anche che il passaggio parlamentare sia anche più rapido nell'altro ramo del Parlamento, il nostro voto, più per un messaggio politico, sarà di astensione sul provvedimento. E lo sarà proprio per questo aspetto che, pur avendone avuto la possibilità in Aula, con emendamenti che abbiamo proposto, non è stato approvato, ossia quello che estende l'aggravante anche i reati commessi in danno dei parlamentari.

Noi dobbiamo concentrare i nostri sforzi su quello che era l'intento iniziale, quello riportato nel titolo stesso del disegno di legge: tutelare i consiglieri comunali, i sindaci, magari anche i consiglieri regionali, i Presidenti delle Regioni che sono oggetto di atti intimidatori o ritorsivi. Occorre fare quello e basterà. Per il resto, per i motivi che spero di aver brevemente illustrato, il voto del Movimento 5 Stelle sarà di astensione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

ZUFFADA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUFFADA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto desidero anche io, come componente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, congratularmi per l'azione svolta dalla Commissione e, in modo particolare, dalla sua Presidente, la senatrice Lo Moro.

È questo uno dei pochi casi in cui l'attività di una Commissione d'inchiesta ha portato alla nascita di un provvedimento legislativo, nel senso che non solo ha verificato la situazione, ma, a seguito anche delle numerose audizioni fatte, ha concretizzato la sua azione con il giusto riconoscimento del lavoro svolto dagli amministratori locali. Credo che questo sia l'aspetto fondamentale. E ricordo che si tratta di una iniziativa non del Governo, ma del Parlamento. Questa è ancora una volta la dimostrazione, ove ve ne fosse bisogno, che quando c'è una volontà politica, al di là della collocazione di partito, il Parlamento è in grado di legiferare, anche se poi a ciò si è sovrapposto il parere favorevole del Governo.

Vorrei anche ricordare che tutto il Gruppo di Forza Italia ha preso parte all'azione della Commissione d'inchiesta e ha dato il proprio sostegno al disegno di legge, tant'è vero che lo stesso è firmato dai componenti della Commissione d'inchiesta del Gruppo di Forza Italia.

Quello che si presenta oggi e che si è presentato nella Commissione d'inchiesta è un quadro che era ed è a dir poco allarmante di questo fenomeno, che mostra una chiara differenziazione sul piano territoriale, sia in relazione al numero degli episodi avvenuti che all'incidenza dei diversi moventi di azioni intimidatorie. È un problema reale e ampiamente sentito dagli amministratori locali, che hanno chiesto, a più riprese e ormai da troppo tempo, delle misure concrete. Infatti finora abbiamo sempre registrato la vicinanza di tutte le forze politiche, ma non vi è mai stata una manifestazione concreta di vicinanza.

Una delle principali cause del fenomeno delle intimidazioni agli amministratori risiede nel clima di sfiducia, che è sempre più forte, dei cittadini nei confronti delle istituzioni, che è da ricondursi anche ai crescenti problemi economici che il nostro Paese sta ancora, purtroppo, drammaticamente vivendo, così come allo sperpero di denaro pubblico da parte di alcune minoranze di amministratori e di amministrazioni inefficienti, oltre che a fenomeni corruttivi. Allo stesso modo tale fenomeno è dovuto alla paradossale situazione nella quale si trovano a vivere gli amministratori locali, i quali sono investiti di crescenti responsabilità, ma purtroppo sono spesso privati di adeguati poteri e soprattutto di risorse per far fronte ai bisogni dei loro cittadini e dei loro amministrati.

I cittadini, infatti, che si trovano di fronte a queste - in alcuni casi - inerzie dello Stato, arrivano a pretendere che siano gli enti locali, che sono le istituzioni più vicine al cittadino, a risolvere tutti i loro problemi. E nei casi in cui nemmeno i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali sono in grado di dare delle risposte concrete, ciò porta inevitabilmente a una crescita della sfiducia da parte dei cittadini nei confronti degli amministratori locali e quindi, indirettamente, nei confronti della politica.

Negli ultimi quarant'anni sono avvenuti oltre 130 omicidi di amministratori locali. Si ricorda come il periodo peggiore furono gli anni Ottanta, che videro ben 80 morti, in particolare in Sicilia, in Campania e in Calabria. Questo fenomeno purtroppo continua a protrarsi nel tempo. Ancora nel 2013 sono avvenuti gli omicidi di Laura Prati, sindaco di Cardano al Campo (quindi non di un Comune ubicato in Sicilia o in Calabria, ma in alcune delle Regioni più sviluppate da un punto di vista economico), e di Alberto

Musy, consigliere comunale di Torino. Tutti amministratori locali, assassinati o dalla mafia o dalla criminalità, dal terrorismo e addirittura dai propri concittadini che erano arrivati a considerarli come un vero e proprio ostacolo alla loro esigenza e alle loro aspettative.

Il fenomeno delle intimidazioni vede purtroppo un *trend* in continua crescita: nel 2013 e nel primo quadrimestre del 2014 sono stati segnalati oltre 1.200 casi di intimidazione. Le Regioni più colpite sono la Sicilia, la Puglia, la Calabria, la Sardegna e la Liguria, mentre in altre Regioni il fenomeno è quasi inesistente, ma incomincia a manifestarsi in alcune Regioni particolarmente avanzate nel tessuto sociale e economico, come la Lombardia, il Piemonte e il Veneto.

Vi sono diverse forme di intimidazioni ad amministratori locali che vanno da quelle più gravi come incendi di auto o beni privati, utilizzo di armi da fuoco o ordigni esplosivi, aggressioni fisiche, fino a quelle meno gravi, come le lettere e le telefonate minatorie, che però non vanno in alcun modo sottovalutate perché mettono in luce il clima di paura e di incertezza esistente tra gli amministratori.

Vi sono, inoltre, purtroppo, moltissimi casi in cui non vengono denunciati episodi di intimidazione per la paura di possibili ritorsioni e questo incide non soltanto sugli amministratori, ma anche sulle loro famiglie e sui loro cari e magari sulle loro attività di carattere professionale ed aziendale. Questo è il clima in cui vivono le amministrazioni locali. Una quota rilevante delle dimissioni dalla carica è dovuta alle intimidazioni subite. Stiamo parlando di oltre 90 decreti di scioglimento di consigli comunali che hanno come causa intimidazioni o omicidi di amministratori locali.

Come detto, il tutto nasce dalla crisi sempre più profonda del rapporto fiduciario tra cittadini ed eletti, e questa crisi si sostanzia soprattutto nei piccoli Comuni, dando vita ad una vera e propria criminalizzazione degli amministratori locali. Nei Comuni piccoli e medi, infatti, la conoscenza e il rapporto tra l'amministratore e il cittadino sono sempre più stretti.

Come Gruppo di Forza Italia avremmo preferito che le modifiche fossero apportate all'articolo 336 e non già all'articolo 338 del codice penale, come avevano sostenuto i colleghi Caliendo e Palma. Detto questo, appare altresì oggettivo il bisogno di porre un rimedio, e al più presto, a questo problema e di dare la massima tutela possibile agli amministratori locali.

Come detto, il fenomeno delle intimidazioni, delle minacce e delle violenze è stato per troppo tempo sottovalutato e trascurato dalla politica. Chi ne ha pagato le conseguenze sono state persone innocenti che hanno visto completamente rovinata la propria vita avendo l'unica colpa di voler svolgere il proprio lavoro, scelti dai propri cittadini, al servizio della comunità.

È questo il momento di dire basta: che siano le organizzazioni criminali, la criminalità comune o la semplice prepotenza di chi si ritiene al di sopra della legge e delle istituzioni: tutti devono sapere che lo Stato è oggi più vicino ai propri amministratori, a coloro che hanno scelto di servire i propri cittadini e, in buona sostanza, all'intero Paese.

Vorrei fare ora un'ultima considerazione di carattere squisitamente politico: le forze politiche dovrebbero smetterla di porre in risalto solo gli

aspetti negativi degli amministratori locali e della politica in genere. Infatti, dando sempre voce esclusivamente agli aspetti negativi e non ai numerosi aspetti positivi non si fa, secondo me, il bene di questo Paese. Anche oggi è stato così e io personalmente non capisco perché si dice di condividere oltre il 90 per cento dell'impostazione del disegno di legge in esame e poi non per motivazioni di contenuto, ma squisitamente politiche, si prendono posizioni differenti. Non è dividendosi su questi argomenti che si fa il bene del Paese.

Per tutte queste motivazioni, il voto di Forza Italia, al di là delle criticità che ho poc'anzi evidenziato, sarà un voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

LO MORO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il mio Capogruppo che mi ha affidato questa dichiarazione di voto e dico subito che non approfitterò di questa occasione per parlare della relazione perché è stata discussa, è stata approvata, ne hanno parlato in tanti e perché oggi siamo davanti ad un disegno di legge da discutere. Rispetto ai risultati della relazione, voglio solo osservare che alcuni effetti sono stati già raggiunti e si sono colti anche nel dibattito svoltosi in Assemblea su questo disegno di legge.

Qualcuno ha parlato di sindaci eroi. Generalmente ci si è espressi in termini molto positivi nei confronti degli amministratori locali e ciò, probabilmente, per effetto di posizioni politiche dei vari Gruppi parlamentari, ma anche perché la verifica e i risultati dell'inchiesta hanno prodotto una maggiore sensibilità in tutti noi.

Dico questo perché altrimenti non potrei io stessa capire perché, fino a ieri, si ignoravano 132 amministratori uccisi, più 11 parenti, ossia decine e decine di persone che negli ultimi quarant'anni sono morte mentre svolgevano il loro compito sul territorio. Di tutto questo non vi era memoria, se non localmente. Oggi, invece, ci rendiamo conto che il fenomeno è grave e, da questo punto di vista, penso che la relazione e l'inchiesta abbiamo consentito a tutti noi di socializzare una valutazione del fenomeno.

Questo vale per noi, componenti del Senato, ma anche per il Governo, che ha seguito questa vicenda e che già è andato avanti. Infatti, ad esempio, l'aver creato l'osservatorio è un buon segnale. La nascita di questo osservatorio è stata comunicata tempestivamente ed è un buon segnale perché significa che il lavoro che noi, giustamente e correttamente, rivendichiamo come parlamentari non è stato sottovalutato dal Governo.

Passo adesso al disegno di legge. Dico subito che la mia dichiarazione di voto è, ovviamente, finalizzata a preannunciare il voto favorevole del Partito Democratico. Approfitto però della parola per dire che negli interventi svolti si è parlato di criticità, ma in molti casi lo si è fatto in maniera molto generica e inappropriata, anche con riferimento all'articolato, quasi ci trovassimo di fronte non a un disegno di legge, ma a un discorso vago e generico in cui ciascuno possa dire quello che vuole.

Una prima risposta la devo al collega che mi ha chiesto se durante i lavori della Commissione si è mai parlato in termini generali degli atti intimidatori nei confronti della classe politica. L'osservazione è pertinente e, quindi, è mio dovere rispondere. Ricordo a tutti che quella Commissione di inchiesta aveva un obiettivo preciso: indagare il fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Di questo si è occupata nel corso delle audizioni, delle analisi e delle verifiche, anche tecniche, rispetto alle carenze normative in campo penale e non solo.

Devo dire, però, che anche da una lettura superficiale della relazione della Commissione, che è agli atti, si coglie subito che la Commissione ha fatto delle scelte precise a cui bisogna essere conseguenti. La Commissione si è trovata anzitutto di fronte a un bivio, che ci troviamo dinnanzi anche oggi: creare una norma *ad hoc* a tutela degli amministratori locali, oppure, molto più opportunamente, intervenire su una norma desueta? Abbiamo verificato sul campo che esistevano norme che astrattamente riecheggiano e potevano essere applicate, ma ciò non avveniva per un'inappropriatezza del linguaggio. Abbiamo sentito parlare sul campo dell'articolo 336 del codice penale e del perché la magistratura che abbiamo interpellato non abbia ritenuto adeguata quella norma. Abbiamo sentito anche fare riferimento a norme diverse da quelle di cui stiamo parlando. Ci sono stati casi in cui sono stati contestati lo *stalking* e le estorsioni perché c'erano i presupposti. Parliamo di casi in cui sono stati contestati reati molto gravi. Nella maggior parte dei casi abbiamo però trovato magistratura e Forze dell'ordine disarmate anche rispetto alla possibilità di accertare la verità attraverso la collaborazione delle persone offese, che spesso non hanno collaborato perché la mancanza di strumenti ha creato quella sfiducia anche nella possibilità di intervenire a tutela e con applicazione di una legge vigente che ha prodotto non omertà, ma talvolta silenzio e mancanza di coraggio.

Il primo ragionamento che abbiamo fatto è stato quello di non creare nuove norme in una fase di depenalizzazione. Abbiamo scelto così di intervenire su una norma esistente. Nessuno di noi, presidente Grasso, avrebbe scritto oggi «corpo politico, amministrativo e giudiziario». L'articolo 338 è scritto in un'altra fase storica, in un'epoca completamente diversa. Noi però non abbiamo riscritto quell'articolo. Probabilmente nell'ambito di una riforma del codice penale andrebbe attualizzato anche il linguaggio. Noi siamo intervenuti per dire che quando c'è un'intimidazione, ad un componente di quel corpo politico, amministrativo e giudiziario, si applicano le stesse pene. Dunque, non siamo intervenuti a creare un nuovo reato, non abbiamo modificato l'entità delle pene, ma abbiamo soltanto reso quella norma direttamente applicabile, a prescindere da qualsiasi tipo di interpretazione. C'è allora chi ha sostenuto che c'è una differenza di valutazione tra l'articolo 338, che è modificato in maniera adeguata, e l'aggravante. Credo, come ho cercato di dire prima, che una volta che si fa una scelta di questo genere e che l'amministratore locale viene individuato come componente di un corpo politico (a parte il rilievo immediato che non avrebbe senso distinguere a quale corpo politico, perché i corpi politici sono quelli previsti dalla Costituzione, Comuni, Regioni, Parlamento), una volta individuata questa strada, l'articolo 339-*bis* che introduce l'aggravante applicabile soltanto quando l'articolo 338

non è applicabile e quando non sono applicabili fattispecie di reato più gravi, non avremmo potuto che riferirlo allo stesso concetto di componente di corpo politico.

Chi si meraviglia di tutto questo, dimentica che l'articolo 595 del codice penale, la norma che incrimina la diffamazione nella versione attuale, all'ultimo comma, prevede un'aggravante non speciale, ma semplice, proprio per la diffamazione diretta ad un corpo politico, amministrativo e giudiziario. Quindi oggi ci stiamo scandalizzando, molto a sproposito, di una cosa che, a prescindere da questa legge, c'è già. Infatti, la diffamazione aggravata diretta ad un corpo politico amministrativo giudiziario c'è già e nessuno l'ha mai messa in discussione, se non in prospettiva di una riforma.

Cosa concludo allora da questo punto di vista rispetto all'interrogativo? Quando si interviene in un campo così delicato, che ha a che fare con le categorie generali del diritto, lo si fa in maniera accurata. Faccio un riferimento preciso. L'articolo 54 della Costituzione richiede dignità ed onore a chi svolge funzioni pubbliche. Chi svolge funzioni pubbliche è il parlamentare, il sindaco, il consigliere regionale. Non si può distinguere a quale rappresentante del popolo ci si riferisce. Richiede dignità ed onore a tutti i rappresentanti del popolo.

La proposta che noi lanciamo è allora quella di pretendere che a tutti i rappresentanti e gli eletti siano richiesti dignità ed onore, come abbiamo cominciato a imparare e a fare anche in questa legislatura. Al contempo però chiediamo che le persone che lavorano con dignità ed onore e che quindi meritano tutela vengano tutelate.

Tra l'altro, nessuno ha colto un elemento che invece voglio evidenziare: voi avete parlato quasi di un privilegio di questa tutela. Questa tutela viene introdotta per consentire l'utilizzazione di strumenti che sono anche invasivi. Quando, per esempio, un sindaco viene minacciato per fatti che possono essere ricompresi nell'articolo 338 del codice penale, così come riformulato, saranno possibili le intercettazioni telefoniche e le ordinanze di custodia cautelare. Pensiamo al caso di un sindaco non onesto. Oggi si parla di sindaci eroi, ma siamo davanti a 254 Consigli comunali sciolti per mafia; i sindaci non sono tutti uguali, così come non lo sono i deputati e i politici. Noi vogliamo tutelare gli onesti, quelli che fanno correttamente il loro lavoro. Ma ovviamente questi stessi strumenti, utilizzati nei confronti di persone che oneste non sono, finalmente disveleranno le pressioni finalizzate all'intimidazione o alla corruzione, molto prima di quello che fino adesso si è verificato.

Dunque non si tratta di tutelare la casta. Rifiuto questo concetto e credo che non dobbiamo essere demagoghi; di fatto qualcuno lo è e non ci possiamo fare niente. Ma è demagogia dire che un provvedimento che tutela le vittime di un reato tutela la casta, perché al fondo di tutto - checché ne dica chi ha parlato in maniera generica dell'articolo 338, tanto da trasformarlo in un'altra cosa - ci deve essere un'incriminazione sulla base di una fattispecie di reato. Siamo davanti al fatto che il politico di turno (che sarà quasi sempre un amministratore locale, perché è lì che il fenomeno si è registrato) deve essere vittima di un reato. Quindi, di quale casta stiamo parlando, se stiamo parlando di una tutela penale apprestata nei confronti di una vittima

di un reato e, soprattutto, di una persona che è vittima in quanto rappresenta quel pezzo di Stato che spesso è sul territorio? Perché siamo arrivati a questa incriminazione, se non per la considerazione che queste persone, come tutti noi, quelli che hanno una rappresentanza politica, non rappresentano solo se stessi? La propria macchina è un bene privato e il danneggiamento di una macchina che volete che sia; ma danneggiare e incendiare la macchina a un sindaco sarà pure un'altra cosa, se questo atto è finalizzato a turbare l'attività di un'amministrazione? Dunque lo abbiamo codificato come un reato plurioffensivo che anche offende lo Stato. Dobbiamo, infatti, pensare che se le persone di cui stiamo parlando sono sindaci eroi, sono anche rappresentanti dello Stato, come lo siamo noi. Guardate, se c'è qualcuno a cui si applica l'articolo 338 del codice penale senza modifiche è proprio il parlamentare; vi ricordo infatti che, dalla lettura della norma così come è, è prevista l'applicazione al corpo politico, amministrativo e giudiziario o ad una rappresentanza di esso. Il concetto di rappresentanza, sul piano costituzionale, è utilizzato e continuerà ad essere utilizzato anche dopo la riforma solo con riferimento al Parlamento nazionale e, in futuro, alla Camera dei deputati.

Dunque, sono falsi problemi e vorrei condividere con voi la gioia per aver fatto qualcosa di utile, che non risolverà i problemi del territorio, ma che sicuramente potenzierà l'attività di chi deve tutelare la vita democratica dei rappresentanti dei vari territori - e non ho paura di dire - noi compresi. Mi sento, infatti, una persona che, con dignità e onore, svolge un ruolo di rappresentanza politica e se fossi vittima di un reato di questo genere mi sembrerebbe normale essere tutelata. Non è un privilegio essere tutelati, quando si fa il proprio dovere con dignità ed onore, ed è anzi un dovere dello Stato che lo fa, con molto ritardo, ma lo fa.

Ho già dichiarato il voto favorevole del Partito Democratico, ma concludo dicendo ai colleghi che hanno dichiarato l'astensione e, in particolare, ai colleghi del Movimento 5 Stelle che non condivido la loro posizione. Dite che siete d'accordo su questo e quest'altro e poi trovate il cavillo sul fatto che l'articolo 339-bis riguarda i componenti e invece riguardava solo gli assessori, quando l'articolo 338 riguarda le stesse categorie di persone; insomma, perché non vi volete prendere la responsabilità di dire che si può fare politica e avere dignità? (*Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e AP (NCD-UDC) e del senatore Romani Maurizio*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del

disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD e del senatore D'Ascola).*

Appreziate le circostanze, ritengo di anticipare la convocazione della Conferenza dei Capigruppo al termine dei nostri lavori.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, ieri, 7 giugno 2016, è stata annunciata la presentazione del disegno di legge di iniziativa popolare, proposto dall'Italia dei valori: «Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima» (disegno di legge n. 2433). Il disegno di legge n. 2433 presentato e depositato al Senato in data 1° giugno 2016, è accompagnato da 85 plichi, contenenti circa 1.124.960 firme, a sostegno del nostro progetto di legge di iniziativa popolare, stabilendo un *record* per quanto riguarda la quantità di firme e la modalità di raccolta ed evidenziando che i cittadini si attivano su tematiche da loro sentite. Infatti tutto ciò è avvenuto senza alcun tipo o quasi di pubblicità mediatica convenzionale, ma grazie al passaparola, grazie a migliaia di sindaci, che nei propri Comuni hanno messo a disposizione la modulistica scaricata dal sito dell'Italia dei Valori sulla quale poter apporre la firma, e soprattutto grazie alla volontà dei cittadini di partecipare democraticamente a sottoscrivere una legge che porta in sé una tematica molto sentita e percepita, che tocca la sfera personale di molti.

A chiedere un intervento legislativo in materia di legittima difesa sono proprio i cittadini. Non si può passare dalla ragione al torto solo perché ci si difende. Il vero problema non sono le Forze dell'ordine, che si vedono costrette a denunciare, o i giudici che emettono le sentenze; il problema vero è la normativa. Il progetto di legge promosso da Italia dei Valori prevede un inasprimento delle pene da due a sei anni per i ladri e l'introduzione del diritto a difendersi nella propria abitazione, senza quindi rischiare sanzioni, e il divieto di concedere un risarcimento ai malviventi che siano stati danneggiati per legittima difesa.

Questa legge non vuole scatenare pistolieri o un *far west* metropolitano; ma sicuramente si rende necessario assicurare più protezione a chi agisce per difendersi.

Al momento in Commissione giustizia si sta rivedendo il codice penale e di procedura penale. Parallelamente, alla Camera è tornata in Commissione, per essere nuovamente discussa, un'eventuale revisione dell'articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa, peraltro già rivisto nel 2016.

Quindi, auspichiamo che il Ministro competente e i relatori dei provvedimenti in materia penale, sia alla Camera che al Senato, prendano in considerazione quanto scritto nella legge di iniziativa popolare, apportando eventuali correzioni, come richiesto dal disegno di legge in oggetto. Ovviamente noi rappresentanti di Italia dei Valori e promotori di questo disegno di legge di iniziativa popolare spingeremo e cercheremo di percorrere una strada che ci porti ad avere quanto chiediamo.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*Misto-Idv*). Signor Presidente, con questo mio intervento vorrei sollevare l'attenzione dei miei colleghi d'Aula sulla delicata questione delle adozioni internazionali, in particolare quelle del Congo.

C'è un assunto di partenza ed è il seguente: siamo un Paese che è riuscito a portare via dal Congo numerosi bambini, grazie a un sapiente e sensibile lavoro politico. Proprio questo risultato, però, non può e non deve passare in secondo piano, ma soprattutto rischiare di essere adombrato da non sempre fedeli ricostruzioni di cronaca. Insinuare il dubbio che non ci sia differenza tra gli orfanotrofi di Kinshasa e una scuola di polizia, quale quella di Spinaceto, infatti, è ingiusto e scorretto. A tal proposito riprendo un articolo apparso sul giornale "il Fatto Quotidiano", per circostanziare in maniera più netta quanto ho appena asserito. Il quotidiano in questione, il 2 Giugno 2016 scrive testualmente: «Sono atterrati a Fiumicino alle 5,20 del mattino. Fuori era ancora buio. Salendo sull'aereo pensavano forse di essersi lasciati dietro le spalle la durezza degli orfanotrofi di Kinshasa nei quali hanno vissuto due, tre, cinque anni senza aver mai messo piede fuori. Arriva il giorno della liberazione, ma quello che trovano, come prima accoglienza da cittadini italiani, è un furgone della polizia che li condurrà alla caserma Petri di Spinaceto. In attesa del via libera alla consegna.[...] La cronaca di questo calvario è importante. Sembra incredibile, ma lo stesso copione si ripete da tempo, rovinando il momento dell'accoglienza, forse il più delicato dell'intero *iter* adottivo. La Boschi, fresca di delega, la scorsa settimana ha incontrato una delegazione di genitori in protesta e ha speso parole rassicuranti, ma l'ultimo episodio dimostra che il *lifting* non è bastato: anche stavolta il caos ha regnato sovrano. I bimbi da accogliere con premura sono finiti sui furgoni della polizia, stessa sorte ai genitori. Di criminale, però, c'era solo l'indelicatezza delle autorità». Questo è quanto ha scritto «il Fatto Quotidiano».

A questo punto mi chiedo se paragonare le nostre forze di polizia a dei carcerieri che prendono in consegna dei bambini, sottoponendoli a un calvario simile a quello degli orfanotrofi della Repubblica del Congo non sia, *in primis*, ingiusto da parte di chi dovrebbe fare informazione. Permette-

temi però di aggiungere che ritengo più scorretto che noi, in quanto eletti come rappresentanti della Nazione, quindi uomini al servizio dello Stato, accettiamo in silenzio che gli uomini di un organo come la Polizia di Stato vengano ingiustamente accusati di mancanza di umanità e di incapacità a gestire una situazione come quella descritta nell'articolo. Inoltre, avevo ricevuto anche una *e-mail* dei genitori adottivi e adottanti in cui era scritto che essi non avevano capito. Essi dicevano: «Da genitori adottivi e adottanti mai avremmo potuto pensare che si potesse giungere a tanto nella storia delle adozioni internazionali in Italia. Si è toccato realmente il fondo da parte di pochi genitori, su cui nutriamo molti dubbi, circa anche la loro capacità genitoriale, che hanno ritenuto lecito sbattere i propri figli in un video che alimenta una polemica sterile e inutile contro la gestione degli ingressi dei bambini della Repubblica Democratica del Congo, che più hanno sofferto e stanno soffrendo dall'attesa del ricongiungimento con le proprie famiglie. Così come è avvenuto per tutti i bambini entrati in Italia, fino ad adesso, la scelta è dipesa dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) ed è per questo che restiamo ancora più basiti dalla iniziativa dello *staff* della ministra Boschi di voler accogliere in data 25 maggio i rappresentanti di 4-5 famiglie che si celano dietro il Comitato RDC, rappresentanti» solo «di se stessi». Detto questo, essi concludono dicendo che: «Ci sentiamo offesi da questa notizia come da tante altre notizie cui ci hanno abituato in questi mesi determinati giornali, al soldo di alcuni enti restii alla linea di pulizia avviata dalla vice presidente Silvia Della Monica. Per tutte queste ragioni, in qualità di Coordinamento adozioni pulite, che rappresenta la maggioranza delle famiglie della RDC, riteniamo assurda e offensiva questa iniziativa che di fatto, qualora fosse confermata, rappresenterebbe un voltafaccia clamoroso contro coloro che attendono delle adozioni pulite da questo Governo».

Personalmente tifo perché anche gli ultimi 15 bambini che sono in Congo, peraltro in questo momento in condizione di sicurezza a Kinshasa, possano raggiungere i loro genitori adottivi il prima possibile. Credo che a noi non resti altro da fare che cercare la verità, imparare da essa e cercare di difenderla. (*Applausi della senatrice Bencini*).

LUCIDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signor Presidente, sono felice che sia lei a presiedere questa fase dei nostri lavori, perché sto per parlare della situazione drammatica in cui versa la città di Terni, in cui anche lei stesso è stato in visita qualche anno fa.

La rassegna stampa di questa mattina sulla città di Terni parla di una situazione ambientale assolutamente drammatica. Stiamo parlando di un allarme lanciato dall'ARPA, secondo cui la conca ternana è avvelenata. Si leggono infatti i seguenti titoli: «La Conca è velenosa. L'ARPA lancia l'allarme», e poi ancora: «Terni area critica con impatti sanitari» e ancora: «A-

ria e acqua malate nella conca ternana. L'ARPA conferma: nella Conca ternana aria e acqua malate».

Leggo soltanto qualche titolo per farle capire quale sia il livello di allarme presente nella città di Terni. Il titolo riferisce che a Terni sono state inquinate aria, acqua e terra. Manca soltanto il fuoco e abbiamo distrutto tutti gli elementi del nostro ecosistema. In uno di questi articoli è scritto: «Le criticità riscontrate nella conca ternana la rendono assolutamente una zona con rischi per la salute dei cittadini». Vi sono poi dei risvolti drammatici; l'articolo infatti continua nel modo seguente: «In tutto questo marasma, la fortuna di Terni è quella di diventare città nella quale sperimentare nuove tecniche per il monitoraggio dell'inquinamento, dove studiare gli effetti di anni di distruzione del territorio». Io credo che a queste parole noi dobbiamo rispondere con un grido di riscatto per questa città, anche nel silenzio degli altri parlamentari umbri che invito, se le loro poltrone sono ancora belle calde, a venire qui a prendere la rassegna stampa che passo loro molto volentieri.

È notizia di questa mattina un allarme proveniente dalla città di Taranto circa la denuncia per la presenza di polveri di metalli pesanti riscontrata addirittura nei feti di mamme che lavoravano nelle vicinanze dell'acciaieria.

Io sono qui a svolgere questo intervento per dire che probabilmente abbiamo superato il punto di non ritorno; quel punto in cui, per rispondere agli attacchi che subiscono i cittadini, non si può più intervenire soltanto con i comunicati stampa. Segnalo quindi a lei, signor Presidente, questo fatto, chiedendole di farsi carico della situazione e di diffondere questa notizia a tutti coloro che possono contribuire per risolverla. Mi riservo di porre in essere altre azioni, per quanto di mia competenza, per dare un riscatto a questa città che è sotto attacco ambientale. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,45).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (1932)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche all'articolo 338 del codice penale)

1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;

c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».

EMENDAMENTI

1.200

CALIENDO, PALMA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Modifica all'articolo 336 del codice penale)*. - 1. All'articolo 336 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La pena è della reclusione da uno a sette anni se il fatto è commesso per costringere un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, al fine di ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso"».

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: «338 del codice penale», con le seguenti: «336, terzo comma, del codice penale».

1.201

GIOVANARDI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) la parola: "politico", ovunque ricorra, è soppressa».

Conseguentemente, alle lettere a) e c), sopprimere la parola: «politico».

1.202

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «, anche legislativo» inserire la seguente: «regionale».

1.203

GIOVANARDI

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «dopo» fino a: «giudiziario» con le seguenti: «le parole: "politico" e "o giudiziario" sono soppresse e dopo la parola: "amministrativo"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale».

EMENDAMENTI

2.200

GIOVANARDI

Respinto

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «o minaccia».

2.201

GIOVANARDI

Respinto

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «politico» e «o giudiziario».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Non posto in votazione (*)

(Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 339 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 339-bis. - *(Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario).* -- Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 595, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

(*) Approvato l'emendamento 3.300 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo

EMENDAMENTI

3.300/1

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Decaduto

All'emendamento 3.300, al comma 1, capoverso «339-bis», sopprimere il numero: «595».

3.300/2

GIOVANARDI

Decaduto

All'emendamento 3.300, sopprimere il numero: «595».

3.300/3

CAPPELLETTI

Decaduto

All'emendamento 3.300, sopprimere il numero: «, 595».

3.300/4

CAPPELLETTI, SCIBONA (*), MORONESE (*)

Respinto

All'emendamento 3.300, dopo le parole: «ed è commessa» inserire le seguenti: «, per le finalità di cui all'articolo 338,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.300/5

GIOVANARDI

Le parole da: «All'emendamento» a: «la parola: «politico»» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 3.300, al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», sopprimere la parola: «politico» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'aggravante per i delitti previsti dagli articoli 582 e 635 si applica anche se la condotta ritorsiva è connessa ai danni di un componente di un Corpo politico o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

3.300/6

GIOVANARDI

Precluso

All'emendamento 3.300, al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», dopo le parole: «di un corpo», sopprimere: «politico,» e dopo:«amministrativo» sopprimere: «o giudizio».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «politico», nonché le parole: «o giudiziario».

3.300/7

CAPPELLETTI (*)

Respinto

All'emendamento 3.300, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente articolo non si applica in relazione ai componenti delle assemblee legislative nazionali».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Buccarella, Scibona e Moronese

3.300

Il Relatore

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale)*. - 1.

Dopo l'articolo 339 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 339-bis.

(Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 595, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio."».

3.300 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - *(Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale)*. - 1.

Dopo l'articolo 339 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 339-bis.

(Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio."».

3.200

GIOVANARDI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *1.* Dopo l'articolo 339 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 339-bis.

(Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo amministrativo)

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 594, 595 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un

componente di un Corpo amministrativo a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio"».

3.201

GIOVANARDI

Precluso

Sopprimere le parole: «politico» e «o giudiziario» ovunque ricorrano.

3.202

GIOVANARDI

Precluso

Sopprimere la parola: «politico», ovunque ricorra.

3.203

GIOVANARDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis» sopprimere le parole: «582, 610, 612».

3.1

GIOVANARDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», sostituire le parole: «582, 595, 610, 612 e 635», con le seguenti: «582, 610 e 612».

3.204

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, SCIBONA (*), MORONESE (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», sopprimere la parola: «, 595».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.205

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, SCIBONA (*), MORONESE (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», dopo le parole: «se il fatto è commesso», inserire le seguenti: «, per le finalità di cui all'articolo 338,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.206

GIOVANARDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», sopprimere le parole: «politico» e «o giudiziario».

3.207

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, SCIBONA (*), MORONESE (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 339-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente articolo non si applica in relazione ai componenti delle assemblee legislative nazionali».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.200

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, SCIBONA (*), MORONESE (*)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 393-bis del codice penale)

1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: «338, 339,», inserire le seguenti: «339-bis,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.

Approvato

(Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».

EMENDAMENTO

4.200

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, SCIBONA (*), MORONESE (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di altri», con le seguenti: «di uno o più candidati».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.200

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, SCIBONA (*), MORONESE (*)

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali)

1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'Interno le modalità di istituzione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;

b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;

c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni.

2. L'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, sono quelle definite con decreto del Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

3. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane e strumentali esistenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.0.200 (testo 2)

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, SCIBONA, MORONESE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali)

1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;

b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;

c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.201

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, SCIBONA (*), MORONESE (*)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è esteso agli amministratori locali vittime di atti intimidatori, a ristoro dei danni patrimoniali subiti.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con Conferenza Stato Città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

GIOVANARDI

Ritirato

Sostituire il titolo con il seguente:

«Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali» .

Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1932 e sui relativi emendamenti**

La 1ª Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.0.200 e 4.0.201, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.201, mentre sull'emendamento 4.0.200 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: "al comma 3 la parola: "esistenti" è sostituita dalle seguenti: "e finanziarie già previste a legislazione vigente".

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n.1932. Em. 1.200, Caliendo e Palma	197	196	038	032	126	099	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 1.201, Giovanardi	210	209	002	004	203	105	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 1.202, Cappelletti e altri	208	207	011	034	162	104	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 1.203, Giovanardi	209	206	003	003	200	104	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n.1932. Articolo 1	215	214	003	210	001	108	APPR.
<u>6</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 2.200, Giovanardi	220	219	002	004	213	110	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 2.201, Giovanardi	220	218	002	002	214	110	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n.1932. Articolo 2	220	218	002	213	003	110	APPR.
<u>9</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 3.300/4, Cappelletti e altri	222	221	033	050	138	111	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 3.300/5 (1a parte), Giovanardi	224	223	036	005	182	112	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 3.300/7, Cappelletti e altri	221	217	005	044	168	109	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 3.300 (testo 2), il Relatore	230	229	048	179	002	115	APPR.
<u>13</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 3.0.200, Cappelletti e altri	226	224	025	198	001	113	APPR.
<u>14</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 4.200, Cappelletti e altri	222	221	003	043	175	111	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n.1932. Articolo 4	230	229	003	225	001	115	APPR.
<u>16</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 4.0.201, Buccarella e altri	225	223	004	055	164	112	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n.1932. Em. 4.0.200 (testo 2), Buccarella e altri	193	186	004	163	019	094	APPR.
<u>18</u>	Nom.	DDL n.1932. Votazione finale	224	223	043	180	000	112	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto	(V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Aiello Piero	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F		C	F	C	F	F
Airola Alberto														F	F	F	F	A
Albano Donatella	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F
Albertini Gabriele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alicata Bruno	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	C	F
Amati Silvana									C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Amidei Bartolomeo	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	C	F
Amoruso Francesco Maria	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		
Angioni Ignazio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Anitori Fabiola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Aracri Francesco	F	F	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	F	C	A	C	C	
Arrigoni Paolo	A	C	A	C	F	C	C	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	A
Astorre Bruno	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C		F
Augello Andrea												A	A	A	C	F	A	A
Auricchio Domenico	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	R	F	F	C	F	C	F	F
Azzollini Antonio																		
Barani Lucio							C	F						C	F	C		F
Barozzino Giovanni	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
Battista Lorenzo	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Bellot Raffaella	A	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Bencini Alessandra	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Berger Hans														C	F	C	F	F
Bernini Anna Maria																		F
Bertacco Stefano	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	C	F
Bertorotta Ornella	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Bertuzzi Maria Teresa	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Bianco Amedeo	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Bianconi Laura	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bignami Laura																		
Bilardi Giovanni Emanuele	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F		C	F	C	F	F
Bisinella Patrizia		C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Blundo Rosetta Enza												F	F	F	F	F	F	A
Bocca Bernabò	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	F	C	F	C	F	
Boccardi Michele	F																	
Bocchino Fabrizio																		
Bonaiuti Paolo																		
Bondi Sandro																		
Bonfrisco Anna Cinzia																		
Borioli Daniele Gaetano	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Bottici Laura																		
Brogli Claudio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Bruni Francesco	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	F	F	C	F	C		F
Bubbico Filippo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Buccarella Maurizio	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Buemi Enrico	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Bulgarelli Elisa												F	F	F	F	F	F	A
Calderoli Roberto	A	C	A	C	F	C	C	F	F	A	F	A	F	C	F	F	F	A
Caleo Massimo									C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Caliendo Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Campanella Francesco												C	F	F		F	F	F
Candiani Stefano	A	C	A	C	F	C	C	F									F	A
Cantini Laura	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Capacchione Rosaria	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto	(V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Di Biagio Aldo	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Di Giacomo Ulisse	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Di Giorgi Rosa Maria	C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Di Maggio Salvatore Tito																					
Dirindin Nerina	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Divina Sergio	A	C	A	C	F	C	C	F	F	C	F	A	F	C	F	F	F	F	F	A	
D'Onghia Angela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Donno Daniela		C	F	C	F	C	C	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F		
Endrizzi Giovanni										F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	
Esposito Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Esposito Stefano	C	C	C	C	F	C	C	F											F	F	
Fabbi Camilla	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Falanga Ciro	C	C	C	R	F	C	C	F		C	C	F									
Fasano Enzo																					
Fasiolo Laura	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C				F	
Fattori Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Fattorini Emma	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C				F	
Favero Nicoletta	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Fazzone Claudio	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	F	C	F	C	R			F	
Fedeli Valeria	C	C	C	C	F	C	C	F		C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Ferrara Elena	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Ferrara Mario																					
Filippi Marco	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Filippin Rosanna	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C				F	
Finocchiaro Anna	C	C	C	C	F	C			C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Fissore Elena	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C					
Floris Emilio																					
Formigoni Roberto	C	A	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C				F	
Fornaro Federico	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Fravezzi Vittorio	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Fucksia Serenella																					
Gaetti Luigi	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	
Galimberti Paolo																					
Gambaro Adele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Gasparri Maurizio																				F	
Gatti Maria Grazia	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Gentile Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Ghedini Niccolò																					
Giacobbe Francesco	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Giannini Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Giarrusso Mario Michele																					
Gibiino Vincenzo																					
Ginetti Nadia	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C									F	F	
Giovanardi Carlo	F	F	C	C	C	F	F	C	A	F	C	A	C	C	F	A	A	A	A	A	
Giro Francesco Maria									A	A	C	A		C	F	C	C	A			
Giroto Gianni Pietro																				A	
Gotor Miguel																				F	
Granaiola Manuela	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Grasso Pietro																				P	
Gualdani Marcello	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C				F	
Guerra Maria Cecilia	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Guerrieri Paleotti Paolo	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	
Ichino Pietro	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto (R)=Richiedente la votazione e non votante	(V)=Votante															
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Idem Josefa	C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F
Iurlaro Pietro			C	F	C	C	F	C	C			F	F	C	F	C		F
Lai Bachisio Silvio	C	C	C	C	F	C	C	F	C		C	F	F		F	C	F	
Langella Pietro									C	C	C	F	F	C	F	C	F	
Laniece Albert	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Lanzillotta Linda	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F
Latorre Nicola		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F		F	C	F	F
Lepri Stefano	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Lezzi Barbara	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Liuzzi Pietro	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	A	A	F	A	F	C		F
Lo Giudice Sergio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Lo Moro Doris	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Longo Eva	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Longo Fausto Guilherme	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Lucherini Carlo	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F
Lucidi Stefano	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F		A
Lumia Giuseppe	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Malan Lucio	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	C	F
Manassero Patrizia	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Manconi Luigi																		
Mancuso Bruno	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F		F	F	C	F	F
Mandelli Andrea	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	F	F
Mangili Giovanna	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Maran Alessandro	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C				C	F	C	F	F
Marcucci Andrea	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Margiotta Salvatore	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F
Marin Marco						C	C	F	A	A	C	A	A					F
Marinello Giuseppe F.M.																		
Marino Luigi	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F		F	F
Marino Mauro Maria	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		F	F					F
Martelli Carlo		C		C	F	C	R	R	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Martini Claudio																		F
Marton Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano		C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	
Matteoli Altero																		
Mattesini Donella	C	C			F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Maturani Giuseppina	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Mauro Giovanni	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	C	F
Mauro Mario									F	F	C	A	F		F			
Mazzoni Riccardo	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Merloni Maria Paola	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		
Messina Alfredo	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A						
Micheloni Claudio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Migliavacca Maurizio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Milo Antonio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C		F	C	F	C		F
Mineo Corradino																		
Minniti Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Minzolini Augusto									A	A	C	A	A	C	F	C		F
Mirabelli Franco	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Molinari Francesco	A	C	A		F	C	C	C	C		C		F	F	F	A	F	F
Montevecchi Michela																		
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto	(V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Moronese Vilma	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Morra Nicola											F	F	F	F	F	F		
Moscardelli Claudio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F	F
Mucchetti Massimo	C	C	C	C	F	C	C	F			C	F	F		F	C	F	F
Munerato Emanuela	A	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Mussini Maria	A	C	F	C	F	C	C	F		C	C	F	F	F	F	F		F
Naccarato Paolo	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	R	F
Napolitano Giorgio																		
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	A	C	F	C	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F			A
Olivero Andrea	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Orellana Luis Alberto	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Orrù Pamela Giacomina G.	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Padua Venera	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Pagano Giuseppe	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	F	F
Pagliari Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Paglini Sara	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Pagnoncelli Lionello Marco	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	
Palermo Francesco	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Palma Nitto Francesco	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F			
Panizza Franco	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Parente Annamaria	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Pegorer Carlo	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Pelino Paola	F	C	C	C	F	C	C	F			C	A	F	C	F	C	C	F
Pepe Bartolomeo		C	F	A	F	A	A	F	F	C	A	A	F		F	F	F	A
Perrone Luigi	F		C	C	F	C	C	F	A	A	C	C	F	C	F	C		F
Petraglia Alessia	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
Petrocelli Vito Rosario	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Pezzopane Stefania																		
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico									C	C	C	F	F	C	F	C	F	
Piccoli Giovanni	F	C	C	C	F	C	C	F	A		C	A	A	C	F		C	F
Pignedoli Leana	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
Puglia Sergio	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A
Puglisi Francesca	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	
Puppato Laura	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F
Quagliariello Gaetano																		A
Ranucci Raffaele	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Razzi Antonio	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	C	F
Repetti Manuela	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		
Ricchiuti Lucrezia	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	
Rizzotti Maria									A	A	C	A	A	C	F	C		A
Romani Maurizio	C	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Romani Paolo												A					C	
Romano Lucio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F
Rossi Gianluca	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Rossi Luciano	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Rossi Mariarosaria																		
Rossi Maurizio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	F

638ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

8 Giugno 2016

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto	(V)=Votante (R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ruta Roberto																					
Ruvolo Giuseppe	A	A	A	R	A	C	C	F													F
Sacconi Maurizio																					
Saggese Angelica																					
Sangalli Gian Carlo	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Santangelo Vincenzo	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Santini Giorgio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C					F
Scalia Francesco	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Scavone Antonio Fabio Maria	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		F	F	C	F	C					
Schifani Renato														F	F						F
Sciascia Salvatore																			C	C	F
Scibona Marco	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
Scilipoti Isgrò Domenico		C	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	R	R	R	R	R	A
Scoma Francesco	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	F	C	F	F	F
Serafini Giancarlo	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	C	C	F		F
Serra Manuela					F	C	C	F	F	C	F	F	F								A
Sibilia Cosimo	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	C	C	F		F
Silvestro Annalisa	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Simeoni Ivana		C	F	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F				
Sollo Pasquale	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Sonego Lodovico	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C					F
Spilabotte Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sposetti Ugo	C	C	C	C	F	C	C	F													
Stefani Erika	A	C	A	C	F	C	C	F	F	C	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A
Stefano Dario	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	F	F					F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Tarquinio Lucio Rosario F.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Taverna Paola																					
Tocci Walter		C	C	C	F	C	C	F		C											
Tomaselli Salvatore		C	C	C	F	C	C	F	C	C		F	F	C	F	C					F
Tonini Giorgio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Torrisi Salvatore	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Tosato Paolo	A	C	A	C	F	C	C	F	F	A	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	A
Tremonti Giulio																					
Tronti Mario						C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C					F
Turano Renato Guerino	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Uras Luciano	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F				
Vaccari Stefano	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Vacciano Giuseppe	A	C	F	C	F	C	C	F	F	C	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Valdinosi Mara	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Valentini Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vattuone Vito	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Verdini Denis																					
Verducci Francesco		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Vicari Simona	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
Viceconte Guido										C	C	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F
Villari Riccardo	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	F	C	F	C	F				
Volpi Raffaele	A	C	F	F	F	C	C	F	F	C	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Zanda Luigi					F	C	C	F	C	C		F	F		F	C	F	F	F	F	F
Zanoni Magda Angela	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Zavoli Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zeller Karl		C	C	C	F	C	C	F			C	F	F	C	F	C					F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zin Claudio	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	A	F
Zizza Vittorio	F	C		C	F	C	C	F	A	A	C	C	F	C	F	C	F	F
Zuffada Sante	F	C	C	C	F	C	C	F	A	A	C	A	A	C	F	C	C	F

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1932:

sull'emendamento 2.200, la senatrice Nugnes avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.300/7, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Bianconi, Bubbico, Caliendo, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Compagna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gambaro, Gentile, Lezzi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pagliari, Piano, Pizzetti, Rubbia, Spilabotte, Tarquinio, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, per attività della 3ª Commissione permanente; Stucchi, Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 6 giugno 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 - le proposte di nomina del professor Fabio Beltram e della professoressa Maria Luisa Meneghetti a componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) (rispettivamente, n. 70 e n. 71)

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il termine del 28 giugno 2016.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 24 maggio 2016, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 18 aprile 2016, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 180*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 7 giugno 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i seguenti atti:

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (COM (2016) 369 definitivo);

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (COM (2016) 370 definitivo);

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE (COM (2016) 371 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, i predetti atti sono deferiti alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato su di essi entro il termine del 14 luglio 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte su tali atti alla 8ª Commissione entro il 7 luglio 2016.

Mozioni, opposizione di nuove firme

Il senatore Maurizio Rossi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00580 della senatrice De Petris ed altri.

Mozioni

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

due terzi di insegnanti abilitati della seconda fascia di istituto non saranno stabilizzati con il nuovo concorso e, oltre a essere loro preclusa l'assunzione a tempo indeterminato, verrà loro presto negata anche la possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato, pur avendo maturato diversi anni di esperienza, che a questo punto rischia di andare dispersa;

le graduatorie ad esaurimento (GAE) degli insegnanti precari, stando al Consiglio di Stato, sono liste a titolo concorsuale e questo dovrebbe valere anche per le graduatorie di istituto (GI) alla luce della sentenza n. 7773 del 15 febbraio 2012 del Consiglio di Stato, sez. VI, ribadito anche dalla sentenza n. 5795 del 24 novembre 2014;

quando le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie "ad esaurimento", si sarebbe dovuto prevedere quantomeno la possibilità per i docenti delle GI di iscriversi a concorsi con cadenza almeno triennale e con un numero di posti a bando in grado di garantire un'adeguata immissione in ruolo di abilitati, mentre è stato bandito un solo concorso a cattedra per un numero di posti esiguo, tanto che nemmeno il piano straordinario di assunzioni è stato sufficiente a diminuire le supplenze nella scuola italiana;

il nuovo concorso, com'è noto, non coprirà l'intero fabbisogno e agli insegnanti abilitati presenti in seconda fascia di istituto continua a essere negata la possibilità di assunzione per scorrimento di graduatoria, poiché potranno entrare in ruolo solo attraverso il concorso, mentre continuano a essere assunti a tempo determinato per svolgere lo stesso lavoro, cosa peraltro praticabile solo fino al raggiungimento dei 36 mesi di servizio,

impegna il Governo a definire azioni precise atte a garantire un futuro, in troppi casi attualmente negato, ai docenti abilitati della seconda fascia di istituto.

(1-00589)

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

allo scadere della graduatoria, nel 2017, la terza fascia di istituto degli insegnanti precari sarà aggiornata per chi ne fa parte e chiusa a nuovi in-

gressi e, in assenza di misure transitorie (la possibilità di abilitarsi), gli iscritti saranno tenuti in un limbo lavorativo, per poi essere "spazzati via" dal limite dei 36 mesi per il rinnovo dei contratti a tempo determinato, previsto dalla legge n. 107 del 2015 ("Buona scuola"), anche se svolgono un servizio identico per mansioni e responsabilità a quello dei colleghi di ruolo;

per questi insegnanti servirebbe quindi un nuovo percorso abilitante speciale (PAS), in quanto tale percorso, a differenza del tirocinio formativo attivo (TFA), non prevede numero chiuso e comprende tutte le classi di concorso (anche gli insegnanti tecnico-pratici), non trattandosi di una sanatoria, bensì di un atto che, stando alla direttiva 2005/36/CE, spetterebbe di diritto a coloro che hanno maturato 3 anni di servizio in 10 anni (180 giorni per 3 anni);

gli interessati hanno approntato i ricorsi per la richiesta di un nuovo PAS, da avviare con decreto d'urgenza per chi ha maturato 180 giorni di servizio per 3 anni (e addirittura c'è chi lo chiede per 180 giorni per 2 anni) o, in alternativa, per l'ingresso della terza fascia con servizio nel terzo ciclo TFA in soprannumero;

le abilitazioni all'estero hanno più che dimezzato il prezzo, in quanto con 5.000 euro (alloggio compreso) è possibile abilitarsi in 6 mesi, ottenendo un punteggio superiore al PAS e senza dover effettuare riconoscimenti in Italia;

senza contare che, ancora più temibile per l'amministrazione, visti i risvolti economici, potrebbe rivelarsi la citazione per danni,

impegna il Governo ad adottare, con urgenza, un decreto che proroghi i termini del provvedimento sui percorsi abilitanti speciali (PAS) per gli insegnanti con adeguati livelli di esperienza, dal momento che il limite non è perentorio e che lo stesso TFA, descritto come transitorio, di fatto è consolidato, non essendo ancora attuato il decreto ministeriale n. 249 del 2010 che prevede le magistrali abilitanti.

(1-00590)

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO - Il Senato,

premesso che:

l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con le percentuali previste dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1.443 euro mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione. Su un totale di 16.533.152 pensionati, ne sono stati esclusi dalla rivalutazione 5.242.161, un pensionato su 3, secondo quanto riportato dall'INPS, casellario centrale dei pensionati al 31 dicembre 2012;

la Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 2015, n. 70, ha dichiarato: «l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento"»;

per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquisito retroattivamente il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: a) il pagamento degli arretrati, con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione; b) il ricalcolo della pensione a valere sui trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;

successivamente alla richiamata sentenza n. 70 del 2015, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 21 maggio 2015 n. 65, recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, procedendo, mediante l'articolo 1, comma 1, ad una parziale restituzione degli arretrati e ad una limitata ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;

in concreto gli importi restituiti oscillano tra lo zero e il 21 per cento di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79 per cento e al 100 per cento per le pensioni superiori ai 2.810 euro mensili lordi;

in base al provvedimento del Governo gli arretrati liquidati nel cedolino pensione di agosto 2015 hanno oscillato tra i 150 e gli 800 euro (niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), con l'ingannevole descrizione "Credito sentenza C.C. 70/2015", non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65;

come espressamente dichiarato dall'INPS con la circolare 25 giugno 2015, n. 125: «Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013». Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25-bis e 25-ter, del decreto-legge n. 201;

l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento e per il 2016 nella misura del 50 per cento dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli

scaglioni, ammonta al 40 per cento, al 20 per cento o al 10 per cento, rispettivamente del 2,7 per cento per il 2012 e del 3 per cento per il 2013);

l'effetto trascinarsi implica che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepiscono, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi; circa 330 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 euro mensili lordi);

trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione (diritti "quesiti" o "acquisiti") il decreto-legge n. 65 è irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati, sia per quanto riguarda la ricostituzione; considerato che:

come rileva la Corte costituzionale al paragrafo 10 della citata sentenza n. 70, sono «stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» ed è stato disatteso «il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.»;

l'INPS con messaggio del 12 giugno 2015, n. 004017, ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale, specificando «Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato». Con detta comunicazione l'INPS di fatto si sostituisce pericolosamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" all'articolo 15, comma 1, primo periodo, precisa che "Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". L'INPS, con il suo messaggio dunque si appropria del ruolo del Ministero in relazione alla verifica della validità delle operazioni ai fini del finanziamento pubblico, che come noto viene autorizzato dal medesimo Ministero solo a valle dell'attività di accertamento sul territorio svolta dai propri ispettori;

nonostante ciò, i patronati si stanno attenendo alle disposizioni avute dall'INPS, non provvedendo a tutelare gli interessi della parte debole, cioè i pensionati, soggetti verso i quali dovrebbero avere specifiche attenzioni e vocazioni, con grave pregiudizio per i principi fissati dalla citata legge n. 152;

sebbene il provvedimento di cui al decreto-legge n. 201 abbia lasciato indenni i 2 terzi dei beneficiari di trattamenti pensionistici, è ragionevole presumere che una fascia consistente di popolazione e di famiglie possa comunque essere messa in difficoltà dalla deindicizzazione totale delle pensioni di importo pari o superiore a 3 volte il minimo INPS;

si rileva la non congruenza tra la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 e le disposizioni di cui al decreto-legge n. 65;

la parziale ottemperanza della sentenza è stata motivata con la difficile situazione della finanza pubblica e con la necessità di mantenere gli equilibri di bilancio;

considerato inoltre che:

a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 65, la Corte dei conti delle Marche, seguendo la linea già tracciata dalla Corte dei conti dell'Emilia-Romagna, e dai Tribunali di Palermo e Brescia, ha accolto, con ordinanza, il ricorso di un cittadino contro l'INPS, e sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 65 in quanto appare confliggere con gli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 57 della Costituzione nonché con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione rispetto all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 1 del protocollo addizionale di detta convenzione ratificata e resa esecutiva con la legge n. 4 agosto 1955, n. 848;

dal Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 marzo 2016 si apprende che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato, con il voto favorevole di tutti i gruppi, la mozione n. 228 del 2 marzo 2016, che impegna la Giunta regionale ad esercitare ogni utile pressione sul Governo, affinché venga data piena e concreta applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, riguardante i pensionati italiani, con importo pensionistico mensile lordo superiore a 3 volte la pensione minima;

il testo della mozione appare pienamente condivisibile in quanto le sentenze della Corte costituzionale devono trovare piena attuazione ai sensi dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione;

il decreto-legge n. 65 emanato successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, teso a disapplicare o applicare solo parzialmente detta sentenza, rappresenta un *escamotage* pericoloso che mina la fiducia che i cittadini devono avere nello Stato, nei suoi organi costituzionali e nelle istituzioni;

ritenuto infine che:

occorre innalzare il livello della tutela per i pensionati al di sotto di un determinato livello di reddito, il cui assegno pensionistico non appare più sufficiente a garantire loro una vita dignitosa, mediante un adeguamento strutturale al costo reale della vita delle pensioni minime di cui all'articolo 38, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, che per effetto di detta norma aumentarono dal 1° gennaio 2002 dai precedenti 392,69 euro al mese a 516,46 euro al mese;

l'aumento dei trattamenti pensionistici al minimo, come determinato dalla citata legge n. 448, dopo 14 anni, ovvero dopo l'ultimo aumento voluto dal Governo Berlusconi, è stato solo parzialmente e minimamente aggiornato all'inflazione non considerando, soprattutto nell'adeguamento periodico, il reale costo della vita che incide in modo sempre più evidente sul potere d'acquisto dei pensionati, aggravato dal 2008 dalla crisi economica che tuttora permane,

impegna il Governo:

1) ad intervenire già in sede di predisposizione della legge di stabilità per il 2017, pur con un criterio di gradualità e tenuto conto degli obiettivi di

finanza pubblica, al fine di dare piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, prevedendo, a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico, con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi;

2) a garantire agli istituti di patronato legittimati ad operare, in base alla legge 30 marzo 2001, n. 152, la piena tutela degli interessi della parte debole, cioè i pensionati, secondo i principi e i criteri fissati dalla citata legge e dalle successive normative in materia, ovvero accertare attraverso il Ministero del lavoro l'illegittimità della comunicazione INPS n. 004017 del 12 giugno 2015, e darne immediata comunicazione agli istituti di patronato al fine di permettere il normale svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente e nell'interesse della tutela da loro garantita ai diritti dei pensionati e la conseguente valorizzazione delle attività svolte dagli stessi istituti di patronato nell'ambito di quelle previste nella tabella A, allegata al decreto ministeriale 20 febbraio 2013;

3) a riformare il sistema pensionistico secondo le caratteristiche del mercato del lavoro di oggi, mettendo in sinergia le politiche a favore dell'occupazione, delle imprese e delle famiglie, prevedendo: versamenti effettuati sulla base di un'aliquota contributiva uniforme pari al 25-26 per cento, per dipendenti e autonomi, che diano luogo ad una pensione obbligatoria di natura contributiva; l'istituzione di un trattamento di base, uguale per tutti e ragguagliato all'importo dell'assegno sociale da adeguarsi con cadenza periodica al costo della vita, finanziato dalla fiscalità generale, che agisca a suo tempo da base per la pensione contributiva e svolga una funzione inclusiva per coloro che non hanno potuto assicurarsi un trattamento pensionistico contributivo; il finanziamento di un'eventuale pensione complementare dove il lavoratore possa optare per il versamento volontario della corrispondente quota contributiva di alcuni punti non versata alla previdenza obbligatoria, come definito dall'articolo 24, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 201, individuando nel contempo meccanismi compensativi, in qualche modo retroattivi, per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS;

4) ad aumentare, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica ed in relazione al reale costo della vita, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 38, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive integrazioni e modificazioni;

5) a ridurre, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica ed in modo graduale, la tassazione sui trattamenti pensionistici minimi, o comunque inferiori a quelli sino a 3 volte il minimo, al fine di consentire un effettivo recupero del potere di acquisto dei percipienti l'assegno previdenziale, in relazione all'andamento reale del costo della vita.

(1-00591)

Interrogazioni

ANGIONI, AMATI, ASTORRE, Stefano ESPOSITO, PEGORER, D'ADDA, LAI, DALLA ZUANNA, FRAVEZZI, PEZZOPANE, LIUZZI, MOLINARI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 ed i 24 anni risulta nel marzo 2016 pari al 36,7 per cento, in calo dell'1,5 per cento rispetto al mese precedente. Nella stessa fascia di età, il tasso di occupazione è cresciuto dello 0,2 per cento, ma, al contempo, è aumentata della stessa percentuale l'inattività. Nella classe di età tra i 25 e i 35 anni si registra, invece, un calo sia del tasso di occupazione che di quello di inattività (pari allo 0,1 per cento), mentre il tasso di disoccupazione è salito dello 0,4 per cento;

il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, attuando la delega conferita al Governo dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, ha disciplinato l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni. L'elemento fondamentale e giustificativo del contratto rimane la formazione del lavoratore, a carico del datore di lavoro;

gli articoli da 41 a 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, hanno successivamente riscritto il testo unico dell'apprendistato del 2011, confermandone la natura di "contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione", ma modificando in maniera sostanziale l'articolazione delle tre tipologie contrattuali. È stata inoltre introdotta la possibilità di assumere senza limiti di età;

considerato che:

i dati statistici rivelano un considerevole calo dell'applicazione di tale contratto, causato sia, per gli anni 2015 e 2016, dalle misure di defiscalizzazione contributiva applicabili al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, sia, e in misura maggiore, dalla predilezione per il contratto di tirocinio formativo, strumento di inserimento lavorativo più duttile e caratterizzato da vincoli normativi meno cogenti;

sebbene la riforma si inserisca nel quadro strategico proposto dall'Unione europea, attraverso l'alleanza europea per l'apprendistato, con l'obiettivo di contrastare la disoccupazione giovanile del nostro Paese e di introdurre una formazione professionale che sia compatibile con le richieste del nostro mercato del lavoro, le percentuali di applicazione del contratto sono ancora distanti da quelle degli altri Paesi europei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che con la recente riforma non siano state ancora del tutto superate le criticità relative al contratto di apprendistato che ne limitano di fatto l'applicazione;

se siano in fase di studio misure normative o d'incentivo al rilancio dell'apprendistato per fare in modo che diventi il principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani del nostro Paese.

(3-02910)

SERRA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MANGILI, BUCCARELLA, DONNO, MORONESE, PAGLINI, SANTANGELO, GIARRUSSO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

da notizie apprese dall'"Unione Sarda" del 26 maggio 2016 risulta agli interroganti che l'Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari sarebbe coinvolta in una vicenda dai contorni opachi;

in particolare l'episodio riguarda il contratto di *project financing* stipulato nel 2003 con le società Siemens SpA, operante nel settore degli strumenti elettronici, e Tepor, società di costruzioni sarda, allo scopo di procedere alla ristrutturazione degli ospedali "Microcitemico", eccellenza sarda di grande prestigio che ha visto il preziosissimo contributo scientifico del professor Antonio Cao nello studio della talassemia e nella cura dei bambini che ne erano affetti, e "Businco", prestigioso istituto specializzato nello studio e la cura dei tumori. Il progetto intendeva, dunque, operare degli interventi sulle strutture e sui macchinari impiegati;

in data 1° luglio 2003 veniva sottoscritto l'accordo contrattuale tra le parti;

risulta agli interroganti che l'ente avrebbe compiuto operazioni finanziarie dubbie in violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;

le obbligazioni che sorgono tra le parti contraenti della fattispecie contrattuale citata prevedono che l'investimento per gli interventi è per la maggior parte a carico dei privati, mentre il soggetto pubblico contribuisce ai costi del progetto in misura inferiore;

l'accordo prevedeva l'esecuzione di lavori edili e forniture di attrezzature mediche per il valore di circa 62 milioni di euro e per una durata di 29 anni, con canoni annuali per circa 140 milioni di euro. Con la Giunta Soru il progetto veniva sospeso in quanto l'accordo contrattuale veniva valutato carente di una necessaria valutazione comparativa, di mercato e progettuale; veniva lamentata, inoltre, la carenza nell'erogazione dei servizi di diagnosi e cura ai pazienti;

nel febbraio 2009 il prolungarsi dei lavori richiedeva nuovi interventi e ulteriori costi per le società. Veniva presentata una perizia di variante per oltre 20 milioni di euro che portava a un incremento complessivo dei canoni di 12 milioni. La spesa totale prevista saliva a oltre 156 milioni di euro, con un incremento del 25 per cento. Nel giugno 2010 si profilavano altre necessità e venivano affidati altri lavori non compresi nella concessione per il valore di oltre 4 milioni di euro;

la nuova data con la quale veniva posticipata la fine dei lavori, 8 agosto 2010, non veniva rispettata. Il 27 aprile 2011 veniva richiesta un'altra integrazione del contratto legata a nuovi lavori da eseguire in ordine al sesto piano dell'ospedale Businco e al reparto di radiologia del Microcitemico. Si arrivava così all'anno 2013 e sorgeva la necessità di un'ulteriore variazione;

in data 14 ottobre 2015 le parti coinvolte, la Regione Sardegna, la ASL e le società, concordavano un accordo di revisione della convenzione contrattuale, in virtù del quale il termine iniziale di durata veniva rivisto e

ridotto a 10 anni, e, inoltre, venivano esclusi alcuni servizi accessori e ridotti i costi per le apparecchiature e di costruzione;

considerato che:

la revisione degli accordi contrattuali, tuttavia, nonostante gli intenti apprezzabili di ottimizzazione delle risorse, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, nei fatti risultava non migliorativo;

le commissarie della ASL n. 8, Savina Ortu, e dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu", Graziella Pintus, affidavano una consulenza all'università di Bologna al fine di svolgere una valutazione tecnica in ordine al contratto, e chiarire gli accordi contrattuali nonché i costi reali. Dallo studio è emerso che i costi ammontavano a circa il doppio rispetto ai normali prezzi di mercato per questo genere di lavori. I costi per metro quadro per la realizzazione del progetto ammontavano a 3.335 euro a fronte di una media di mercato che oscilla tra i 960 euro e i 1.440 euro al metro quadro;

appare evidente, dunque, che l'impegno economico iniziale risultava aumentato in modo considerevole e ben oltre i costi medi anche eventualmente scaturenti da problemi tecnici e di mercato ipotizzabile in origine. Le varianti in corso d'opera del progetto avevano moltiplicato in modo eccezionale i costi dei lavori affidati alle stesse concessionarie, peraltro, senza far ricorso ad altre procedure ad evidenza pubblica di affidamento dei lavori. Risulta, dunque, a parere degli interroganti, anche a fronte della relazione dell'università di Bologna, necessario ipotizzare delle gravi irregolarità nella gestione dei lavori che necessitano definitiva chiarezza;

considerato inoltre che l'ospedale Microcitemico nasce nel 1981 con lo scopo primario di curare le microcitemie, con particolare attenzione riguardo alle talassemie. Ad oggi, sono circa 500 i pazienti che vengono assistiti nel reparto di talassemia, che versa in condizioni strutturali inadeguate, in quanto unico reparto non ristrutturato né ammodernato nel periodo del contratto. Il reparto ha un organico medico e infermieristico sottodimensionato. Queste condizioni stanno determinando un drastico calo della qualità dell'assistenza ai pazienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se abbia adottato o intenda adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, al fine di garantire ai pazienti con talassemia di fruire delle terapie e delle cure necessarie in spazi adeguati alle reali esigenze e con il supporto di personale medico e infermieristico in numero sufficiente, assicurando loro *standard* di cura elevati;

se sia a conoscenza del *dossier* prodotto dall'università di Bologna e delle relative valutazioni, in ordine alle quali emergono gravi irregolarità giuridiche, economiche e tecniche;

se intenda convocare un tavolo di confronto tra tutti i soggetti coinvolti al fine anche di acquisire ulteriori informazioni e documenti utili per meglio chiarire la vicenda e superare le incertezze che ancora sussistono in ordine all'accordo contrattuale.

(3-02911)

PAGLIARI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

nei giorni scorsi la stampa locale di Parma ha diffuso la notizia dell'imminente chiusura, fissata al prossimo 30 giugno 2016, dei 2 punti vendita Simply SMA (di proprietà della SMA afferente al gruppo Auchan) di Salsomaggiore Terme e Fidenza (Parma);

nei due supermercati sono impiegati 38 lavoratori, in gran parte donne con contratto *part time*. A fronte delle due chiusure, la SMA ha proposto ai propri dipendenti (20 a Fidenza e 18 a Salsomaggiore Terme) il trasferimento presso altri punti vendita nell'*hinterland* milanese;

il 6 giugno si è svolto, presso la sede della Provincia di Parma, un incontro tra una rappresentanza delle lavoratrici, le organizzazioni sindacali di categoria, il sindaco di Fidenza e il sindaco di Salsomaggiore Terme, anche in qualità di presidente della Provincia. Dall'incontro è emersa la necessità di avviare un confronto con la proprietà dei supermercati per individuare una soluzione che salvaguardi principalmente i livelli occupazionali;

il 9 giugno 2016 si terrà, a Fidenza, una manifestazione unitaria delle lavoratrici con le organizzazioni sindacali di categoria e le amministrazioni comunali a sostegno della vertenza in atto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vertenza in atto nei punti vendita Simply SMA di Salsomaggiore Terme e Fidenza e se non intendano farsi parte attiva nei confronti della proprietà al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali sul territorio, considerata l'inaccettabile opzione del trasferimento della forza lavoro nell'*hinterland* milanese.

(3-02912)

CERONI, AMIDEI, BERTACCO, RIZZOTTI, GIBIINO, PICCOLI, PELINO, ZUFFADA, MARIN - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'Azienda sanitaria unica regionale delle Marche, con le determinazioni n. 913 e n. 916 del 24 dicembre 2015, ha disposto la chiusura di 3 punti nascita: San Severino Marche, Osimo e Fabriano;

il punto nascita di San Severino Marche (Macerata) rappresenta un'eccellenza dell'entroterra maceratese ed ha i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente per espletare le funzioni preposte;

la Regione Marche, malgrado tale punto nascita superi abbondantemente i 500 parti annui (586 nel 2014), non ha inteso salvaguardare né il nosocomio che rappresenta un centro di riferimento per tutte le zone montane limitrofe (Camerino, Castelraimondo, Gagliole, Fiuminata Pioraco, Visso, Ussita, eccetera), né ha voluto concedere alcuna proroga di termini, sebbene il Ministro in indirizzo l'avesse ipotizzata;

il punto nascita di Fabriano (Ancona), pur avendo da anni una numerosità di parti inferiore a 500 per anno, è riuscito a mantenere aperto il reparto facendo leva su una difficoltà di viabilità stradale tra la città medesima ed Ancona;

in data 25 maggio 2016, nonostante l'incontro del comitato cittadino per la tutela e la difesa dell'ospedale "B. Eustacchio" di San Severino Marche, presso il Senato della Repubblica, volto a denunciare la definitiva chiu-

sura del punto nascita e le sorti future del medesimo, tutto è rimasto invariato;

dopo tale chiusura, il più vicino nosocomio si trova a Macerata ma presenta numerose criticità: tale punto nascita provinciale, che supera di poco i 1.000 parti all'anno, non sembrerebbe essere a norma, sia sotto il profilo del rispetto della normativa antincendio, sia sotto quello strutturale, tanto che sarà interessato da lavori di ristrutturazione, già programmati, per tutto il 2017;

la situazione rischia di pregiudicare irrimediabilmente i diritti delle future madri e dei nascituri, e altresì la viabilità precaria e disagiata (soprattutto in inverno) espone le partorienti a concreti rischi per la salute;

il diritto alla salute, per quanto riguarda la Regione Marche, discende dall'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 poiché tale piano prevede espressamente la possibilità di mantenere punti nascita della fascia cosiddetta intermedia (tra 500 e 1.000 parti all'anno) "sulla base di valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate", cioè nei casi in cui risulta di difficile attivazione il servizio trasporto assistito materno (STAM);

difatti, nell'area in cui sorge il punto nascita di San Severino Marche (Macerata) non sussiste l'attivazione della STAM che avrebbe lo scopo di trasferire in sicurezza la gestante verso il luogo ove avverrà l'evento parto;

considerato che:

l'accorata protesta è rimasta sino ad ora inascoltata in quanto la Regione è stata inerte ad ogni richiesta di deroga e proroga, anche temporanea, almeno sino al completamento dei lavori di ristrutturazione presso il nosocomio provinciale di Macerata;

anche la manifestazione svoltasi ad Ancona (a cui hanno preso parte cittadini di tutta la regione), lo scorso 11 gennaio 2016, non ha ottenuto alcun effetto così come sono rimaste inascoltate le istanze del comitato che ha raccolto, in poco più di un mese, ben 22.000 firme per scongiurare la chiusura definitiva del punto nascita;

inoltre, è stato disatteso anche il decreto ministeriale 11 novembre 2015, la cui *ratio* non è più limitata al numero di parti per plesso ospedaliero (più o meno di 1.000 parti per anno), bensì alla sussistenza delle condizioni di sicurezza minime previste dalla legge, con lo scopo di valorizzare le nascite anche in zone montane o disagiate;

da notizie in possesso degli'interroganti, gli ultimi fatti di cronaca (5 bambini deceduti in grandi centri nascita, uno su tutti il "Sant'Anna" di Torino, primo centro, non solo in Italia, con ben 7.300 parti all'anno) dimostrano che le criticità si presentano soprattutto nei grandi nosocomi ove, troppo spesso, la gestante è abbandonata a sé stessa;

a tal proposito, è ritenuta molto discutibile la gestione della sanità marchigiana nelle mani del presidente della Regione, Luca Ceriscioli, che continua a tenere per sé una delega molto importante ed impegnativa;

a giudizio degli'interroganti, è stata effettuata un'irresponsabile scelta che avrà l'effetto di comprimere i diritti costituzionali alla salute di tanti cittadini che vivono nell'entroterra maceratese, nonché si è creata un'evidente discriminazione logico-razionale anche nell'ambito della scelta operata dalla

Regione di mantenere aperto il punto nascita di Fabriano, che ha un numero di parti inferiori agli altri e che, in base alla conferenza Stato-Regioni del dicembre 2010, avrebbe dovuto sospendere per primo la propria attività;

infine, se la viabilità esistente (superstrada) tra Fabriano ed Ancona è definibile precaria, quella tra l'entroterra maceratese e il punto di nascita di Macerata (punto ricevente) è decisamente peggiore,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per procedere alla riapertura del punto nascita di San Severino Marche;

se non ritenga doverosa, almeno sino al termine dei lavori di ristrutturazione della struttura ospedaliera di Macerata, la riapertura temporanea del punto nascita;

se non ritenga che la Regione Marche abbia disatteso quanto stabilito dal decreto ministeriale 11 novembre 2015, riguardo alla *ratio* dei punti nascita;

se non ritenga necessaria l'adozione di un nuovo provvedimento normativo, volto a chiarire le molteplici incomprensioni relative alla materia, al fine di evitare che ogni singola Regione adotti una differente interpretazione riguardo ai punti nascite;

per quali ragioni il punto nascita di San Severino Marche non abbia ricevuto lo stesso trattamento riservato a quello di Fabriano, considerate le medesime caratteristiche viabilistiche disagiati per raggiungerlo.

(3-02913)

GAMBARO, BARANI, RUVOLO, IURLARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dagli ultimi dati evidenziati dal Ministero dell'interno emerge che la "macchina dell'accoglienza" degli immigrati nel nostro Paese risulta particolarmente sotto pressione negli ultimi tempi;

dalle stime rese note dagli organi di stampa, risulterebbe che 113.360 migranti sarebbero dall'inizio dell'anno ospitati nei centri e nelle strutture temporanee rispetto ai 103.000 del 2015 e i 66.000 del 2014;

dal Ministero fanno sapere che in questo periodo e per tutta l'estate sono previsti sbarchi a ondate quotidiane facilitati dalla temperatura calda e dalle migliori condizioni di navigazione estiva;

nessuna risposta positiva è attesa dalla UE in quanto è ferma da tempo la procedura dei ricollocamenti in altri Paesi e i 36.000 profughi che dovevano partire dall'Italia sono ancora distribuiti nei 4 punti di accoglienza di Trapani, Taranto, Pozzallo (Ragusa) e Lampedusa (Agrigento) e altri ulteriori 2 punti sono in procinto di essere varati entro luglio 2016;

considerato che:

in Emilia-Romagna sono circa 7.674 i migranti accolti, di cui 1.200 solo a Bologna, e i posti letto nei centri di accoglienza in un anno e mezzo sono decuplicati, con enormi difficoltà di gestione e di organizzazione comunale chiaramente connesse;

Milano ospita 2.300 stranieri e dopo l'ultimo vertice con la prefettura del capoluogo lombardo, il Comune ha paventato la possibilità di chiudere uno dei centri per l'accoglienza a causa dell'impossibilità di soddisfare la richiesta di posti letto;

altri 200 posti letto sono stati allestiti in stazione, con l'evidente problema connesso dell'ordine pubblico e dell'igiene, laddove la scorsa estate transitarono circa 50.000 stranieri siriani, eritrei e libici diretti nell'Europa del nord;

secondo testimonianze e ricostruzioni giornalistiche, chi riesce a passare le frontiere viene bloccato dalle autorità transfrontaliere e poi rispedito nei centri milanesi, che ormai sono saturi, al punto che il Comune pare che abbia intenzione di creare 2 nuove tendopoli a Garbagnate e Peschiera Borromeo come quella già esistente di Bresso per soddisfare il piano di distribuzione nazionale dei migranti che attribuisce alla Lombardia 14.000 profughi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia previsto, con un adeguato piano di distribuzione delle risorse finanziarie nei vari territori, le modalità per fronteggiare l'anomalo ed incontrollabile flusso di migranti verso il nostro Paese, che imprescindibili principi di solidarietà umana impongono di accogliere ed aiutare.

(3-02914)

GAMBARO, BARANI, COMPAGNONE, IURLARO, RUVOLO -
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

da quanto si apprende dai maggiori organi di stampa nazionali, l'Italia aveva a disposizione 28 miliardi di euro di aiuti strutturali comunitari, ma il 20 per cento risulterebbe ancora nei forzieri di Bruxelles;

si rileva ancora che un intervento ogni 15 programmati non è stato attuato, e che solo la Romania e la Croazia, in ambito comunitario, hanno prodotto interventi in numero inferiore;

secondo quanto risulta, i soldi che il nostro Paese non è riuscito a reinvestire ammonterebbero a 5.300.000.000 euro;

da quanto certifica la Commissione europea, il limite temporale massimo per usare il denaro della programmazione 2007-2013 è arrivato lo scorso 31 dicembre 2015, tuttavia ci sarebbe tempo fino al mese di marzo per rendicontare le fatture emesse entro il 2015;

fra lentezze burocratiche e cantieri in ritardo o bloccati dai ricorsi, su 28 miliardi di euro di fondi strutturali a disposizione, l'Italia ne ha utilizzati l'81 per cento, una decina di punti al di sotto della media UE, pari al 90,3 per cento;

considerato che:

negli ultimi mesi questo ritardo ha spinto tutte le amministrazioni pubbliche che hanno in gioco progetti non ancora conclusi a un'autentica corsa ai pagamenti per non perdere il denaro, anche se i rendiconti dovranno poi passare il vaglio severo di Bruxelles, che potrà rifiutare il rimborso delle spese ritenute irregolari;

elaborando i dati di "Opencoessione", il portale governativo che monitora l'uso delle risorse comunitarie, si scopre infatti che, complessivamente, i fondi strutturali sono stati suddivisi in oltre 900.000 interventi di varie dimensioni ma 104.000 sono ancora in corso e 63.000 (il 7 per cento, per i quali l'Europa aveva offerto 3,2 miliardi di euro) non sono neppure stati avviati: presentati, approvati, finanziati ma di fatto rimasti sulla carta;

fra i lavori "fantasma" ci sono anche 33 opere di grandi dimensioni che da sole valgono oltre 2 miliardi di euro, più di metà dei quali messi dalla UE, come la bonifica dei Regi Lagni o del fiume Sarno in Campania (rispettivamente da 230 e 217,5 milioni) o, a Napoli, la tratta della metropolitana compresa fra Piscinola e Capodichino (177 milioni); al 31 dicembre 2015 per nessuno di questi era stato effettuato un pagamento;

considerando anche i fondi nazionali e quelli messi dai privati (che portano la "torta" complessiva delle risorse a 100 miliardi di euro), la capacità di spesa in questo settore è stata pari ad appena il 29 per cento, che vuol dire quasi 19 miliardi rimasti inutilizzati;

anche in ambito ambientale le cose non sono andate molto meglio: solo un terzo del denaro è stato usato;

secondo i dati emersi la maggior parte delle azioni incompiute riguarda infatti interventi di taglia media (fra 10.000 e 100.000 euro) o medio-piccola (1.000-10.000 euro) e una buona fetta interessa anche piccoli interventi che richiedevano un impegno di spesa inferiore ai 1.000 euro come borse di studio, tirocini formativi, *bonus* assunzioni,

si chiede di sapere se il Governo intenda attuare una più accorta gestione dei fondi strutturali europei e risolvere il grave problema delle risorse finanziarie comunitarie non utilizzate, al fine di usare le stesse in maniera più efficace, razionale e produttiva in futuro.

(3-02915)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANGIONI, LAI, ORRÙ, STEFANO, FRAVEZZI, ORELLANA, PALERMO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la legge delega n. 30 del 2003 ed il decreto legislativo n. 276 del 2003 hanno disciplinato le prestazioni di lavoro accessorie, caratterizzate da rapporti occasionali e discontinui;

le diverse modifiche legislative che si sono da allora succedute hanno di fatto ampliato notevolmente il campo di applicazione delle prestazioni. Innanzitutto, con la legge n. 92 del 2012 viene superata l'accessorietà ed occasionalità delle prestazioni lavorative e, da ultimo, con decreto legislativo n. 81 del 2015 è stato elevato il limite del compenso massimo percepibile dal prestatore dalla totalità dei committenti nel corso dell'anno solare da 5.000 a 7.000 euro netti;

considerato che:

i *voucher* sono buoni lavoro di retribuzione per quelle prestazioni che, in origine solo occasionali e discontinue, non potevano essere ricondotte ad altra tipologia contrattuale. Principale obiettivo era, quindi, quello di

fare emergere e contrastare il fenomeno del lavoro nero, offrendo copertura previdenziale ed assicurativa alle figure di prestatori coinvolte, per la maggior parte pensionati e studenti;

utilizzati inizialmente nel settore agricolo, negli ultimi anni si sono diffusi esponenzialmente in quasi tutti i settori produttivi, fino ad essere applicati ampiamente anche dalla pubblica amministrazione;

i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS inquadrano una situazione di applicazione abnorme dello strumento. Dai poco più di 500.000 *voucher* venduti nel 2008, si è arrivati ai poco meno di 70 milioni del 2014 e a 115 milioni nel 2015. Nel solo primo trimestre 2016 i *voucher* venduti ammontano a 31.500.000;

considerato, inoltre, che risulta ormai evidente che i *voucher* sono utilizzati impropriamente anche per finalità di copertura del lavoro in nero. A sostegno di quanto detto, basti considerare che dai 436 incidenti a lavoratori "voucheristi" nel 2012 si è giunti alla loro triplicazione nel 2015,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare nell'immediato al fine di contrastare il fenomeno di utilizzo abnorme e *contra legem* dei *voucher*;

quali iniziative normative siano in elaborazione per ricondurre l'utilizzo dei *voucher* all'originaria finalità.

(4-05929)

PEPE - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

sono giunte all'interrogante molte segnalazioni concernenti alcune divergenze interpretative sulla quale sarebbe opportuno un intervento dei Ministri in indirizzo;

tali segnalazioni si riferiscono al mancato rispetto o scorretta applicazione del decreto legislativo n. 286 del 1998, noto come testo unico immigrazione, ed altre norme, da parte dello sportello unico immigrazione (SUI) di Napoli il cui responsabile è il direttore territoriale del lavoro provinciale, in particolare sulle specifiche norme previste per l'ottenimento della ricongiunzione familiare da parte degli extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio, ciò con particolare e ripetuto aggravio ingiustificato dei procedimenti in violazione della legge n. 241 del 1990 art. 1, comma 2;

risulta all'interrogante, per come dettagliatamente informato da vari sindacati del settore immigrazione operanti a Napoli e provincia, che lo sportello unico immigrazione di Napoli, da circa un anno, parrebbe ricercare motivazioni non conformi e ripetute nel tempo, per dichiarare incomplete le pratiche di ricongiungimento, procedendo, dopo aver assunto decisioni prive di fondamento giuridico, al rilascio di strani pre-rigetti e rigetti palesemente illegittimi;

sembrerebbe che lo SUI non applichi correttamente le disposizioni di legge, provocando l'insofferenza degli operatori del settore e inutili contenziosi che vedranno sicuramente soccombente l'amministrazione;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

l'ufficio, qualche volta, utilizza l'istituto del "pre-rigetto" con evidente abuso, adottando nel tempo nuove motivazioni per le medesime pratiche, anziché emettere un provvedimento definito e certo dopo il primo pre-rigetto o richiesta di integrazione, peraltro sottoscritti da soggetti non abilitati, prolungando i tempi per la conclusione dei procedimenti, a volte appellandosi a motivazioni palesemente non conformi a legge; inoltre è intempestivo nel rilasciare rigetti motivati dopo che gli operatori hanno avanzato memorie a contrasto dei pre-rigetti ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990;

è abituale poi, l'interpretazione in chiave negativa delle norme riferite all'unione familiare, persino inventate di sana pianta, che alimentano insoddisfazioni e contrastano con quanto indicato dalle direttive europee, che imporrebbero agli Stati membri di agevolare i ricongiungimenti familiari, non di contrastarli come di fatto avviene a Napoli attraverso pretese documentali inspiegabili a giustificazione di motivazioni non previste da norme;

alcuni esempi, secondo lo SUI di Napoli: 1) un certificato-attestato alloggiativo può essere utilizzato ai fini amministrativi, solo fino al completamento (una promessa di futura ospitalità, non un fatto avvenuto) dei numeri di abitabili possibili nell'abitazione inclusi quelli già residenti, così come risultanti dal numero segnato nel certificato alloggiativo esibito e consegnato nell'istruttoria della pratica di ricongiungimento, in effetti chi promette futura ospitalità ad uno o più soggetti pervenenti in Italia dopo oltre un anno, secondo quell'ufficio, non potrebbe più ospitare o promettere di ospitare per tutto il periodo fino al pervenimento in Italia delle persone a cui promessa ospitalità, quindi non ancora in Italia, in quanto prevede a priori che ci sarà un sovraffollamento; 2) un certificato-attestato alloggiativo ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio; 3) un genitore che avanza pratica di ricongiungimento in cui è incluso un figlio minore deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione risultante sul certificato-attestato alloggiativo; 4) il reddito previsto deve essere dimostrato con la consegna della prova dell'avvenuto pagamento contributivo di almeno sei mesi pregressi regolarmente versati. (richiesta finalmente abolita dall'ufficio, dopo varie proteste e diffide da parte di molti operatori); 5) la dichiarazione di disponibilità da parte dell'ospitante ad ospitare in futuro, ove mai segnato sul contratto di locazione che è fatto divieto di sublocazione e che l'immobile verrà utilizzato per i familiari: lo SUI pretende consegnarsi ulteriore dichiarazione da parte del proprietario, elemento terzo non avente diritto d'uso e nemmeno diritto abitativo dell'immobile ceduti in forza di regolare contratto di locazione, che autorizza il proprio affittuario a promettere ospitalità futura a non parenti;

considerato che:

la normativa per i ricongiungimenti familiari obbliga, tra l'altro, di avere disponibilità di alloggio dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali (art. 29, comma 3, del testo unico, come modificato dalla legge n. 94 del 2009);

secondo la circolare del Ministero dell'interno 18 novembre 2009, i Comuni sono invitati, nel rispetto della loro autonomia e in coerenza con art. 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, a far riferimento ai requisiti igienico-sanitari definiti dal decreto del Ministero della sanità 5 lu-

glio 1975 (rispetto che alcuni Comuni non hanno affatto, come recentemente avviene nel Comune di Palma Campania in provincia di Napoli dove si riducono i posti abitabili arbitrariamente e si segna la validità di 6 mesi su strana indicazione proprio da parte del direttore dello SUI);

è ammesso il comodato o altra forma di disponibilità (da moduli distribuiti dai Ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalità, è necessaria la dichiarazione di disponibilità da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti;

ancora: secondo la circolare del Ministero dell'interno 4 aprile 2008: l'alloggio può non coincidere con quello attualmente o successivamente occupato dal richiedente (contemplata la possibilità di trasloco e quella di assenza di convivenza); in caso di ricongiungimento con un solo figlio di età minore o uguale a 14 anni, al posto della dimostrazione di idoneità dell'alloggio, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio in cui il minore sarà alloggiato ovvero titolo di disponibilità dell'alloggio per 6 mesi o più a partire dalla data di presentazione dell'istanza (dal modulo "s" distribuito dai Ministeri; nota: all'art. 29, comma 2, lettera a), il testo unico prevede solo la prima alternativa, e per il solo caso di ingresso al seguito);

secondo la circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento pubblica amministrazione, del 17 aprile 2012 e circolare del Ministero dell'interno del 21 maggio 2015: al di là del nome utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l'idoneità abitativa finalizzata al ricongiungimento rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico; non ha quindi natura di certificato e non può pertanto (né potrà dal 30 giugno 2013) essere sostituita da un'autocertificazione; non deve quindi essere apposta la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";

l'attribuire all'attestazione alloggiativa la natura di certificato comporterebbe una ulteriore sperequazione. Non si comprenderebbe infatti la ragione di assegnare all'attestazione la validità massima di 6 mesi, come sostenuto a Napoli, ovvero considerandola in tal senso invece come un certificato attestante stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni. Ciò determinerebbe, con assoluta evidenza, l'assurda conseguenza che l'attestazione avrebbe una scadenza, oltre tutto decisamente breve, mentre, ad esempio, il certificato di conformità edilizia ed agibilità, molto più completo e complesso, non ne ha nessuna, considerando il fatto che entrambi, sostanzialmente, attestano stati del tutto identici;

le imposte convinzioni del direttore dello sportello unico immigrazione di Napoli sopra riportate sono contrastanti palesemente con varie leggi e circolari, di cui alcune menzionate, nonché con la sentenza della Corte di giustizia europea C-578/08, per cui la discrezionalità lasciata agli Stati membri dalla direttiva 2003/86/CE non può essere usata per vanificarne lo scopo, che è quello di favorire il ricongiungimento;

alcuni operatori, tra cui il sindacato nazionale Sia-Confsal settore stranieri, molto presente nel territorio, hanno chiesto ripetutamente, ed invano, a voce e per iscritto quali norme prevedano tali stranezze, ma sia i Mini-

stri in indirizzo che lo SUI di Napoli non hanno mai risposto, perché, di fatto, non esistono norme a supporto delle pretese imposizioni e, quindi, sarebbero solo tentativi abituali e ripetuti nel tempo per generare ingiustificati aggravii dei procedimenti, e così limitare e prolungare le probabilità ed i tempi di conclusione positiva dei procedimenti finalizzati all'unione familiare, che si ricorda essere annoverata tra i diritti fondamentali dell'uomo;

tali pretese non sono quindi supportate da leggi; in particolare, riguardo all'attestazione alloggiativa, la materia amministrativa e quella sulle certificazioni ed attestazioni non pongono nessun limite di utilizzo al documento, sicché lo stesso documento può ripetutamente essere utilizzato, senza che nessuno possa eccepire divieti o limitazioni di sorta come invece avviene a Napoli;

il certificato-attestato alloggiativo è materia tecnica;

chi impone aggravii del procedimento, come nei citati evidenti casi, non previsto da leggi, commette reati e l'amministrazione risponde dei danni cagionati;

la dimostrazione della igienicità e la capienza alloggiativa richiesta per lo svolgimento delle pratiche di ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29 del testo unico immigrazione n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 94 del 2009, è per accertarsi in via documentale che una persona abbia una ubicazione di accoglienza conforme ai parametri di civiltà alla sua venuta in Italia, ubicazione che, all'effettivo ingresso, poi, può anche variare da quello dichiarato in domanda, come spesso avviene e quindi, di nuovo riconsegnando un nuovo attestato alloggiativo per la nuova abitazione;

l'attestato di idoneità abitativa, necessario allo straniero che richiede il ricongiungimento familiare, deve dimostrare la disponibilità, tra l'altro, di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, non deve essere considerato certificato, bensì un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali e non può essere sostituita da un'autocertificazione. Su tali attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta la dicitura, prevista dall'art 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

in base a tale riconoscimento, essendo il documento alloggiativo attestato tecnico e non più semplice certificato, esso ha validità fino a "revoca" o "sostanziali modifiche dell'immobile" a seguito di ristrutturazioni ed altri casi previsti specificamente dalla norma, cosa sostenuta da molti Comuni sui loro siti istituzionali, oltre a seguire un percorso logico proteso alla decertificazione della pubblica amministrazione su cui è impegnato il Governo da molti anni; all'uopo appare significativo che i Comuni non forniscono agli attestati alloggiativi aggiornamento di data, bastando la dicitura "nulla invariato alla data odierna" proprio perché, come riportato anche dai quaderni del RUE (regolamento urbanistico edilizio) di moltissimi Comuni italiani, facilmente reperibili su *internet*, il documento alloggiativo in quanto attestato tecnico ha validità fino a revoca motivata;

l'attestazione alloggiativa, quindi, non essendo soggetta a scadenza, può essere utilizzata più volte e per il tempo voluto, anche perché, a diversamente opinare, l'utilizzo limitato a 6 mesi comporterebbe anche un ingiu-

stificato aggravio di spesa a danno dei richiedenti il ricongiungimento familiare, atteso che per ottenerlo nuovamente sono necessarie spese tecniche di oltre 500 euro e che appare anacronistica ed assurda una verifica tecnica semestrale degli immobili;

molti Comuni, proprio come detto, non rilevando alcuna scadenza, ne rifiutano l'aggiornamento di data e che, tra l'altro, nello specifico, ribadendosi la medesima richiesta documentale, all'avvenuto primo ingresso dell'extracomunitario pervenente a seguito di ricongiungimento familiare, seguendo le convinzioni dello SUI di Napoli, le precedenti attestazioni assunte agli atti sarebbero tutte scadute e, trattandosi il primo ingresso di atto amministrativo e pratica differente dalla istanza di ricongiungimento familiare, l'ufficio dovrebbe pretendere comunque un altro con data aggiornata. cosa, quest'ultima che non avviene, difatti in tali casi lo stesso ufficio (e, ci si chiede, per quale motivo e su quali basi normative, considerando che è convinto della genuinità delle proprie decisioni) ritiene soddisfatto il requisito con il certificato-attestato assunto agli atti oltre uno o 2 anni prima, cioè risalente al momento in cui si presentò la documentazione a corredo della pratica di ricongiungimento;

nella medesima pratica di "primo ingresso" dei soggetti ricongiunti pervenuti in Italia, che avviene entro 8 giorni a norma di legge, lo stesso SUI non applica la convinzione della scadenza a 6 mesi dell'attestato alloggiativo, in più non computa in esso residenze ed ospitalità miscelando per la verifica di un eventuale sovraffollamento, non pone nemmeno questione alla dichiarazione contrattuale di divieto di sublocazione se contenuta nel relativo contratto di locazione. Il motivo esiste, ed è la non competenza di tali verifiche in quanto l'art. 7 del testo unico immigrazione prevede che l'ospitalità di un extracomunitario va comunicata all'autorità locale di pubblica sicurezza che è, e resta, competente, per eventuali verifiche ed accertamenti nei modi e forme di legge;

a Napoli, si sono quindi assunte decisioni che all'evidenza aggravano ingiustificatamente procedimenti per diritti ritenuti indispensabili ed annoverati tra i fondamentali dell'uomo;

a nulla sono valse richieste e proteste ripetute da mesi da parte degli operatori che, anzi, hanno sempre più visto applicarsi l'ufficio alla ricerca di decisioni sempre più aggravanti i procedimenti;

quindi, lo SUI di Napoli emana rigetti che sarebbero facilmente impugnabili con riconoscimento del danno per il provocato ritardo. Risultano all'interrogante già presentate denunce nel merito con richiesta di danni presso tribunali e specifici esposti presso la Procura della Repubblica di Napoli la cui sezione reati contro la pubblica amministrazione parrebbe aver anche aperto qualche fascicolo penale;

i rigetti, quindi, indicherebbero all'evidenza: "ha usato troppo il documento"; "ha violato l'inesistente normativa di "eccesso di promessa di ospitalità"; "l'attestato alloggiativo è di data anteriore superiore a mesi sei"; "il proprietario non ha autorizzato l'affittuario a poter promettere futura ospitalità" eccetera;

secondo lo SUI di Napoli, trattando il documento alloggiativo da utilizzare per mera promessa futura ad ospitare, esistono norme che definisco-

no un limite alle promesse, oltre il quale si genera legittimo rigetto di pratiche di ricongiungimento; un proprietario di abitazione deve autorizzare il proprio affittuario a fare promessa di futura ospitalità; un attestato, riconosciuto tale dai Ministeri competenti, ha la validità temporale di un certificato e non di un attestato;

ribadendo e precisando che:

il requisito preteso dall'art. 29 citato risponde ad una esigenza di civiltà, e soggiace nella fattività realizzativa della ospitalità, quando essa avviene, cioè all'art. 7, ove è segnato l'obbligo di dichiarare e comunicare all'autorità di pubblica sicurezza locale, entro le 48 ore, l'ospitalità avvenuta ed in corso di un extracomunitario;

la stessa norma sulla ospitalità una volta prevedeva anche la comunicazione di cessazione o termine della ospitalità, poi abolita nel tempo;

pertanto, non è posto divieto di ospitare una o anche, diversamente, e per diversi periodi, brevi o lunghi che siano, persone nelle proprie abitazioni, peraltro un eventuale sovraffollamento non è materia di competenza dello sportello unico immigrazione, oltre a non essere investita tale condizione dalla provvisorietà dell'avvenimento. Lo SUI nel caso delle pratiche di ricongiungimento dovrebbe limitarsi solo alla completezza documentale e non alla applicazione di "leggi per sentito dire" o, peggio ancora, "perché ha pensato", o "così abbiamo deciso", non rientrando queste ipotesi e queste decisioni nei poteri dell'ufficio quando non confortato da specifiche leggi in vigore;

a ben concludere, nelle pratiche di ricongiungimento, il soggetto consegnante l'attestato di idoneità alloggiativa esprime l'intenzione futura di concedere ospitalità peraltro non valutabile o accertabile, perché il fatto, cioè l'ospitalità stessa, non è avvenuta;

diversamente, invece, nel caso di primo ingresso, l'ospitante è tenuto a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dall'avvenimento le persone extracomunitarie che ospita, giusto art. 7 citato, e l'autorità di pubblica sicurezza che riceve la dichiarazione, negli adempimenti consequenziali, ha potere e potrebbe esperire un qualche accertamento, solitamente limitato a richiedere se il titolare dell'immobile ha sottoscritto la dichiarazione;

peraltro, la violazione dell'art. 7 del testo unico immigrazione contempla una semplice multa, e non la violazione di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 o degli artt. 495-496 del codice penale, come dovrebbe soggiacervi se fossero esatti i pensieri e le affermazioni della dirigenza dello SUI di Napoli;

nel caso del ricongiungimento, lo sportello unico immigrazione, quindi, deve solo verificare numericamente la capienza nell'abitazione e quindi accettare o denegare la pratica motivando a norma di legge, non può assumere l'onere e pensiero del "forse ci sarà sovraffollamento", o intentare un pensiero di futuro sovraffollamento influenzando una pratica amministrativa e basare questo nella decisione di rigetto, giacché sono gli atti compiuti e definiti (cioè i fatti reali) a determinare azioni illegali, non le probabilità o un pensiero, peraltro, stranamente in chiave negativa allo SUI di Napoli. Ma poi, seppure fosse ammissibile il comportamento, l'ufficio non è in possesso

dell'elenco delle ospitalità operate nella provincia di competenza, in corso o promesse riferite all'abitazione di cui viene consegnato certificato-attestato alloggiativo, trasmesse alle autorità locali di pubblica sicurezza. Quindi, è palese che la verifica dei numeri è falsata da una interpretazione normativa forzata e chiaramente illegittima (ogni anno, ad esempio, i sindaci ed i commissariati di polizia ricevono decine di migliaia di ospitalità di cui, nessuna indirizzata allo SUI di Napoli che, appunto, non ne ha conoscenza);

l'interrogante ritiene inesatte le decisioni ed errate le menzionate valutazioni e decisioni dello SUI di Napoli in quanto illegittime ed aventi unico risultato evidente l'aggravio ingiustificato dei procedimenti. L'ufficio e la sua classe dirigente devono limitare la propria azione esclusivamente alla competenza specifica e nel rispetto delle leggi;

è palese, in questo evidenziato comportamento, la grave e ripetuta violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990 il cui principio è: "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria", e quindi un principio di proporzionalità in esso contenuto, il cui rispetto implica che la pubblica amministrazione non può imporre ai privati un sacrificio superiore a quello strettamente necessario alla salvaguardia del pubblico interesse;

informando che degli argomenti di cui sopra sono stati informati da molti mesi il prefetto di Napoli, il Ministero dell'interno, il Dipartimento della pubblica amministrazione e la Procura della Repubblica di Napoli da parte di alcune organizzazioni sindacali, per interventi finora poco incisivi;

si ritiene opportuno invitare il Ministero dell'interno a vigilare affinché vi sia la corretta applicazione della normativa vigente e che venga seguita da tutte le prefetture territoriali, in particolare quella di Napoli, mettendo in evidenza che l'obiettivo della legge è quello di tutelare ed agevolare il ricongiungimento familiare, ed affinché non si verificano casi di negazione dei nulla osta relativi, provocati da restrittive applicazioni di norme, quando non inventate di sana pianta;

in conclusione si sottolinea che, in presenza di una normativa così evidente e chiara, come la procedura di ricongiungimento, siano del tutto inopportune interpretazioni estensive o restrittive in mancanza di riferimenti testuali, potendo il tutto sfociare in una sorta di inopportuna discriminazione come parrebbe in essere da tempo presso lo sportello unico immigrazione di Napoli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano diramare le opportune direttive affinché, da parte dello sportello unico per l'immigrazione di Napoli, vi sia una corretta applicazione delle norme sulle pratiche per il ricongiungimento familiare, e si cessino gli aggravii dei procedimenti relativi;

se non sia opportuna una indagine e un controllo sulle attività che tale ufficio pone in essere sulla materia indicata, atteso inoltre, ed infine, il mancato rispetto della progressione dell'ordine di presentazione delle domande di ricongiungimento, assistendosi a "strani" veloci rilasci di nulla osta (addirittura per pratiche inoltrate telematicamente nel 2016) mentre restano in attesa ancora alcune del 2014 e moltissime del 2015, operazione

motivata dall'ufficio sostenendo che la Questura di Napoli, Ufficio immigrazione, velocizza in alcuni casi, e tarda in molti altri, l'espressione di pareri a cui tenuta sui soggetti per cui è richiesto il ricongiungimento senza il rispetto delle date e dei protocolli.

(4-05930)

FABBRI - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

Vallefoglia è un Comune della provincia di Pesaro e Urbino nato il 1° gennaio 2014 dalla fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola;

si estende su una superficie complessiva di circa 40 chilometri quadrati, al crocevia tra Marche, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana e con oltre 15.000 abitanti è il terzo comune della provincia, attestandosi tra i 20 più popolosi delle Marche;

Vallefoglia, inoltre, è città capofila di un'area di 32.000 abitanti e di 4.000 imprese di cui oltre 2.000 ubicate proprio sul suo territorio;

in tale area si è sviluppato uno dei principali distretti produttivi delle Marche, con attività specializzate nei settori dell'industria, dell'artigianato, dei servizi, del commercio e dell'agricoltura;

considerato che un siffatto contesto sociale ed economico necessita di un costante ed efficace presidio da parte delle istituzioni statali, in particolare, delle forze di sicurezza, per garantire l'ordine pubblico, indispensabile per una società ben strutturata e funzionante;

appreso che:

nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2016, ignoti si sono introdotti nell'edificio del Comune di Vallefoglia, sede di Colbordolo, e hanno manomesso le casseforti ivi presenti, mettendo a soqquadro gli uffici;

gli organi di stampa riferiscono di 4 casseforti aperte con una smerigliatrice;

i danni arrecati, al netto del danaro sottratto, vengono stimati oltre i 10.000 euro;

un episodio analogo si era già verificato lo scorso inverno nella sede civica di Morciola, presso l'ex ufficio dei tributi, oggi spostato altrove,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivarsi con la massima sollecitudine per dotare la stazione dei Carabinieri di Vallefoglia delle risorse umane necessarie a garantire un efficace ed adeguato controllo del territorio;

se non ritengano di dover garantire allo stesso comune un presidio anche da parte della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, già presenti in realtà, come ad esempio Urbino, che, sebbene abbiano una popolazione simile, non contano un numero di imprese pari a quelle presenti sul territorio di Vallefoglia.

(4-05931)

PEPE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

con il complesso di opere realizzate dai consorzi elementari ebbe inizio l'attività del Consorzio generale di bonifica del bacino Inferiore del Volturno, il cui comprensorio, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952, risulta dalla aggregazione dei territori di cinque consorzi elementari (Consorzio della I zona vicana, del Consorzio della campagna di Castelvoturno, del Consorzio della II zona della campagna vicana, del Consorzio della campagna in destra basso Volturno e del Consorzio di Calvi e Carditello) nonché dalle aggregazioni del sottobacino di Licola e Varcaturò e del bacino del Savone-Rio Lanzi (decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 2541, e decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1965, n. 713), dagli ampliamenti in sinistra e destra Volturno (decreto del presidente della Giunta regionale n. 2676 del 6 giugno 1975) e, per ultimo, dal riordino dei comprensori di bonifica e dei corrispondenti perimetri consortili in Campania, disposto ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, con decreto del presidente della Giunta regionale n. 764 del 13 novembre 2003, nonché dalla "Soppressione del Consorzio di bonifica degli Stagni di Marcianise";

l'intero comprensorio consortile è parte del complesso territoriale denominato "bacino nord-occidentale della Campania", ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, recante "Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.". Il Consorzio ha sede a Caserta ed opera sui terreni vallivi in destra e sinistra del fiume Volturno, facendo parte, i primi, dei bacini imbriferi Regia Agnena, Maltempo e Savone, Lanzi, interamente inclusi nel perimetro consortile, ed i secondi di quello dei Regi Lagni e dei Camaldoli-Quarto, interessando globalmente una superficie e di oltre 187.000 ettari;

il "piano di classifica per il riparto degli oneri consortili", redatto nel 1998 e mai più aggiornato, considera, di fatto, la generica appartenenza al perimetro consortile elemento determinante per assoggettare terreni ed immobili alla quota consortile. Ciò ha originato un infinito contenzioso contro l'ente;

considerato che:

i contributi di bonifica iniziarono ad essere richiesti, illegittimamente, negli anni '70, dopo che la riforma tributaria aveva eliminato tutti gli altri contributi di miglioria (la vecchia "fondiaria"). Sfruttando l'abitudine a pagare la "fondiaria", si è iniziato ad addebitare in via generalizzata i contributi di bonifica, in modo assolutamente estraneo alla normativa che li disciplina (a partire dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, che impone il rispetto del vincolo di bilancio nel riparto della spesa);

il contributo di bonifica è un onere reale, non personale, e il beneficio nasce dal rapporto inscindibile tra l'opera e il fondo, al quale apporterebbe un incremento di valore;

i contributi di bonifica sono la quota parte della spesa rimasta a carico del bilancio del consorzio di bonifica per l'opera o la manutenzione realizzata nell'interesse della proprietà consorziata e alla quale abbia portato un beneficio di natura fondiaria;

i contributi di bonifica sono volontari e non sono obbligatori in quanto i consorzi di bonifica agiscono solo ed esclusivamente come concessionari pubblici delle funzioni di difesa del suolo. Eventuali benefici apportati (e tutti da dimostrare con certezza) non possono gravare sugli immobili con spesa a carico della proprietà consorziata, perché le opere o le manutenzioni eseguite dai consorzi (anch'esse da dimostrare con certezza) sono già finanziate con denaro pubblico (fondi regionali, statali e dell'Unione europea) e, pertanto, il contributo di bonifica risulterebbe essere una doppia imposizione;

la Cassazione, a Sezioni unite civili, con la sentenza n. 877 del 1984, stabilisce che l'esistenza del beneficio è necessaria per potere legittimamente pretendere il contributo di bonifica e, in assenza, in capo al contribuente vi è un diritto soggettivo all'esonero dalla contribuzione, da cui la necessità di non effettuare il pagamento;

la Cassazione, a Sezioni unite, nel 1996 torna sull'argomento e, oltre a chiarire ulteriormente i contenuti del beneficio, stabilisce, con le sentenze n. 8957 e n. 8960, che l'onere della prova del beneficio, se contestato, è a carico dell'ente impositore, cioè il consorzio di bonifica;

con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), la competenza in materia di contributi di bonifica, che fino a quel momento era stata dei tribunali civili, passa alle commissioni tributarie limitatamente all'annullamento delle cartelle emesse per mancato pagamento. Rimane di competenza dei tribunali la ripetizione delle somme indebitamente pagate ai consorzi;

considerato inoltre che:

in evidente contrasto con la pretesa del Consorzio vi è la previsione normativa della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, che all'art. 11 stabilisce che il proprietario dell'immobile non è tenuto al pagamento del contributo di bonifica, nei casi in cui sia stato assoggettato alla tariffa del servizio idrico integrato (commissione tributaria provinciale di Caserta sezione XVII sentenza n. 196/17/09 del 30 gennaio-27 febbraio 2009);

lo sviluppo del servizio idrico integrato nei numerosi centri urbani, inseriti nel perimetro consortile, è stato motivo, non esclusivo ma determinante, per l'annullamento di numerose ingiunzioni di pagamento della quota consortile. Il Consorzio non ha stipulato convenzioni con gli enti gestori dei servizi, contrariamente a quanto prescritto dallo stesso piano di classifica per il riparto degli oneri consortili, che specifica: "Qualora venisse a mancare il beneficio diretto e specifico, in rapporto casuale ad opere di bonifica per la difesa dalle acque cui fa riferimento la legge, i singoli immobili verranno esclusi dalla contribuzione consortile diretta mentre potranno essere stipulate apposite convenzioni tra il Consorzio e gli Enti gestori dei servizi di fognatura che utilizzano in qualche maniera la rete di scolo in gestione da parte del Consorzio stesso";

il Consorzio, di anno in anno, ha reiterato ingiunzioni di pagamento per cui erano già state emesse sentenze di annullamento. Questa situazione causa l'assurdità di contribuenti costretti a ripetere ogni anno ricorsi identici che vanno incontro ad identiche sentenze d'annullamento, con aggravio del

contenzioso da gestire da parte delle commissioni tributarie competenti e danno per lo stesso ente, frequentemente condannato alle spese legali;

l'incapacità del Consorzio a gestire i compiti istituzionali viene descritta nell'articolo di "italianews24" del 20 ottobre 2015, in cui si legge: "Consorzio bonifica del bacino del volturmo, risolvere al più presto le problematiche. Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturmo, per altro: ente pubblico economico vigilato dall'assessorato all'agricoltura della regione Campania, si estende su un territorio di 124.000 ettari a cavallo delle province di Caserta e Napoli, su un'area di 74 comuni, opera in ambito di bonifica idraulica, irrigazione e manutenzione del territorio. La profonda crisi economica che sta attraversando ha posto l'Amministrazione nella impossibilità di svolgere con costanza e regolarità le attività istituzionali e di corrispondere al personale, composto di 75 unità gli emolumenti mensili dal febbraio scorso";

una profonda crisi economica ed organizzativa ha portato il Consorzio ad incorrere, da lungo tempo, non solo nelle mostruosità burocratiche descritte ma anche nella completa paralisi dei compiti di manutenzione, potenziamento e funzionalità delle opere ad esso affidate, come testimoniato dalla delibera n. 123 dell'11 maggio 2012 del Comune di Nola, in cui, su sollecitazione delle popolazione, si prende "atto che, il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturmo con sede in Caserta alla via Roma n.80, nell'ultimo decennio ed in particolare negli anni dal 2005 a tutt'oggi, non ha eseguito opere di bonifica sul territorio del Comune di Nola",

si chiede di sapere quali provvedimenti intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, per liberare contribuenti e commissioni tributarie dall'eterno contenzioso derivante da una "tassa" non dovuta nonché per rendere funzionale o sopprimere un ente attualmente incapace di svolgere attività sia amministrativa che tecnica e pertanto dannoso tanto per l'erario quanto per l'immagine della pubblica amministrazione in Campania.

(4-05932)

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

le misure finalizzate ad un intervento d'insieme nel settore autotrasporti volto al miglioramento ambientale, al controllo del cabotaggio e per favorire il *modal split* e la competitività delle imprese, frutto dell'accordo siglato in data 5 novembre 2015 tra Governo e associazioni dell'autotrasporto, pur se valutate positivamente, sarebbero, secondo Confartigianato trasporti, suscettibili di modifiche in alcuni punti dell'intesa;

l'esclusione del recupero delle accise relative ai veicoli di classe "euro 1" e "euro 2" ha consentito un risparmio del credito d'imposta che ammonterebbe per il Ministero dell'economia e delle finanze a 160 milioni di euro che potrebbero essere destinati al Fondo per contribuzione in conto interessi per acquisizioni veicoli nuova generazione, di cui al punto h) dell'accordo;

per le risorse strutturali 2016 di cui al punto f) mancherebbe il decreto di ripartizione delle somme per gli investimenti che permetterebbero alle imprese escluse dal recupero delle accise di rinnovare il parco veicolare;

le imprese dell'autotrasporto non chiedono il rifinanziamento del fondo di garanzia di cui al punto c), ma il mantenimento degli stessi requisiti facilitati di accesso;

per il *ferrobonus* di cui al punto d) non si conosce il reale beneficio degli incentivi concessi;

la decontribuzione pari all'80 per cento per i conducenti internazionali di cui al punto e) non è stata applicata con conseguenze sulla competitività dell'autotrasporto italiano;

per le spese non documentate di cui al punto f), il Governo ha recentemente comunicato di non riuscire a rispettare l'accordo con le associazioni, si chiede di sapere quali opportune misure di competenza, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda adottare per superare in maniera efficace le problematiche evidenziate, al fine di tutelare il comparto dell'autotrasporto in ambito nazionale e garantire maggiore competitività alle nostre imprese.

(4-05933)

CENTINAIO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la Simmel Difesa SpA di Colleferro (Frosinone), eccellenza "ex italiana" nel campo del munizionamento, razzi e missili per la difesa del nostro Paese, ha un organico oggi di circa 180 dipendenti, inquadrati nel contratto nazionale quadro per chimici;

la proprietà, si ricorda, è stata della Fiat fino al 2000, dal 2000 al 2006 della famiglia Maccagnani, dal 2006 al 2014 della società Chemring group, partecipata del Governo inglese, dal 2014 ad oggi è partecipata dal Governo francese con la Nexter;

a differenza degli altri Paesi europei, in Italia non esiste alcun contratto quadro di riferimento per gli esplosivisti, pur trattandosi di lavoratori che quotidianamente entrano in contatto con sostanze catalogate come esplodenti, infiammabili e pericolose, il cui utilizzo comporta un'elevata attenzione ed un carico di *stress* rilevante durante l'intero processo di lavorazione che richiede elevati *standard* di concentrazione psicofisica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno inserire tra le mansioni usuranti anche il lavoro di esplosivista e comunque procedere, nell'ambito delle proprie competenze, al riconoscimento della specificità di tali lavoratori mediante inquadramento contrattuale *ad hoc*.

(4-05934)

DI BIAGIO, NACCARATO, MORONESE, ZIN, MICHELONI, VICECONTE, GUALDANI, RAZZI, AUGELLO, PETROCELLI, ARRIGONI, Luigi MARINO - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

già nel 2010 il progetto di cessione a titolo gratuito di materiale da trazione per l'esercizio in linea, nonché materiale per le manovre in stazione e per i convogli da cantiere macchine alle autorità ferroviarie eritree aveva avuto l'accoglimento delle autorità italiane competenti;

nel 2011 l'ambasciata dello Stato d'Eritrea comunicava alle autorità e alle amministrazioni ferroviarie dello Stato italiano di avere affidato ad un referente italiano l'incarico di svolgere delle ricerche di materiali ferroviari giacenti in disuso o destinati alla dismissione, e stabilire contatti preliminari con i rappresentanti delle competenti autorità, per un eventuale accordo di acquisizione e di riutilizzo di tale materiale presso le Ferrovie dello Stato di Eritrea;

l'Aeronautica militare italiana nel 2011 sarebbe stata in procinto di dismettere il suo parco trazione da manovra ferroviario per definitivo cambio di strategia operativa e l'oggetto della dismissione era rappresentato da un numero di unità automotori a due assi non più conformi alle normative italiane ma comunque tutte con relativamente pochi chilometri di esercizio, oggetto della necessaria manutenzione, e adattabili allo scartamento ridotto italiano in uso in Eritrea, con spese a carico del ricevente Stato estero come da accordi preliminari;

le macchine, originariamente oggetto della cessione, afferivano a modelli attualmente in condizionato (limitazioni alla circolazione derivanti dalla mancanza di conformità) in alcune amministrazioni ferroviarie italiane, pertanto sarebbe stata garantita l'assistenza tecnica ed eventualmente le parti di ricambio e manutenzione;

a tal riguardo si ritiene opportuno segnalare per completezza e chiarezza informativa che proprio la linea ferroviaria più rilevante a livello infrastrutturale eritreo, quella che collega le due grandi città Asmara e Massaua, fu costruita durante il periodo del colonialismo italiano, e per l'epoca rappresentò un'opera di grande valore ingegneristico in ragione della complessità del territorio su cui venne strutturata: la ferrovia dopo un periodo di cessato esercizio è stata riattivata nei primi anni 2000, ragion per cui sarebbe stato particolarmente importante poter accedere a strutture ferroviarie di immediato utilizzo, anche in ragione della compatibilità strutturale di queste con i sedimi ed i binari di fattura italiana che dunque rappresenterebbero un'ulteriore riduzione di onere in capo all'Eritrea;

a seguito delle suddette intenzioni, veniva ufficializzato l'accordo con l'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, recante "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione", che disponeva l'autorizzazione a Governo italiano a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio;

nel giugno 2014, a seguito di una visita ufficiale in Eritrea, in occasione della quale informò il presidente Isaias che si sarebbe occupato personalmente delle questioni irrisolte come quello della cessione locomotive AM, il viceministro degli affari esteri Pistelli sollecitò il reinserimento del

dispositivo di cessione nel decreto proroga missioni all'estero 2015. La missione ad Asmara del 2014 ha rappresentato una testimonianza di volontà di rilancio delle relazioni bilaterali nel "provare a favorire un pieno reinserimento dell'Eritrea quale attore responsabile e fondamentale della comunità internazionale nelle dinamiche di stabilizzazione regionale", come si evidenziava in un comunicato della Farnesina datato 2 luglio 2014;

a seguito di tale rinnovata attenzione, nel decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2015, n. 43, all'articolo 14, comma 6, si è inteso confermare la validità dell'autorizzazione alle cessioni;

nel luglio 2015 il Ministero della difesa intendeva chiudere la procedura entro al massimo il 31 luglio 2015, ferme restando le indicazioni che sarebbero dovute giungere dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in merito alla risoluzione di taluni aspetti burocratici come il coinvolgimento dell'Onu e la definizione di un *timing* di attuazione della procedura di cessione;

nello specifico, come viene chiarito anche in una nota indirizzata in data 15 luglio 2015 dal vice capo di gabinetto del Ministro della difesa al Ministero degli affari esteri, la cessione a titolo gratuito al Governo dello Stato di Eritrea di materiale ferroviario corrispondente a 7 locomotori e 4 locotrattori in carico all'Aeronautica militare e dichiarato fuori servizio "non avvenne a suo tempo a seguito di un cambio di indicazioni in merito all'opportunità politica di procedere, formulata dallo stesso MAECI" e di cui sarebbe stata suggerita una "riattivazione della procedura";

nella suddetta nota veniva inoltre ribadita da parte del Ministero della difesa, la conferma della disponibilità alla cessione del materiale, evidenziando di restare in attesa di conoscere gli sviluppi di quanto posto in essere dallo stesso Ministero;

all'autorizzazione non ha però fatto seguito alcuna iniziativa o procedura atta a rendere esecutiva la disposizione normativa indicata, senza che, di contro, siano state fornite motivazioni ostative alla sua risolutiva attuazione;

infatti, malgrado i promettenti presupposti, il preannunciato termine del 31 luglio 2015 e quello finale del 31 dicembre 2015, non si è giunti ad alcuna risoluzione dell'impasse, mancando, come risulta, la comunicazione del Ministero degli esteri al Ministero della difesa per la definitiva autorizzazione alla cessione, come più volte sollecitato dal preposto ufficio dello Stato maggiore della difesa;

vale la pena segnalare che, a conferma della validità del progetto e dell'attenzione ad esso riservata dal Governo di Asmara, quest'ultimo abbia inteso farsi carico degli oneri di trasporto delle strutture evitando in tal modo di creare un onere in capo allo Stato Italiano: elemento questo che dovrebbe, in teoria, agevolare e rendere maggiormente snelle le procedure di attuazione delle dinamiche di cessione;

per quanto attiene al ruolo del comitato sanzioni Onu, ed un'eventuale ipotesi di diniego da parte di quest'ultimo, questa appare pretestuosa poiché risulta già interpellato prima dell'approvazione della legge, pertanto si riterrebbe superata l'eventuale criticità: si fa fatica a comprendere la *ratio*

del suo coinvolgimento considerando che la cessione di materiale logistico, come nel caso di mezzi ferroviari, non dovrebbe rientrare nelle categorie "sensibili" oggetto di provvedimenti di *embargo* o affini, pertanto un eventuale e discutibile pronunciamento di diniego da parte dell'Onu meriterebbe un approfondimento doveroso ed inderogabile da parte dell'Italia;

la mancata attuazione, nei tempi originariamente pattuiti, della procedura di cessione dei materiali ferroviari ha condotto anche ad una notevole perdita di potenzialità e di fattività degli stessi: infatti vale la pena sottolineare che 4 strutture delle 11 in totale necessitavano di essere movimentate già nella seconda metà del 2015 in ragione della chiusura dei sedimi ferroviari dove queste erano collocate, in ragione di tali aspetti, il loro spostamento su aree non adibite alla loro presenza avrebbe procurato non trascurabili danni;

al momento, l'autorizzazione della cessione non è stata riprogrammata nell'ambito del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, di "proroga missioni internazionali", attualmente in corso di esame al Senato, sebbene non sussistano, stando a quanto risulta, elementi ostativi alla definitiva cessione di un materiale altrimenti destinato all'abbandono;

si starebbe assistendo alla mancata attuazione, per ben 2 volte consecutive, e con modalità di basso livello, di una norma specifica in 2 distinti provvedimenti che ne hanno autorizzato e confermato la *ratio* ed in riferimento alla quale è stata ribadita la disponibilità dell'amministrazione competente e detentrica del materiale potenzialmente oggetto di cessione;

ciò rappresenta un grave danno in termini di credibilità del nostro Paese, segnatamente sul fronte della compromissione delle potenzialità bilaterali con Asmara, senza trascurare il fatto che ci si troverebbe dinanzi ad un paradosso istituzionale secondo cui il Parlamento ed il Governo ratificano una determinata decisione, sottoscritta anche dal Presidente della Repubblica che poi, per ben 2 volte, viene evitata e disattesa dagli uffici amministrativi per ragioni che sfuggono;

il progetto di cessione del materiale ferroviario all'Eritrea, particolarmente ambito dal Governo di Asmara, rappresenterebbe un importante *input* alle dinamiche di sviluppo di un Paese, dalle notevoli potenzialità economiche ed in grado di avviare un percorso di normalizzazione dell'intera area in una stagione di oggettiva complessità geopolitica;

l'Italia avrebbe, nei fatti, disatteso un accordo animando la violazione di una sorta di legittimo affidamento da parte dell'Eritrea, che potrebbe allo stato attuale compromettere le relazioni tra i due Paesi già contaminate da un latente pregiudizio, infondato, da parte dell'Italia verso la reale configurazione politica e sociale del Governo di Asmara;

sarebbe stato prioritario per il nostro Paese, a decorrere dall'estate 2014, in occasione della visita ufficiale del viceministro Pistelli ad Asmara, avviare un processo di ricontestualizzazione delle relazioni, seppur nelle evidenti difficoltà dettate dalla contingenza, e in questo proprio l'Italia dovrebbe compiere uno sforzo in più, mentre al momento ha collezionato soltanto un ventaglio di promesse disattese;

vale la pena segnalare ulteriormente che l'Italia, per discutibili scelte politico-diplomatiche ha inteso limitare il proprio ruolo e le proprie poten-

zialità in Eritrea, in controtendenza rispetto ad altri Paesi europei che hanno avviato interessanti e proficui rapporti di scambio, collaborazione e cooperazione con Asmara: appare evidente, se messa a confronto con la capacità di penetrazione economica in Eritrea di Paesi come la Germania, la quasi totale inerzia del nostro Paese, che si limita a proclami, a demagogia e a promesse mai mantenute, non facendo seguito con atti di pragmatismo sia sul versante delle missioni italiane di cooperazione culturale e sanitaria, sia nella determinazione di strategie future per lo sviluppo;

l'Italia, di contro, dovrebbe avere la capacità e l'ambizione di assumere un ruolo determinante, capace di riflettersi in maniera fattiva ed efficace sia sul fronte nazionale eritreo sia su quello internazionale, in una prospettiva di normalizzazione delle relazioni a livello regionale e di stabilizzazione dell'area che al momento risulta indispensabile per avviare strategie di politica migratoria e di sostegno allo sviluppo interno alternative a quelle fallimentari avviate finora,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni ostative alla definitiva attuazione del progetto di cessione di materiale ferroviario e se sussistano specifiche responsabilità in capo a determinati referenti delle amministrazioni competenti tali da giustificare la mancata applicazione di una norma e dunque la configurazione di una promessa disattesa nell'ambito di un accordo bilaterale in assenza di elementi pubblici ostativi;

quale sia la posizione del comitato competente dell'Onu in merito alla suddetta progettualità italiana e se questa abbia potuto influenzare la posizione del Ministero degli esteri, ed in che modo questa eventuale posizione trovi legittimità nell'ambito della normativa internazionale vigente;

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi al fine di rivedere eventualmente l'autorizzazione e la successiva attuazione della citata cessione nell'ambito del provvedimento di proroga delle missioni internazionali, al momento in discussione al Senato.

(4-05935)

DE PETRIS, CAMPANELLA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

in data 7 giugno 2016, il tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza presentata dai legali di Luca Casarini, con la quale si avanzava la richiesta di affidamento ai servizi sociali come pena sostitutiva a seguito di una condanna a 3 mesi di reclusione pronunciata dalla Procura della Repubblica di Venezia per occupazione abusiva di immobile;

il progetto sociale si sarebbe sviluppato presso la "Casa del mirto" a Palermo e prevedeva assistenza ai migranti ospitati presso la struttura;

nel rigettare la richiesta avanzata per conto di Luca Casarini, il tribunale di sorveglianza si è avvalso di una specifica relazione della Questura di Palermo;

in tale relazione si fa esplicito riferimento all'attività politica di Casarini, in particolare nel periodo precedente il proprio trasferimento nella città di Palermo avvenuto nel 2012;

la relazione redatta dalla Questura cita esplicitamente il rischio di possibili "collegamenti con la criminalità organizzata e non";

è di tutta evidenza come questa annotazione abbia avuto un ruolo e un peso nella deliberazione del tribunale di sorveglianza;

a parere degli interroganti, appare quantomeno eccessivo ipotizzare relazioni tra lo stesso Casarini e la criminalità organizzata così come avviene nella relazione prodotta dalla Questura di Palermo;

la storia personale e pubblica di Luca Casarini, peraltro citata nella relazione, per la natura stessa dell'attività politica svolta, appare in netto contrasto con il rischio evidenziato dalla relazione della Questura;

i reati e le condanne di Luca Casarini, infatti, sono tutte di carattere politico e frutto della sua militanza nei movimenti pacifisti, ambientalisti e di sinistra sociale. Non si ravvisa, pertanto, il carattere della pericolosità sociale, causa ostativa al riconoscimento delle misure alternative al carcere o alla semplice concessione degli arresti domiciliari;

gli interroganti ritengono oltremodo punitiva e, pertanto, contraria al ruolo della pena, per come evidenziato nel testo della Costituzione, la mancata concessione delle misure alternative avanzate per conto di Luca Casarini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano acquisire gli elementi alla base dell'individuazione, da parte della Questura di Palermo, di possibili relazioni tra la criminalità organizzata e l'attività di Luca Casarini, tenendo anche conto del significato che assume tale affermazione nel territorio siciliano e palermitano in particolare;

se non intendano intervenire al fine di comprendere in che modo, nella relazione della Questura, sia stata ravvisata la pericolosità sociale di Luca Casarini, a giudizio degli interroganti causa principale della mancata concessione delle misure alternative alla pena.

(4-05936)

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI, CERONI, MARIN - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'articolo 1, commi da 145 a 149, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ha previsto l'introduzione di un credito d'imposta, per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;

le modalità per effettuare i trasferimenti di denaro e portare in detrazione la donazione sono state definite con il decreto ministeriale 8 aprile 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 23 maggio 2016, ma all'interno del

provvedimento sono stati presi in considerazione, esclusivamente, gli istituti scolastici pubblici a discapito di quelli paritari e privati;

difatti, l'articolo 5 del decreto ministeriale al comma 2 recita testualmente: "Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca viene definito lo schema di convenzione che ciascuna istituzione scolastica beneficiaria di erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti deve stipulare con il relativo ente locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento";

sulla base di ciò, le istituzioni scolastiche i cui immobili non sono di proprietà degli enti locali, quali ad esempio gli istituti privati, religiosi e non, che ai sensi della legge dovrebbero godere delle medesime opportunità di quelli pubblici, in realtà non sono ricomprese tra quelle che possono beneficiare di convenzioni o di altri meccanismi con cui utilizzare i finanziamenti;

il combinato disposto tra la legge n. 107 (cosiddetta la Buona Scuola) e il successivo decreto ministeriale 8 aprile 2016, che avrebbe dovuto invogliare i contribuenti a donare parte dei propri proventi finanziari agli istituti scolastici, allo scopo di finanziare costruzioni di nuove strutture, manutenzione e miglioramento di quelli esistenti, in realtà si è rivelato un inganno per gli istituti parificati e privati, esclusi, di fatto, dalla possibilità di accedere alle donazioni;

considerato che:

il principio iniziale, proposto per la riforma scolastica, di derivazione anglosassone, prevedeva che il cittadino mettesse a disposizione i propri averi in favore di un istituto scolastico prescelto e, al contempo, lo Stato consentiva che la donazione diventasse un credito d'imposta in favore del contribuente;

nel luglio 2015, in sede di discussione e successiva approvazione in Parlamento della legge, il provvedimento promulgato si discostava molto dal modello;

difatti, è stato introdotto un tetto alla donazione pari a 100.000 euro (per evitare grossi ammanchi al gettito fiscale), un limite al credito fiscale pari al 65 per cento per i primi 2 anni e, un ulteriore limite del 50 per cento a far fede dal 1° gennaio 2018;

inoltre, la via più breve e semplice per procedere all'erogazione liberale sarebbe stata quella della donazione diretta all'istituto scolastico, mediante pagamento tracciabile, mentre il Governo ha preferito istituire un apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato, in modo che l'erogazione passi al vaglio del Ministero dell'istruzione e ivi ne permanga, circa, il 10 per cento;

il decreto ministeriale citato non solo ha confermato quanto riportato, ma ha altresì peggiorato la gestione delle erogazioni stesse stabilendo che, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, finanziate con le donazioni, l'istituzione scolastica stipuli una convenzione con il relativo ente locale proprietario

dell'immobile oggetto dell'intervento. Sarà quest'ultimo a ricevere il 90 per cento dell'elargizione e ad appaltare i lavori;

da notizie in possesso degli interroganti, le associazioni più rappresentative della scuola, dopo aver vagliato il decreto ministeriale, hanno protestato invocando la revisione dei provvedimenti, incongruenti fra loro;

a giudizio degli interroganti, la situazione emersa, successivamente alla promulgazione della legge n. 107 prima e del decreto ministeriale 8 aprile 2016 poi, è assurda e paradossale: sarebbe auspicabile che il Ministro in indirizzo proceda all'emanazione di una circolare interpretativa o di qualsivoglia provvedimento normativo volto a fare chiarezza per quanto riguarda la gestione delle erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici paritari e privati,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione interpretativa venutasi a creare successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 8 aprile 2016 per quanto concerne la gestione delle donazioni in favore degli istituti scolastici paritari e privati;

se non ritenga doveroso attivarsi al fine di correggere la disposizione riguardante le erogazioni liberali per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, per quanto riguarda gli istituti scolastici paritari e privati.

(4-05937)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02757, della senatrice Blundo ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02910, del senatore Angioni ed altri, sul contratto di apprendistato in Italia;

3-02912, del senatore Pagliari, sulla chiusura di due punti vendita Simply SMA in provincia di Parma;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02911, della senatrice Serra ed altri, sulla ristrutturazione degli ospedali cagliaritari "Businco" e "Micricitemico";

3-02913, del senatore Ceroni, ed altri, sulla chiusura del punto nascita di San Severino Marche (Macerata).